

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

947^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2006

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente SALVI,
del vice presidente DINI
e del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-96

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 97-164

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)165-199

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	1, 2
MANZIONE (Mar-DL-U)	1, 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (Relazione orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi:

PRESIDENTE	3, 4, 6 e passim
AZZOLLINI (FI)	3, 4

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno	Pag. 4
MORANDO (DS-U)	6
ZANCAN (Verdi-Un)	9, 11
PETRINI (Mar-DL-U)	13
CALVI (DS-U)	15, 26
MALABARBA (Misto-RC)	17, 47
VALLONE (Mar-DL-U)	19
FASSONE (DS-U)	20
* VALDITARA (AN)	23
BISCARDINI (Misto-Rnp)	23, 47, 56
* VILLONE (DS-U)	26
FORLANI (UDC)	27
BOBBIO Luigi (AN)	29
DI GIROLAMO (DS-U)	32
TREDESE (FI)	34
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento	39, 40, 59
* MARINO (Misto-Com)	45, 46
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur)	49
LAURO (Misto-Cdl)	49
MICHELINI (Aut)	50
BOCO (Verdi-Un)	51
TIRELLI (LP)	53
DANZI (UDC)	55, 56
CAVALLARO (Mar-DL-U)	57, 59
PEDRIZZI (AN)	60, 62
* BRUTTI Massimo (DS-U)	63, 66
* BOSCIETTO (FI)	66, 68
Votazione nominale con appello	68

Annunzio di presentazione 71

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Discussione e approvazione di proposta:

PRESIDENTE	71, 72, 73 e passim
MALAN (FI)	71
MACONI (DS-U)	72

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

SCHIFANI (FI)	Pag. 72, 73, 74 e passim
MANZIONE (Mar-DL-U)	72, 74, 75
BOCO (Verdi-Un)	74
VALLONE (Mar-DL-U)	75

DISEGNI DI LEGGE**Discussione:**

(3660) Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

(1732) DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

(2080) DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

(2598) ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

(3051) Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

(3652) DATO. – Norme per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006):

PASTORE (FI)	76
------------------------	----

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Discussione del Doc. IV, n. 11

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PIROVANO (LP), f.f. relatore	Pag. 77
CONSOLO (AN)	77
MANZIONE (Mar-DL-U)	77

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	78
PETRINI (Mar-DL-U)	78

SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA

PRESIDENTE	79
PIANETTA (FI)	79

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**Svolgimento:**

PRESIDENTE	80, 82, 83 e passim
D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno	80
SERVELLO (AN)	82, 83, 87
FABRIS (Misto-Pop -Udeur)	84, 88

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 3716:**

Emendamento 1.2000 (testo corretto)	97
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	97

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272:

Articoli	156
--------------------	-----

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interrogazione sulla criminalità nell'Alto Milanese	159
Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, sull'interpretazione della nuova legge elettorale	159
Interrogazione sull'aggressione ad un parlamentare europeo	162
Interrogazione sull'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini temporaneamente residenti all'estero	162
Interrogazione sulla sindrome da affaticamento cronico	163

ALLEGATO B**PARERI**

Parere espresso dalla 1^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 3716 e sui relativi emendamenti Pag. 165

INTERVENTI

Integrazione all'intervento del senatore Tredese nella discussione sulla questione di fiducia sull'emendamento 1.2000 interamente sostitutivo del disegno di legge 3716 165

CONGEDI E MISSIONI 183

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti 183

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 183

Annunzio di presentazione 184

Assegnazione 184

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 185

AFFARI ASSEGNATI 186

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti Pag. 186

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Trasmissione di documenti 186

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Trasmissione di documenti 187

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 187

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 90

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 188

Interpellanze 189

Interrogazioni 191

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'ordine dei lavori

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiede alla Presidenza una previsione sui tempi e sugli argomenti che saranno discussi nel corso della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza non può formulare previsioni, se non rinviare agli argomenti previsti dall'ordine del giorno. In attesa del parere della Commissione bilancio sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3716, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,09.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (Relazione orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge, e che le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo circa l'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia sono state già comunicate direttamente ai vari Gruppi parlamentari. Chiede al senatore Azzollini di informare l'Assemblea del dibattito che si è svolto presso la Commissione bilancio sui profili di copertura finanziaria del maxiemendamento presentato dal Governo.

AZZOLLINI (FI). Prima che il Governo ponesse la questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo del provvedimento, la Commissione bilancio aveva espresso parere di nulla osta sul decreto-legge a condizione che all'articolo 1, comma 2, fosse introdotto il riferimento ad un limite massimo di spesa e, conseguentemente, fosse soppresso il comma 5, relativo alla clausola di invarianza, del medesimo articolo. Il testo in esame non ha recepito le due indicazioni, nonostante la volontà di accoglimento dichiarata dal Governo. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis non appaiono perfettamente conformi alle norme di contabilità e il provvedimento è privo di una delle tabelle richiamate nell'articolo, ma il Governo ha assicurato che il provvedimento gode di un'adeguata copertura. L'opposizione ha espresso infine preoccupazione per le norme sulla tossicodipendenza che possono determinare un aumento della spesa sanitaria.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo conferma la volontà di recepire le osservazioni della Commissione bilancio e modifica conseguentemente il testo dell'emendamento 1.2000 (*v. Allegato A*).

MORANDO (*DS-U*). Allorché il Governo pone la questione di fiducia viene meno il carattere vincolante del parere espresso dalla Commissione bilancio, *ex* articolo 81, ultimo comma, della Costituzione ed è apprezzabile la prassi instaurata dalla Presidenza nel corso della legislatura per garantire all'Assemblea di deliberare con cognizione delle conseguenze finanziarie anche nelle votazioni fiduciarie. I problemi di copertura del provvedimento in esame non sono stati interamente risolti non soltanto per la deprecabile mancanza di una tabella allegata ma soprattutto perché la norma dell'articolo 1-*bis* sul Fondo unificato, priva di riferimento alle unità previsionali di base, viola patentemente la legge di contabilità dello Stato. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*).

PRESIDENTE. Si rammarica per la stesura disattenta di norme aventi conseguenze finanziarie e auspica che nella prossima legislatura il Senato modifichi il Regolamento per garantire un più incisivo rispetto dell'obbligo costituzionale di copertura.

Dichiara aperta la discussione sulla questione di fiducia.

ZANCAN (*Verdi-Un*). L'emendamento del Governo in cui è stato trasferito lo stralcio del disegno di legge Fini in materia di sostanze stupefacenti rappresenta un nuova grave scorrettezza istituzionale, realizzata con la condiscendenza della Presidenza che avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità. Non sussiste infatti alcun motivo di necessità ed urgenza tale da giustificare l'inserimento di quella normativa – la cui discussione è ferma da lungo tempo in Commissione – né tantomeno è ravvisabile alcuna pertinenza con il nucleo fondamentale di norme oggetto della decretazione d'urgenza ed inerenti la sicurezza in vista delle prossime Olimpiadi invernali. Nel merito, la normativa va in senso contrario alle evidenze scientifiche e ai pareri degli operatori del settore allorché tende alla sostanziale equiparazione di droghe leggere e pesanti con riguardo sia all'uso che allo spaccio e alla commercializzazione, con il risultato di criminalizzare larghe fasce giovanili. Oltre che dal complessivo inasprimento del regime sanzionatorio, tale tentativo di ghattizzazione è peraltro avvalorato dalla previsione di una serie di obblighi e divieti nei casi in cui sia ravvisabile un discutibile pericolo per la sicurezza pubblica che favoriranno l'esclusione sociale dei giovani.

Presidenza del vice presidente SALVI

PETRINI (*Mar-DL-U*). La decisione di introdurre in via emendativa la normativa in materia di tossicodipendenza nel decreto-legge inerente misure per la sicurezza in vista delle prossime Olimpiadi invernali è la conferma dello stravolgimento dei principi posti a base dello Stato di di-

ritto cui si è assistito nella legislatura. La costante infatti dell'azione del Governo è stata quella di piegare l'attività legislativa a mero strumento dell'Esecutivo fino a realizzare un'inaccettabile sovrapposizione di funzioni; né vale il rinvio a precedenti, da cui anzi avrebbe dovuto risaltare la forzatura delle regole procedurali. Evidente appare altresì la responsabilità della Presidenza che colpevolmente non ha esercitato la funzione regolamentare ad essa specificamente assegnata di giudicare della ricevibilità dei testi. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

CALVI (*DS-U*). Con riguardo alla normativa in materia di sostanze stupefacenti denuncia la gravità di una delle norme del disegno di legge Fini recepito nell'emendamento del Governo. La modifica dell'articolo 73 del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti procede all'inasprimento delle pene rendendo punibili con la reclusione da sei a venti anni chiunque detenga illecitamente sostanze stupefacenti nella misura non più definita nell'apposita tabella – secondo quanto previsto dalla normativa Fini – bensì rimessa alla definizione di un decreto ministeriale. Far concorrere alla definizione di un reato un atto dell'Esecutivo lede i principi inerenti la certezza del diritto ed è pertanto contrario ad ogni regola di civiltà giuridica. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Biscardini*).

Presidenza del vice presidente DINI

MALABARBA (*Misto-RC*). Oltre alla gravità dal punto di vista istituzionale dell'ennesima forzatura operata dal Governo a pochi giorni dallo scioglimento delle Camere, la proposta di legge Fini recepita nell'emendamento è stata fortemente osteggiata a livello nazionale da esperti ed operatori del settore che ne hanno denunciato la matrice sostanzialmente repressiva. Tale infatti è la caratteristica di quella normativa ispirata ad un sostanziale disprezzo per i tossicodipendenti ma anche per i giovani ed i loro stili di vita, come appare evidente dall'equiparazione della cannabis alle droghe pesanti sotto il profilo delle sanzioni. Rifondazione comunista si opporrà pertanto con forza al tentativo oscurantista di far arretrare almeno di dieci anni la legislazione italiana in materia di tossicodipendenze. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Battafarano*).

VALLONE (*Mar-DL-U*). I senatori della Margherita criticano l'uso spregiudicato dei regolamenti parlamentari da parte del Governo, che aggancia un intero testo di legge sulla tossicodipendenza, che recepisce una proposta di Alleanza Nazionale, ad un decreto di per sé eterogeneo, per l'accostamento delle condivisibili disposizioni sulle Olimpiadi invernali di Torino a norme rispondenti a vari interessi microsettoriali. Per di più

l'insieme di queste norme non ha potuto essere sottoposto al vaglio delle Commissioni di merito né ad una verifica degli evidenti ed accertati elementi di incostituzionalità presenti nel testo, è stato introdotto con un maxiemendamento sul quale sono stati imposti tempi contingentati di discussione ed è inemendabile a causa della questione di fiducia. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

FASSONE (*DS-U*). L'introduzione attraverso un maxiemendamento, che il Governo ha reso inemendabile con la richiesta del voto di fiducia, di un complesso insieme di norme in materia di tossicodipendenza costituisce una violenza nei confronti del Parlamento, per l'evidente violazione delle norme regolamentari e costituzionali in materia di omogeneità e necessità del contenuto dei decreti-legge e per l'impossibilità di entrare nel merito di misure bloccate per quasi un anno in Commissione a causa delle perplessità diffuse anche nella maggioranza. Gli articoli che modificano il testo unico sulla tossicodipendenza preludono ad una criminalizzazione di massa, come risulta chiaro dall'equiparazione delle droghe leggere a quelle pesanti, dall'unificazione della disciplina sanzionatoria livellata verso l'alto e dalla previsione di un sistema di sanzioni amministrative per i tossicodipendenti. Le proposte del Governo presentano aspetti di evidente incostituzionalità, in particolare laddove si viola la riserva di legge penale affidando ad un decreto ministeriale, senza offrire alcun riferimento sostanziale, la determinazione della quantità punibile, che costituisce elemento integrativo della fattispecie penale. Come rappresenta una violazione dell'articolo 13 della Costituzione, in base al quale la libertà personale può essere limitata soltanto dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa in casi eccezionali di necessità ed urgenza definiti tassativamente dalla legge, prevedere un elenco di sanzioni amministrative, alcune delle quali ricalcano misure cautelari previste dal codice di procedura penale e misure di sicurezza previste dal codice penale, da comminare a soggetti che detengano quantità di stupefacenti inferiori a quelle che fanno scattare la punibilità e quindi, potenzialmente, anche infinitesimali. (*Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni*).

VALDITARA (*AN*). La concorrenzialità dei prodotti provenienti dai mercati asiatici si basa innanzitutto sul basso costo del lavoro, determinato dalla totale assenza di regole. In queste condizioni il sistema produttivo nazionale può competere puntando sulla qualità e sulla difesa dei marchi. Alleanza Nazionale, recependo le preoccupazioni del sistema produttivo, ha chiesto l'introduzione nel maxiemendamento dell'articolo 5-bis che aumenta le sanzioni per coloro che acquistano merce contraffatta. (*Applausi dal Gruppo AN*).

BISCARDINI (*Misto-Rnp*). La Presidenza consente che il Governo operi l'ennesimo grave strappo costituzionale e regolamentare, giudicando ammissibili norme non omogenee al contenuto del decreto, né urgenti o necessarie. La questione di fiducia impedisce l'esame di norme scandalose

e incostituzionali, come nel caso in cui si rinvia ad un decreto ministeriale l'individuazione di elementi sostanziali per la definizione di una fattispecie penale. Le norme sulla tossicodipendenza sono liberticide e poliziesche, equiparano le droghe leggere a quelle pesanti, il consumo allo spaccio, migliaia di giovani consumatori ai criminali. Avendo intenzione di impostare la prossima campagna elettorale sui temi della sicurezza, il centrodestra impone l'approvazione di una legge contro la libertà, contro i giovani e contro le famiglie; una follia antisociale che pensa di risolvere il problema della droga sul terreno della carcerazione, senza tenere conto dello stato attuale delle carceri italiane dove è già molto rilevante la presenza di tossicodipendenti e della insussistenza di risorse e strutture per il loro recupero. Il centrodestra si ispira ad una ideologia di proibizionismo (contro le coppie di fatto, la fecondazione assistita, la libertà di ricerca, ora lo spinello), ad un modello di società deviato e tendente a limitare l'autodeterminazione dell'individuo; con l'aggravante che dietro la svolta punitiva emergono con chiarezza gli interessi di chi potrà utilizzare i centri privati di recupero (cui paradossalmente potrà essere affidata la certificazione di tossicodipendenza) per usufruire di contributi statali. (*Applausi dai Gruppi Misto-Rnp, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*).

VILLONE (*DS-U*). La proposta sulla quale il Governo ha posto la questione di fiducia è viziata da evidenti elementi di incostituzionalità dal punto di vista formale e sostanziale. Infatti la procedura adottata viola l'articolo 72 della Costituzione, laddove una intera nuova legge viene imposta al voto finale senza alcun passaggio preventivo. Incostituzionale è inoltre la potestà discrezionale affidata al Ministero della salute per la definizione di elementi fondamentali dell'apparato sanzionatorio delle nuove norme. L'assimilazione della figura del tossicodipendente a quella dello spacciatore, oltre a negare di fatto le finalità di recupero indicate nel titolo del disegno di legge di conversione, conduce alla previsione di un insieme di sanzioni amministrative irrazionale perché non proporzionale alla gravità dei fatti, ma capace di limitare pesantemente la libertà personale degli individui, il che può verificarsi solo in vista di finalità costituzionalmente rilevanti. A queste norme oscurantiste e criminalizzatrici, a queste forzature delle procedure regolamentari ed alle violazioni della Costituzione si giunge ancora una volta per i ricatti reciproci delle componenti della maggioranza, ognuna delle quali impone i provvedimenti che ritiene più utili ai fini elettorali. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni*).

FORLANI (*UDC*). Il provvedimento, necessario per garantire il regolare svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino nell'attuale grave situazione internazionale e con i rischi connessi al terrorismo, viene integrato da norme pienamente condivisibili in materia di tossicodipendenza. L'UDC, che ha fatto della lotta alla droga una delle priorità della propria azione politica al fine di garantire le condizioni di uno sviluppo armonico della convivenza sociale, di tutelare le famiglie e di favorire l'integrazione

dei giovani, non può che guardare con favore a misure tese ad affermare con chiarezza l'antigiuridicità del consumo delle sostanze stupefacenti, che oltre ad avere effetti devastanti sui giovani, comporta gravi conseguenze sul terreno della sicurezza e arricchisce le organizzazioni criminali. Le correzioni introdotte al testo unico sulle tossicodipendenze si sono rese necessarie alla luce dell'esperienza fin qui maturata e sono state definite previa ampia consultazione degli operatori sociali del settore. (*Applausi dai Gruppi UDC e AN e della senatrice Boldi. Congratulazioni*).

BOBBIO Luigi (AN). Alleanza Nazionale, forte della sua concezione dei doveri dello Stato al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, non è mai stata antiproibizionista ed oggi saluta con orgoglio la traduzione in legge delle proposte formulate nel corso della legislatura in un disegno di legge a prima firma dell'onorevole Fini, che non ho potuto completare il suo *iter* a causa dell'enorme mole di lavoro che ha gravato sulle Camere. Il testo in esame porge al Paese un nuovo modo di interpretare il fenomeno: drogarsi non è un diritto di libertà, bensì un disvalore e lo Stato ha il dovere di difendere i cittadini, come si è verificato con le disposizioni sull'obbligatorietà dell'uso del casco per la guida di motoveicoli e per le limitazioni al fumo. Posto che la droga è un problema devastante che non può essere affrontato con la subcultura della riduzione del danno, l'obiettivo della legge è impedire che altri giovani cadano nella droga ed a tale scopo viene individuata una barriera di principio e normativa articolata sulla rimodulazione dell'apparato repressivo con il superamento della mistificante distinzione fra uso e spaccio; sul recupero del concetto di uso personale limitato a poche condotte specifiche basate su parametri oggettivi; sull'individuazione di un sistema di sanzioni amministrative rivolte a coloro che risultino non punibili penalmente ma che lo Stato ha il dovere di tentare di dissuadere dall'uso della droga; sul riassetto del sistema di procedura penale e dell'esecuzione della pena in chiave fortemente indirizzata al recupero. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Meleleo. Congratulazioni*).

DI GIROLAMO (DS-U). Il Governo perpetra un'ulteriore violazione dei diritti del Parlamento su una materia estremamente delicata e che interessa parte rilevante della popolazione giovanile. La scelta di eliminare le differenze tra dipendenza e consumo saltuario, nonché tra la cannabis e le sostanze più pericolose è una strategia ottusa e punitiva. Invece di porre al centro dell'intervento pubblico la persona e l'ascolto delle sue esigenze, la maggioranza focalizza l'attenzione sulla sostanza psicotropa, rendendola ancora più attraente; è una scelta che si colloca in contrasto con la strategia individuata dall'Unione Europea, l'unica in grado di fornire positivi risultati, e che invece sposa l'approccio statunitense al problema, che si è dimostrato fallimentare, tanto che è oggetto di un profondo ripensamento. Inoltre, l'inserimento dei principi attivi della cannabis tra quelli maggiormente pericolosi riflette una chiusura rispetto ai più accreditati e recenti studi scientifici sulle funzioni terapeutiche dei suoi derivati, che

invece ne propongono la declassificazione in quanto sostanza meno pericolosa dell'alcol. Pertanto, le previste disposizioni si dimostreranno inutili o dannose, perché sbagliate nei presupposti, compresa l'infondata convinzione circa il potenziamento della cannabis venduta nel mercato illegale. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Pagliarulo*).

TREDESE (FI). Ripercorre l'evoluzione della disciplina delle tossicodipendenze a partire della legge del 1975, che ponendo fine ad un regime fortemente repressivo che prevedeva la punizione della detenzione di droga finalizzata al consumo, compiva una scelta agnostica, in quanto non riteneva censurabile il comportamento del consumatore, entro i limiti della modica quantità, che considerava un malato da curare e riabilitare. Il fallimento della legislazione del 1975 è imputabile all'inefficienza delle strutture pubbliche incaricate del recupero dei tossicodipendenti e ancor di più all'assenza di una chiara presa di posizione dello Stato riguardo all'uso di droga. Il testo unico varato nel 1990 ribaltava tali presupposti ed evidenziava un giudizio di disvalore dello Stato nei confronti dell'assunzione di stupefacenti, che viene sanzionata sul piano amministrativo, mentre la detenzione eccedente i limiti della dose media giornaliera è punita con graduali sanzioni penali, che però non vengono applicate se il soggetto inizia un percorso di recupero. L'equilibrio di tale legislazione, cui fu ingiustamente imputato di avere riempito le carceri di drogati, fu rotto dal *referendum* del 1993, a seguito del quale l'illecito venne limitato all'attività di spaccio, tanto che è stata considerata penalmente irrilevante anche la cessione finalizzata al consumo di gruppo, mettendo a repentaglio il principio costituzionale in base al quale la salute degli individui è un interesse della collettività. È da tale situazione che deriva l'esigenza ineludibile di ripristinare in termini oggettivi il discrimine tra fatto di rilievo amministrativo e fatto di rilievo penale, per evitare la criminalizzazione dei consumatori non spacciatori, ma perseguire efficacemente il reato di spaccio. Il provvedimento persegue tale finalità fissando una soglia quantitativa in termini di principio attivo; inoltre estende le misure alternative al carcere per la persona tossicodipendente che ha commesso reati, nonché l'adeguamento del privato sociale alle strutture pubbliche ai fini della certificazione dello stato di tossicodipendenza e della predisposizione del piano terapeutico.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

Presidenza del vice presidente SALVI

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il provvedimento su cui il Governo ha posto la fiducia è il risultato di un lungo ed

approfondito lavoro parlamentare nonché di un confronto con gli operatori del settore, di cui il momento centrale è stata la conferenza di Palermo, che ha visto la partecipazione di gran parte degli operatori, a seguito della quale il testo è stato ulteriormente rivisitato e la parte stralciata sottoposta all'esame della Consulta sulle tossicodipendenze, che ne ha sollecitato l'approvazione entro la fine della legislatura. Pertanto, è assolutamente improprio parlare di un colpo di mano ai danni del Parlamento, mentre è necessario assumere una decisione su misure che concludono un lungo percorso legislativo costellato anche da numerose audizioni, che si ritiene positivo perché stabilisce che la droga, anche quella considerata leggera, crea dipendenza ed il suo uso è illecito. Tuttavia, il consumo di droga non viene perseguito penalmente, ma attraverso sanzioni amministrative graduate, dal richiamo da parte del prefetto fino al ritiro della patente; le sanzioni penali si applicano solo agli spacciatori e vengono incrementate per i componenti di associazioni criminali. Inoltre, viene soppressa l'ipotesi di recidiva in caso di tossicodipendenza e chi è inserito in una comunità di recupero può restarvi sebbene condannato ad una pena non superiore a sei anni di detenzione. I cardini del provvedimento sono il ruolo delle comunità di recupero, il rapporto tra pubblico e privato sociale nel recupero di tossicodipendenti e la previsione di un criterio certo per discriminare tra consumatore e spacciatore, assai importante per gli operatori, attraverso dei limiti dei principi attivi delle sostanze oltre i quali è possibile presumere la finalità di spaccio. Il tossicodipendente è pertanto considerato una persona da aiutare e da recuperare, per questo, pur rifiutando l'uso indiscriminato del metadone, non si sottovaluta l'importanza di un suo utilizzo scalare, mentre l'uso di droghe va prevenuto stimolando l'intervento delle famiglie e delle comunità che operano nel sociale. Di fronte alla finalità del recupero dei tossicodipendenti è necessario superare i preconcetti ideologici, che tra l'altro precludono una corretta valutazione degli interventi proposti, che non sono certo finalizzati alla carcerazione dei drogati, quanto piuttosto alla prevenzione del consumo di sostanze psicotrope ed a stimolare una collaborazione di tutti gli operatori del settore. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MARINO (*Misto-Com*). I Comuni italiani negheranno la fiducia ad un Governo che ha sistematicamente ignorato i requisiti di necessità, di urgenza, di specificità e di omogeneità dei decreti-legge e si è costantemente sottratto al confronto parlamentare. Disposizioni, ispirate al principio della tolleranza zero, che sopprimono improvvidamente la distinzione tra droghe leggere e pesanti e tra strutture di cura pubbliche e private, non mirano al recupero dei tossicodipendenti bensì ad una criminalizzazione di massa.

MALABARBA (*Misto-RC*). Rifondazione Comunista è schierata a fianco delle associazioni che pongono l'accento sul necessario supera-

mento di un'impostazione proibizionista, sulla non punibilità dell'uso di sostanze stupefacenti, su programmi di intervento rispettosi dell'autonomia delle persone, su una corretta informazione e su un rinnovato sistema di pubblici servizi, e voterà contro la fiducia, posta per realizzare un'operazione elettorale di stampo securitario.

BISCARDINI (*Misto-Rnp*). La Rosa nel pugno non voterà la fiducia posta su un provvedimento incostituzionale, varato sottraendo al Parlamento la possibilità di discutere e di approfondire la materia, ispirato ad una logica illiberale che sortirà drammatici effetti sociali e gravato dal sospetto di favorire gli interessi particolari di talune strutture private. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-Un*).

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Escogitando una procedura incostituzionale per pagare l'ultima cambiale ad Alleanza Nazionale, il Governo, cui il Gruppo Udeur negherà la fiducia, ha dato un'ennesima prova di fantasia antidemocratica che ha trovato un atteggiamento condiscendente da parte del Presidente del Senato.

LAURO (*Misto-CdL*). A nome del partito della Casa delle libertà, che si richiama ai valori liberaldemocratici alternativi a quelli della sinistra europea e aspira ad unire tutti i moderati italiani intorno ad un progetto di modernizzazione del Paese, è orgoglioso di accordare la fiducia al Governo.

MICHELINI (*Aut*). Il Gruppo è contrario ad un provvedimento sprovvisto del carattere d'urgenza, non adeguatamente quantificato sotto il profilo degli oneri finanziari, che interviene impositivamente nella materia delle tossicodipendenza e delle sostanze psicotrope senza coinvolgere le Regioni e senza salvaguardare le autonomie speciali.

BOCO (*Verdi-Un*). Il Presidente del Senato ha assecondato l'ulteriore atto di arroganza, rispondente a mere esigenze lobbistiche, del Governo, l'ennesima operazione di macelleria giuridica della maggioranza, che in materie come la legittima difesa e le tossicodipendenze si spinge fino al punto di giocare con la vita delle persone. Un provvedimento oscurantista che, in contrasto con gli orientamenti scientifici e gli indirizzi delle democrazie nordeuropee, abolisce la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, finirà per favorire il mercato degli stupefacenti e avrà effetti sociali e pedagogici devastanti.

Presidenza del presidente PERA

TIRELLI (*LP*). Le norme sulle tossicodipendenze sono state discusse per due anni nella competente Commissione, ove si è svolto un nutrito ciclo di audizioni che hanno coinvolto gli operatori del settore. Condividendo il principio della illiceità dell'uso delle droghe e la distinzione tra sanzioni penali e amministrative, la Lega voterà la fiducia al Governo, che ha avuto il coraggio di assumere una propria posizione, ma raccomanda attenzione in sede di attuazione e di applicazione della normativa. (*Applausi dai Gruppi LP e FI e del senatore Moncada*).

DANZI (*UDC*). Ringrazia il ministro Giovanardi per la perseveranza mostrata nel portare a buon fine la normativa in materia di sostanze stupefacenti quale ulteriore tassello di un percorso a difesa dei valori fondanti della vita su cui la maggioranza, e in particolare la sua parte politica, si sono battuti nel corso della legislatura. A tale sensibilità si contrappone la cultura manifestata dall'opposizione che, minimizzando l'uso delle droghe leggere, offre ai giovani un messaggio di società lassista così come, contrapponendosi pretestuosamente alla normativa, offende il lavoro coraggioso delle comunità di recupero e nega il dramma di migliaia di famiglie lasciate sole davanti al problema della droga. Assolvendo pertanto alle funzioni proprie di una classe politica dirigente responsabile, l'UDC voterà con convinzione la fiducia al Governo. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN. Congratulazioni*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Contrariamente a quanto affermato dal ministro Giovanardi, la proposta del Governo di introdurre lo stralcio della normativa Fini in materia di sostanze stupefacenti rappresenta una nuova tangibile espropriazione delle prerogative del Parlamento in quanto scardina il corretto *iter* di conversione di un provvedimento d'urgenza. La scelta del Governo infatti appare preordinata già in fase di emanazione del decreto-legge, come risulta dalla presenza di norme apparentemente estranee al nucleo fondamentale del provvedimento, quali quelle in materia di recidiva per i tossicodipendenti, su cui si è innescata la revisione della normativa sulle sostanze stupefacenti. Nel merito, peraltro, si introducono principi avversati da esperti ed operatori relativi all'estensione delle condotte penalmente rilevanti nonché all'equiparazione tra i vari tipi di droga, senza tener conto della diversa tossicità e del diverso grado di pericolosità sociale. Per tali motivi, la sua parte politica confermerà la sfiducia al Governo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

PEDRIZZI (AN). Di fronte alla drammatica questione droga, il Governo si assume le proprie responsabilità procedendo al varo della normativa Fini, in tal modo ottemperando agli accordi assunti nella conferenza di Palermo e ponendo fine all'ostruzionismo della sinistra che ne ha ostacolato l'esame in Commissione. In un contesto di complessiva condanna nei confronti del fenomeno droga, la normativa opera una opportuna distinzione tra i consumatori e gli spacciatori, secondo parametri definiti, riconosce la dignità del tossicodipendente, favorendo i percorsi di recupero e riafferma il ruolo determinante delle comunità quale cardine nell'azione di recupero. Si tratta pertanto di una normativa di alto valore culturale ed etico che qualifica la produzione normativa della legislatura e pertanto la sua parte politica voterà a favore della fiducia. (*Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Carrara e Guzzanti. Congratulazioni.*)

BRUTTI Massimo (DS-U). Pur manifestando un giudizio negativo sull'uso di sostanze stupefacenti, la risposta dello Stato non deve essere di natura ideologica e meramente repressiva, come quella che caratterizza invece la normativa Fini. Quanto mai deplorabile appare l'equiparazione tra le droghe pesanti e i derivati della cannabis che, anziché distogliere, rischia di favorire il passaggio dalle droghe leggere a quelle pesanti. Occorre invece in primo luogo procedere ad una distinzione netta tra lo spaccio e la commercializzazione da un lato e la detenzione per consumo personale dall'altro, evitando di determinare quantità fisse oltre le quali applicare le norme sanzionatorie al fine di valutare con una maggiore flessibilità la pericolosità dei comportamenti. Sarebbe inoltre auspicabile favorire scelte di recupero non coattive onde sostenere il tossicodipendente nel rafforzamento di un'autonoma personalità. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U.*)

Presidenza del vice presidente DINI

BOSCETTO (FI). Forza Italia esprimerà un convinto voto di fiducia. Alle importanti misure del decreto volte ad assumere 1.115 agenti di polizia per il contrasto al terrorismo, ad aumentare il personale dell'amministrazione civile dell'interno, a finanziare e coprire con un adeguato sistema di sicurezza le Olimpiadi invernali di Torino, ad adeguare il Fondo per le vittime dell'usura, nonché a quelle in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero, si aggiungono infatti le coerenti ed importantissime norme in materia di tossicodipendenza. L'inserimento di tali norme appare corretto da un punto di vista procedurale in quanto trae origine dalla presenza nel testo originario del decreto-legge, così come riportato dal titolo, di modifiche alla legge ex Cirielli in materia di recupero di detenuti tossicodipendenti. Viene affermato l'importante

principio che l'uso di droghe non può mai essere considerato lecito e si danno indicazioni che consentiranno di superare le incertezze che in sede giurisprudenziale hanno condotto ad evidenti disparità di trattamento nella definizione della cosiddetta modica quantità. Le critiche avanzate dall'opposizione non appaiono convincenti, giacché anche il vigente testo unico ricorre ad un decreto ministeriale per la definizione delle quantità di sostanze stupefacenti determinanti per la punibilità del tossicodipendente e le sanzioni amministrative individuate ricalcano quelle già previste, ma con l'ulteriore garanzia fornita dall'intervento del giudice di pace. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Procede alla votazione.

Seguono le operazioni di voto.

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3716 di conversione del decreto-legge n. 272, sul quale il Governo ha posto la fiducia, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. Pertanto, tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge nonché l'ordine del giorno G1 risultano preclusi. Conseguentemente il titolo del decreto-legge si intende integrato con le seguenti parole: «e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica che è stato presentato il disegno di legge n. 3756, di conversione del decreto-legge n. 19, del 25 gennaio 2006, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale.

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

MALAN (FI). Propone l'inversione dell'ordine del giorno per anticipare l'incardinamento del disegno di legge n. 3660 sull'accesso alle cariche elettive parlamentari e l'esame del Documento della Giunta delle elezioni delle immunità parlamentari relativo al senatore Vizzini, che riveste carattere d'urgenza.

MACONI (*DS-U*). È contrario alla proposta del senatore Malan, che contraddice l'unanime decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo e che dimostra ancora una volta la volontà della maggioranza di imporre al Parlamento i propri interessi di parte, dopo avere assunto decisioni schizofreniche sul disegno di legge sulle quote rosa.

SCHIFANI (*FI*). Smentisce l'interpretazione che il senatore Maconi ha fornito della discussione svoltasi ieri nella Conferenza dei Capigruppo, dove la maggioranza ha ribadito l'unanime volontà di incardinare nella giornata di giovedì il disegno di legge sulla rappresentanza parlamentare, rifiutando la richiesta dei Gruppi di opposizione di subordinare tale risultato ad una riconsiderazione dell'intero calendario. Poiché altri senatori hanno avanzato richiesta di intervenire, invita la Presidenza a rispettare l'articolo 56 del Regolamento, che sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno prevede un intervento a favore ed uno contro.

PRESIDENTE. In considerazione della rilevanza della questione, concede la parola per un breve intervento anche ai senatori Manzione e Boco, che ne hanno fatto richiesta. (*Proteste dai Gruppi FI, AN, UDC e LP*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Sono inaccettabili i continui ripensamenti della maggioranza sul problema delle rappresentanza femminile; tuttavia, coerentemente con la posizione assunta in precedenza, è favorevole alla proposta di inversione dell'ordine del giorno, anche per consentire di affrontare la questione relativa al senatore Vizzini.

BOCO (*Verdi-Un*). Il Gruppo è favorevole alla proposta del senatore Malan, sfidando la maggioranza a votare quanto prima possibile il provvedimento sulle quote rosa.

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), approva la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Malan.

Discussione dei disegni di legge:

(3660) Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

(1732) DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

(2080) DENTAMARO ed altri. – *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive* (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

(2598) ALBERTI CASELLATI. – *Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale* (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

(3051) Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

(3652) DATO. – *Norme per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive* (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

PASTORE (FI). Riferisce sui lavori svolti a seguito del rinvio dei disegni di legge in Commissione.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e ne rinvia lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Carlo Vizzini

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici del senatore Carlo Vizzini, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

PIROVANO, *f. f. relatore*. La richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici è stata avanzata dalla Procura della Repubblica di Palermo a seguito della denuncia da parte del senatore Vizzini, di minacce di morte

pervenutegli telefonicamente ad opera di uno sconosciuto nella serata del 2 gennaio 2006.

CONSOLO (AN). Il Gruppo conferma il voto favorevole espresso in Giunta, perché la richiesta è nell'interesse del parlamentare.

MANZIONE (Mar-DL-U). Il Gruppo voterà a favore di un'autorizzazione che costituisce un atto dovuto, in quanto è stato lo stesso senatore Vizzini a denunciare le minacce pervenutegli, a seguito delle quali l'autorità giudiziaria ha richiesto l'acquisizione dei tabulati telefonici.

Il Senato approva la proposta della Giunta.

Richiamo al Regolamento

PETRINI (Mar-DL-U). Stigmatizza la volontà testè manifestata dalla maggioranza di non consentire a tutti i Gruppi parlamentari di intervenire sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno, benché l'articolo 92 del Regolamento conceda al Presidente tale facoltà, valutata l'importanza della questione.

PRESIDENTE. È sulla base di tale norma che la Presidenza ha concesso la parola ai senatori Boco e Manzione.

Sulla Giornata della Memoria

PIANETTA (FI). Per ricordare la Giornata della Memoria che si celebrerà domani, segnala l'iniziativa del Comune di Segrate che con venti rose bianche ha voluto ricordare la tragica vicenda di venti bambini ebrei trasportati nei lager nazisti e uccisi, dopo inaudite ed inutili sofferenze. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Basso).*

PRESIDENTE. La Presidenza si associa ai sentimenti espressi dal senatore Pianetta. Sospende quindi la seduta, che riprenderà alle ore 16 per lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo.

La seduta, sospesa alle ore 15,29, è ripresa alle ore 16,03.

Presidenza del vice presidente MORO

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Dà la parola al rappresentante del Governo per rispondere all'interrogazione 3-02444 sulla criminalità nell'Alto Milanese.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Premesso che il fenomeno delle rapine in abitazione è attentamente monitorato e che gli eventi delittuosi più gravi sono riconducibili all'attività di gruppi criminali generalmente composti da extracomunitari, ricorda la recente approvazione della legge in materia di diritto all'autotutela, enumera le iniziative assunte per rendere più efficace il coordinamento operativo tra le Forze dell'ordine, per potenziare le attività di investigazione, di prevenzione e di contrasto, per incrementare i servizi notturni, e illustra dettagliatamente i risultati di una recente operazione anticrimine. Precisa quindi che la notizia della rapina del comune di Magnago, menzionata dall'interrogante, è stata diffusa da organi della stampa locale secondo le normali procedure e l'esito delle indagini ancora in corso è stato riferito alla competente autorità giudiziaria.

SERVELLO (AN). Consapevole del numero crescente di rapine avvenute nell'Alto Milanese e della diffusione di una criminalità alimentata da disoccupati di origini extracomunitarie, ha presentato diversi atti di sindacato ispettivo per sollecitare interventi più articolati e incisivi, volti a rendere più stabile, consistente ed estesa la presenza delle Forze dell'ordine sul territorio, e ha rappresentato in ripetute occasioni l'esigenza, che non è stata adeguatamente soddisfatta, di aumentare le stazioni dei carabinieri e l'attività notturna delle squadre mobili.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00816, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, sull'interpretazione della nuova legge elettorale.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Le recenti modifiche apportate alla legge elettorale hanno compromesso il diritto delle forze politiche di partecipare alle elezioni in condizioni di parità e, per attenuare le più vistose discriminazioni a danno di partiti di lunga tradizione, è stata recentemente approvata una norma che dimezza le sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di candidati. Sarebbe opportuno però che il Governo chiarisca che la riduzione del 50 per cento delle sottoscrizioni è riferita al solo numero minimo di firme, comunichi quali sono le liste esentate dalla

raccolta delle firme e precisi l'esatta interpretazione da dare alle norme relative ai contrassegni elettorali ai fini dell'inequivocabile individuazione degli elementi di continuità sostanziale nell'identificazione delle forze politiche.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'eventuale attività di carattere interpretativo in merito alla locuzione «contrassegno identico» è demandata agli appositi uffici centrali circoscrizionali per la Camera e agli uffici elettorali regionali per il Senato e non potrà dunque essere svolta in sede di adeguamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994. Quanto ai soggetti effettivamente abilitati e preposti all'autenticazione delle firme, la normativa vigente rinvia a quelli specificamente elencati all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 per entrambe le Camere e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003 per quanto riguarda le liste nella Circoscrizione estero. In ordine al ridimensionamento delle sottoscrizioni delle liste recentemente approvato è da intendersi riferito sia al numero minimo previsto che al massimo.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). In merito a tale ultima questione secondo la sentenza della Corte di cassazione del 26 febbraio 1994 il ridimensionamento è da riferirsi al numero minimo. In ordine alla questione della sottoscrizione delle liste continuano a prevalere nella maggioranza interessi di mero calcolo elettorale che si traducono in un atteggiamento discriminatorio immotivato nei confronti, ad esempio, della sua parte politica, costretta alla sottoscrizione nonostante il simbolo presentato per le prossime elezioni politiche sia sostanzialmente analogo a quello presentato per l'elezione del Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Comunica che le interrogazioni 3-02409 e 3-02450 sono state trasformate nelle interrogazioni a richiesta di risposta scritta 4-10069 e 4-10070. L'interrogazione 3-02380 sarà trattata in altra data. Dà annuncio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 31 gennaio.

La seduta termina alle ore 16,36.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Sull'ordine dei lavori

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, innanzitutto buongiorno, è sempre un piacere iniziare i lavori con lei; buongiorno ai colleghi e al rappresentante del Governo che non c'è.

Signor Presidente, è fisiologico che a fine legislatura accada che l'ordine dei lavori dell'Aula in qualche modo tenga conto delle richieste che intervengono all'ultimo momento ed è successo anche in questo caso. Certo, non è fisiologico che ci siano provvedimenti che entrano ed escono dall'ordine del giorno nello stesso giorno, ma ciò attiene a valutazioni politiche che evito di fare in questo momento.

La richiesta è molto semplice. Noi vorremmo essere capaci, proprio per l'ordinato svolgimento dei lavori, di operare una prognosi dei provvedimenti che potremo esaminare, anche per indicare ai colleghi la necessità di rimanere.

Mi spiego. Al terzo punto dell'ordine del giorno, per esempio, è iscritto il provvedimento sulle quota rosa, che è stato affrontato solo preliminarmente e sul quale ci dovrebbe essere poi, eventualmente, la discussione. Allora vorremmo sapere se la prognosi (che si basa pure sugli interventi previsti, i quali lasciano intendere che, grosso modo, la chiama per la fiducia avverrà intorno alle ore 13,30) è nel senso di ritenere che potranno essere svolti i provvedimenti che seguono quello sul quale è stata posta la fiducia – mi riferisco ai provvedimenti sul condominio e sulle quota rosa – oppure no.

Faccio questa domanda solo per mettere in condizione i colleghi, perlomeno quelli interessati ai singoli provvedimenti, di rimanere in Aula. Quindi, in questa logica mi permetto di chiedere, se è possibile farlo, una previsione che consenta a tutti di sapere quali saranno i tempi e gli argomenti che riusciremo a trattare.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, non posso fare una prognosi. Posso fare soltanto una diagnosi, e la diagnosi è quella del calendario approvato dalla Conferenza dei Capigruppo e dall'Assemblea, che prevede la scansione di provvedimenti a partire dalla discussione sul voto di fiducia al Governo questa mattina. Seguono nell'ordine, così come sono stati fissati, tutti gli altri provvedimenti.

Per la seduta di oggi è previsto l'inizio alle ore 9,30 e non è previsto un termine di chiusura. Lei capisce che non posso fare una prognosi; so quali sono i provvedimenti che seguono poiché sono quelli decisi dall'Assemblea. Mi pare che il successivo sia quello relativo al condominio, poi si prosegue secondo l'ordine fissato.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, è stato molto chiaro, come sempre.

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare all'esame del primo punto dell'ordine del giorno ma, non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente, sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,09).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (Relazione orale) (ore 10,09)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3716.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3716.

Le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo circa l'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia sono state già comunicate direttamente ai vari Gruppi parlamentari.

Chiedo al senatore Azzollini di informare l'Assemblea del dibattito che si è svolto presso la Commissione bilancio sui profili di copertura del maxiemendamento, presentato dal Governo. Subito dopo avrà inizio la discussione sulla questione di fiducia.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, adempiendo a quanto la sua comunicazione ha richiesto alla 5a Commissione, ci siamo riuniti per riferire in Aula sui profili finanziari. A questo proposito vorrei porre una questione preliminare che probabilmente risolve buona parte dei problemi oggetto di discussione.

La Commissione bilancio, prima della presentazione del maxiemendamento, aveva a lungo discusso sul testo del provvedimento e formulato due condizioni, ex articolo 81; per la verità, si trattava di una soltanto articolata in due precise indicazioni che erano state anche condivise dal Governo in sede di Commissione bilancio attenendo un profilo di rilievo. Probabilmente, però, al momento della presentazione del testo queste due indicazioni non sono state recepite; sono, per così dire, rimaste nella penna. Le ribadisco, pertanto, in questa sede, in modo che il rappresentante del Governo possa esprimere preliminarmente la sua opinione al riguardo giacché ritengo si sia trattato di una mera dimenticanza.

Il nostro parere si riferiva all'introduzione di un limite massimo di spesa, per quanto riguarda l'articolo 1, e alla conseguente soppressione della clausola di invarianza, di cui al comma 5 del medesimo articolo 1. Tale soppressione appare come una conseguenza della prima modifica. Si era discusso a lungo sul punto e il Governo aveva accettato queste due condizioni. Pertanto, prima di proseguire, volevo chiedere preliminarmente se il Governo conferma la possibilità di integrare il testo su cui ha posto la fiducia con queste due condizioni di immediata trascrivibilità, le quali possono indicare con più fedeltà l'intenzione stessa del Governo accuratamente manifestata in sede di Commissione bilancio.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ringraziando il Presidente della Commissione bilancio, il Governo conferma che aveva già accolto nella Commissione competente queste condizioni, che erano state poste all'articolo 1 del testo originario, e non ha difficoltà a confermarlo in questa sede, immaginando che tale testo, nella fretta e nell'articolazione abbastanza ampia dell'intero maxiemendamento, sia frutto di una stesura antecedente rispetto all'aver accettato le suddette condizioni.

PRESIDENTE. Ciò significa che il testo si deve intendere come modificato con l'introduzione del massimo limite di spesa?

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, tecnicamente e precisamente il testo andrebbe modificato in questo senso: all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «limite di spesa» inserire la parola «massimo», quindi si stabilisce un limite massimo di spesa; in secondo luogo, sopprimere il comma 5 dell'articolo 1.

Queste, tecnicamente, sono le due condizioni e chiedo che il Governo confermi che siano esattamente quelle.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, sono esattamente queste.

AZZOLLINI (FI). Ringrazio il Governo e la Presidenza per averci consentito questa puntualizzazione che mi pare vada esattamente nel senso della funzione richiestaci in sede di questione di fiducia e vado avanti rapidamente sugli altri punti.

A proposito dell'articolo 1-bis erano emerse delle osservazioni da parte della Commissione, oggi ripetute dal senatore Morando, su alcune norme riguardanti la disponibilità di fondi di bilancio che non sono (a detta del senatore Morando ma, direi, anche sul piano generale ciò è il

frutto di una consolidata opinione delle Commissioni bilancio) perfettamente aderenti alla tecnica e alla legge di contabilità.

Per quanto riguarda invece l'articolo 1-ter sia per gli emendamenti 2.1 e 3.1 del relatore sia per gli articoli 4-*quater*, 4-*duodecies*, 4-*quaterdecies*, 4-*quinquiesdecies* c'erano delle osservazioni che afferivano alla richiesta di un asseveramento della congruità della copertura finanziaria, della sussistenza e della disponibilità delle risorse richiamate e, in proposito, il Governo è stato esplicito, confermando sia la congruità delle coperture sia l'esistenza delle risorse richiamate.

Voglio fare un'ulteriore osservazione: non si tratta del testo della legge, ma della relazione tecnica, comunque anche questo risulta utile per mettere il Parlamento nelle condizioni di lavorare al meglio. La relazione tecnica probabilmente manca di una tabella – non è la legge, quindi non ci sono problemi sulla fiducia – che viene richiamata. Chiediamo al Governo sempre in questa occasione di porre il Parlamento, in particolare la Presidenza del Senato, nelle condizioni di lavorare al meglio, perché il nostro è un supporto che speriamo risulti utile per il Parlamento intero; quindi, in questi casi, è opportuno verificare. Si tratta di una tabella che peraltro si capisce bene, è esistente ed argomentata, ma è necessario accluderla anche fisicamente al provvedimento per poterne discutere. Dicevo però che su questo il Governo ha asseverato la sussistenza delle risorse e la congruità della copertura finanziaria.

Si è poi sviluppata una discussione che ha visto partecipi molti senatori della maggioranza e dell'opposizione, che si è incentrata sulle questioni riguardanti le tossicodipendenze che potrebbero far aumentare le necessità del Fondo sanitario nazionale.

Come sappiamo, questa è una posta particolarmente rilevante del bilancio, che aumenta significativamente di anno in anno e dunque la preoccupazione della Commissione, quando si approvano le norme, è che i presidi di natura finanziaria siano efficaci. Il dibattito, comunque, si è svolto in maniera puntuale. Alle preoccupazioni evidenziate dai senatori dell'opposizione sono seguite risposte altrettanto importanti da parte dei senatori della maggioranza, che però non attenevano a specifici profili di copertura, quanto piuttosto a questioni di carattere generale che pure fanno parte dell'oggetto specifico della nostra riunione.

Ciò che voglio dire è che esse non sollevano specifiche questioni relative all'articolo 81 della Costituzione e che si tratta di preoccupazioni di carattere più generale che bene ha fatto la Commissione bilancio a porre, per l'insieme della manovra e non per il provvedimento in sé che, invece, sotto questi profili – come abbiamo potuto osservare – ha un'analogia molto forte con la legislazione vigente e perciò pone minori problemi di natura finanziaria; certamente non ne pone sotto il profilo dell'articolo 81 che qui specificamente interessa.

Questo, signor Presidente, è stato l'esito della nostra riflessione e del nostro parere. Accogliamo davvero positivamente l'accettazione da parte del Governo della nostra condizione, dando così prova significativa del rispetto dell'accordo tra Governo e Parlamento. Per il resto, credo che il di-

battito sia stato utile per tranquillizzare l'Assemblea sugli aspetti di copertura specifici del provvedimento.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, desidero svolgere un'osservazione di carattere generale ed una più puntuale a proposito del testo che ci è stato presentato sotto il profilo della copertura finanziaria.

È noto a lei, signor Presidente, e ai colleghi – ma in particolare a lei perché ha preso un'iniziativa su questo versante che apprezziamo ed abbiamo apprezzato anche in questa circostanza – che il sistema di verifica parlamentare del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, presenta una falla nei nostri Regolamenti quando il Governo appone su di un testo di legge che solleva problemi di carattere finanziario la questione di fiducia.

I colleghi sanno che quando nell'attività legislativa normale si pone un problema di corretta copertura finanziaria di una legge, la Commissione bilancio, quando esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, introduce nella procedura legislativa un vincolo particolarmente stringente: la norma è improcedibile e l'Assemblea del Senato non può decidere su di essa positivamente se non dopo aver promosso una votazione particolarmente aggravata sotto il profilo delle condizioni e delle procedure con cui si determina. Ciò consente una forte tutela del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione in capo al pronunciamento della Commissione bilancio.

Quando il Governo pone la questione di fiducia su un provvedimento, questa procedura viene completamente sorpassata, il che determina la possibilità che il Governo, attraverso il meccanismo dell'apposizione della questione di fiducia, si permetta di obbligare la sua maggioranza a votare positivamente su di un testo che la sua stessa maggioranza può ritenere essere parzialmente scoperto, essendo del tutto evidente che la maggioranza non intende determinare la crisi di Governo (cioè non votare la fiducia) soltanto per determinare una positiva tutela dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

In buona sostanza, la maggioranza viene coartata, in questo caso quando non ci sia da parte della norma su cui è stata posta la questione di fiducia una corretta copertura, viene in qualche misura spinta a votare positivamente malgrado ritenga che la norma in votazione presenti problemi seri di corretta copertura finanziaria.

In questo caso, signor Presidente, abbiamo appena provveduto a non creare un precedente che rendesse questa falla addirittura macroscopica, perché sul testo originario di questo provvedimento la Commissione bilancio, con un voto che ha visto assolutamente concordi maggioranza e opposizione, aveva formulato due condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, di modificazione del testo per poter esprimere il suo nulla osta all'ulteriore procedimento legislativo sul testo stesso.

Il Governo, apponendo la questione di fiducia, non aveva rispettato quelle due condizioni, risultando a quel punto chiarissimo che il Parlamento, attraverso la Commissione bilancio del Senato, si era pronunciato nettamente circa il mancato rispetto.

Prendo atto che, con uno strappo regolamentare piuttosto significativo, ma a fin di bene, si è questa mattina provveduto, su iniziativa della Presidenza, a porre rimedio, almeno parzialmente, a questo, che avrebbe costituito un precedente veramente clamoroso.

Tuttavia, i problemi non sono perfettamente risolti, signor Presidente, e termino, perché vengo alle osservazioni puntuali. La prima è stata già richiamata dal Presidente: quando si appone la questione di fiducia su provvedimenti che hanno profilo finanziario significativo – e questo ce l'ha – è necessario che il Governo abbia almeno grande cura nel predisporre la relazione tecnica sul testo, in maniera tale che se non altro il Parlamento, in questo caso il Senato, possa deliberare con piena cognizione di causa.

Per tutta risposta, di fronte a questa esigenza il Governo presenta una relazione tecnica – lo segnala puntualmente la Presidenza – che al riferimento «articolo 4-*duodeces*» della relazione tecnica (prima pagina del testo al nostro esame), alla lettera *a*) recita: «(...) un andamento storico pari a circa 1.355.000 euro per l'anno 2005 come illustrato dalla tabella seguente». Perfetto, peccato che la «tabella seguente» non ci sia, con la impossibilità materiale del Senato di considerare se questa indicazione di spesa abbia un qualche fondamento nell'andamento reale della spesa del 2005 oppure no.

Credo che tutto ciò sia abbastanza clamoroso, perché se si presenta la relazione tecnica dicendo che si allega una tabella, poi non la si mette e questa tabella continua a non comparire, francamente credo che si sia in presenza di una sciatteria e di un comportamento del Governo veramente inaccettabile che, a mio avviso, andrebbe esplicitamente censurato anche in quest'Aula.

Ma, ciò che è più grave, signor Presidente, è che il Governo ha inserito nel testo l'articolo 1-*bis* al nostro esame. Cari colleghi, signor Presidente, mi limiterò a leggerlo: «1. Le somme del Fondo unificato di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura (...)».

Ora, signor Presidente, lei sa qual è il fondamento della norma di contabilità: nel corso dell'anno, a fronte di una previsione di spesa Unità previsionale di base per Unità previsionale di base, si determina la spesa tendenzialmente secondo le previsioni. Ci sono Unità previsionali di base in cui la spesa effettiva raggiunge e supera la previsione di spesa e questo diventa tollerabile, nell'equilibrio complessivo del bilancio, perché ci sono altre Unità previsionali di base in cui la spesa non raggiunge mai il tetto previsto.

Alla fine dell'anno, naturalmente, a fronte di eccedenze di spesa in certe Unità previsionali di base, si determinano economie di spesa in altre Unità previsionali di base. L'equilibrio nella gestione del bilancio si fonda sul presupposto che non sia possibile spendere tutto quello che si può spendere per una Unità previsionale di base. In altre parole, capita di spendere più del previsto sull'Unità previsionale di base A e poi, alla fine dell'anno, si vede se nella Unità previsionale di base B non si è speso tutto quello che c'era, provvedendo a spenderlo. Il risultato è che si potrebbero determinare in capo d'anno solo eccedenze di spesa e mai risparmi.

La norma di contabilità che abbiamo modificato nel 1997 è stata modificata esplicitamente per vietare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che si possa procedere in questo modo, perché è chiaro che così si dà un vero e proprio assalto al bilancio dello Stato.

Quindi, la norma contenuta nell'articolo 1-*bis* non è contraria alla legge di contabilità perché lo afferma il senatore Morando, ma perché non c'è barba d'uomo che possa sostenere il contrario: è una violazione tanto patente da risultare clamorosa! Ora, noi non ci possiamo mettere rimedio, perché è stata presentata nell'ambito di una questione di fiducia; è chiaro che la Commissione bilancio su di essa si sarebbe pronunciata all'unanimità per un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, perché – ripeto – non c'è discussione possibile su una norma di questo tipo. Ci troviamo invece in presenza del fatto che il provvedimento contiene una violazione aperta della legge di contabilità e tra qualche ora la maggioranza confermerà la sua fiducia nei confronti del Governo e il provvedimento verrà approvato.

Attenzione, però, signori del Governo: la violazione è talmente grave che chi deve provvedere potrebbe provvedere di conseguenza! (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*).

PRESIDENTE. Senatore Morando, dal punto di vista generale lei ha riassunto correttamente la questione: c'è una falla nel Regolamento che riguarda ciò che accade dopo che il Governo ha posto la questione di fiducia su un testo. Lei ha ricordato correttamente che, per cercare di superare tale falla, in questa legislatura ci siamo inventati una procedura che, almeno nel caso di stamattina, ha consentito di correggere un errore.

Su una delle questioni particolari che ha sollevato, mi rendo conto di ciò che è accaduto e voglio esprimere rammarico per il fatto che, o per fretta – non so cosa sia accaduto – o per scarsa attenzione o per qualche altro motivo, il Governo non ha posto il Senato nelle condizioni di conoscere meglio, tramite relazione, il testo affinché questo ramo del Parlamento potesse deliberare meglio: «conoscere per deliberare» era la massima di un vecchio filosofo. Questo non è accaduto e io posso soltanto prenderne atto.

Resta, però, il problema della falla. Mi auguro che il prossimo Senato voglia provvedere, ma è un problema non facile, perché quando il Governo pone la questione di fiducia, cioè della sua sussistenza, questo di-

venta praticamente tombale: il Governo è soltanto nelle mani dell'Assemblea che può dire «sì» o «no».

Dichiaro ora aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, colleghi, è proprio vero che non c'è limite al peggio. La scorrettezza istituzionale e costituzionale del Governo nell'inserire questo pacchetto di norme in materia di sostanze stupefacenti nel provvedimento sulle Olimpiadi di Torino tocca veramente un limite che pensavo non dovesse mai essere raggiunto.

Debbo altresì lamentarmi, signor Presidente, con rispetto ma con altrettanta fermezza, della supina condiscendenza con la quale la Presidenza del Senato non ha espunto degli emendamenti palesemente inammissibili per una serie di ragioni che andrò ad esporre.

Su questo stralcio – che in realtà stralcio non è, ma è il trasferimento della sostanza della proposta Fini nel decreto – non vi era nessuna necessità ed urgenza. È agli atti del Senato la circostanza che l'ultima riunione delle Commissioni riunite sanità e giustizia, presiedute – mi fa piacere ricordare – signorilmente dal senatore Tomassini, è del 25 maggio 2005. Prima di quell'ultima seduta, prima che questa legge si sprofondasse – per citare Edgar Allan Poe – in un pozzo del Maelstrom, era intervenuto in Commissione un dibattito aspro ma anche alto.

Vi era stata, infatti, una numerosa serie di audizioni di consulenti indicati da una parte e dall'altra. Debbo anche dire che i pareri espressi dai consulenti convincevano su alcuni punti fondamentali della legislazione in materia di sostanze stupefacenti, in particolare sulla sostanziale differenza della sostanza stupefacente *hashish* dalle altre e in particolare, altresì, sulla questione che la commissione di un fatto da parte di un tossicodipendente non poteva non essere valutata come una forte, forte, forte diminuzione di responsabilità. Questi erano i punti cui si era pervenuti non attraverso le chiacchiere, ma attraverso l'audizione di consulenti seri citati da una parte e dall'altra.

Il 25 maggio questo testo di legge sprofonda in un buco senza fondo. Viene riesumato, nella seduta del 23 dicembre 2005, da una richiesta del Governo di stralciarne le norme più significative. Non parliamo di stralcio: lo stralcio è un qualcosa che separa una piccola parte. Qui è sostanzialmente la legge Fini che viene, diciamo così, stralciata nella sua sostanza e nel suo merito.

Dov'è la necessità e l'urgenza, se le Commissioni riunite sono state ferme dal 25 maggio ad oggi, signor Presidente e signori colleghi? Dov'è? Come potrà, chiunque abbia il compito di verificare questa necessità ed urgenza, dire che qui non c'è stata una patente violazione di questo principio per i decreti-legge?

Con questa operazione di stralcio, signor rappresentante del Governo, si è offeso il Parlamento, nello specifico, attraverso un'offesa alle Commissioni riunite sanità e giustizia. Si è offeso il Parlamento attraverso una discussione che non ci sarà su un problema sociale di gravità estrema

e che vede impegnati scienziati, giuristi e operatori sul campo in un dibattito serio all'interno del Paese. Non si risolvono i problemi con il voto di fiducia. Non si risolvono!

Presidenza del vice presidente SALVI

(Segue ZANCAN). Allora, se manca la necessità e l'urgenza, signori colleghi, manca soprattutto la pertinenza. Ma non è mica possibile che il testo della legge sulla droga finisca nel decreto sulle Olimpiadi! Non è possibile!

Divento indignato, come senatore eletto a Torino, che si faccia l'estremo *vulnus* a quella festa congiunta di tutti gli italiani, quella festa di sport che sono le Olimpiadi e che Torino si appresta a vivere con passione, competenza ed entusiasmo. Ma possiamo, attraverso il voto di fiducia, costringere ad un voto contrario sulle ultime norme in materia di Olimpiadi che si sarebbero rese necessarie?

Non c'è nessuna pertinenza, signor Sottosegretario. Voi avete lasciato la traccia, come i ladri che vanno a fare un sopralluogo preventivo; avete lasciato traccia della vostra rapina perché avete inserito, sin da subito, l'articolo 4 – avete fatto un sopralluogo e poi avete lasciato le tracce sul posto – in cui avete introdotto le norme sul recupero dei tossicodipendenti che non c'entravano nulla. Poi, agganciandovi a questo, avete inserito la sostanza legislativa in materia di sostanze stupefacenti.

Signor Ministro, signori colleghi, il Governo si è comportato esattamente come quegli automobilisti che, avendo davanti a sé in corsia giustamente preferenziale un'ambulanza, si sono accodati senza averne titolo, anzi sono saliti sull'ambulanza; qui, sapendo che il decreto sulle Olimpiadi aveva una corsia preferenziale, che non poteva non trovare la condivisione di tutto il Senato, hanno inserito una norma assolutamente discutibile e sbagliata e così sono saliti in modo indebito sull'ambulanza da ladri delle precedenze e dei passaggi! Ma com'è possibile che non ci rendiamo conto che una norma che ha suscitato un civile dibattito nel Paese, una serie innumerevole di congressi, di riunioni, sale all'ultimo momento sull'ambulanza per le Olimpiadi perché le norme riguardo a questo evento erano necessarie?

Sono indignato. Ripeto al Senato della Repubblica che l'unica pertinenza che vedo, come ho già detto, è il fatto che la cocaina si chiama in gergo «neve». Questa – ripeto – è l'unica possibile pertinenza. Voi state rovinando, con questa legge, non soltanto la legislazione in materia di sostanze stupefacenti, ma una bella festa di tutto il popolo italiano, chiamandoci a contrapporci nel voto di fiducia. Com'è possibile che non capiate le reazioni che suscitate in questa congiunta festa di popolo che sono le Olimpiadi?

E vengo al merito di questo velenoso paguro bernardo che avete collocato sulla schiena delle due, tre norme necessarie per le Olimpiadi: avete messo tutta la vostra filosofia errata in questo; avete anzitutto deciso che qualsiasi sostanza stupefacente deve avere identica sanzione: siete contro tutto il mondo scientifico di tutti i Paesi del mondo; non avete nessuno dalla vostra parte.

Lasciamo stare se debba o non debba essere punito il commercio di *hashish*, ma che non vi sia differenza non lo sostiene nessuno, signor Sottosegretario! State creando un altro *tsunami* giudiziario, con il quale manderete dei giovani in galera per spaccio di piccoli quantitativi di *hashish*. Voi trattate identicamente delle situazioni assolutamente diverse; avete equiparato e parificato il commercio di eroina a quello della *cannabis*, la cocaina all'*ecstasy*, il consumo occasionale a quello ripetuto e dipendente dallo spaccio e consumo condiviso.

Come sempre, fate di ogni erba un fascio e agire in questo modo – senza che qualcuno si azzardi a fare un gioco di parole su questo – è il modo peggiore di legiferare. Il legislatore non va giù con la mannaia: distingue situazioni da situazioni e provvede rispetto a situazioni specifiche. Accentuare un regime sanzionatorio già severo, con una pena da sei a venti anni (la pena minima di sei anni è nettamente superiore a quella prevista per i bancarottieri, per i corruttori, i peculatori, i personaggi, cioè, che avete difeso nel corso di tutta la legislatura) significa picchiare duro su un ragazzo di vent'anni che dà via 15 grammi di *hashish*.

Picchiamo duro, signor Sottosegretario! Non mi faccia dei gesti, per favore! Sono sul campo come lo è stato lei, ma lei ha dimenticato di stare sul campo giudiziario? Lei sa che per l'ennesima volta voleranno gli stracci...

BALBONI (AN). Ma guarda la legge!

ZANCAN (Verdi-Un). Caro collega, siamo tutti d'accordo sulla sanzione per coloro che approfittano della necessità della tossicodipendenza. Se vogliamo, aumentiamo anche la pena, ma non andiamo ad incidere sulla sanzione di chi è vittima due volte, della sua necessità e della sanzione penale.

In secondo luogo, l'uso di sostanze stupefacenti, signor Sottosegretario, non può essere punito: questo noi lo sappiamo perché c'è stata una volontà referendaria chiarissima; punire l'uso di sostanze stupefacenti significherebbe creare una disparità di trattamento con situazioni di dipendenze identiche, quale, per esempio, l'alcolismo. Se non sanzioniamo l'uso smodato e pericolosissimo di alcool dobbiamo altresì, per parità di trattamento, non sanzionare l'uso della sostanza stupefacente.

Voi, chiusi in un angolo dalla volontà referendaria, dalle sentenze della Corte costituzionale, siete usciti da questa chiusura, che vi danno la volontà popolare e le sentenze della Corte, e avete inserito le sanzioni amministrative per chi è meramente fruitore di sostanze stupefacenti. Si tratta di sanzioni amministrative gravissime, che, se venissero applicate,

trasformerebbero degli uomini liberi in liberti condizionati dalle sanzioni amministrative stesse.

Anziché tentare il recupero, voi tenterete la ghetizzazione, che è il modo sbagliato per risolvere questi problemi. Voi state tentando la ghetizzazione attraverso la sospensione della patente di guida, della licenza del porto d'armi, persino del passaporto: per quale motivo se un ragazzo fuma uno spinello non può poi andare a studiare in Inghilterra? Cosa c'entra? Spiegate mi la ragione. È prevista la sospensione del permesso di soggiorno e di ogni altro documento equipollente. Ma non basta, perché a vostra discrezione avete inserito una norma di una gravità assoluta che raccomandando all'attenzione dei pochi presenti e, come sempre, i pochi sono i migliori, come diceva già Stendhal: i pochi felici.

Mi riferisco alla norma contenuta nell'articolo 75-bis che prevede alcune misure se «possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica». Ma con quali criteri si valuterà il pericolo alla sicurezza pubblica? Chissà mai con quale criterio si può imporre l'obbligo di presentarsi due volte alla settimana alla Polizia di Stato, l'obbligo di rientrare nella propria abitazione ad una determinata ora, il divieto di frequentare determinati locali pubblici, il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza!

Il Governo sa quali problemi hanno i nostri giovani per riuscire ad entrare nel mondo del lavoro: lo sa o no che ormai si va a cercare lavoro con la mano tesa, perché il lavoro non c'è? E voi costringete i giovani a rimanere stabilmente nel loro luogo di residenza. Sarà poi necessaria una richiesta e una concessione per poter superare il suddetto divieto, avere ragioni che costituiscono eccezione rispetto al divieto stesso, come ragioni di studio o di lavoro.

Ma come possiamo pensare a queste eccezioni, che mettono il carro davanti ai buoi, ovvero fanno un *usteron proteron*, dato che i giovani vanno a cercarsi in giro il lavoro? Come farà un giovane di Poirino a andare a cercare il lavoro a Torino, signor Sottosegretario? Se non lo avrà già prima, chi gli riconoscerà l'eccezione per lavorare? Voi create una categoria di esclusi dalla società: a parole parlate del recupero, parlate di un reinserimento, ma nei fatti gli andate contro.

Avrei un'enormità di osservazioni da avanzare e lei, signor Sottosegretario, mi è testimone di ciò, perché in Commissione tutta l'opposizione ha prospettato una pluralità di osservazioni. Quando, per esempio, in materia di esecuzione, create una corsia preferenziale parlando dei «reati connessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente», per piacere, spiegate mi cosa vuol dire «connessi» allo stato di tossicodipendente! C'è un rapporto di causa-effetto? C'è un rapporto di contemporaneità? C'è un rapporto di conseguenza? Questo significa veramente creare norme sbagliate!

Se su un tema sul quale si è svolto un amplissimo dibattito si chiede la fiducia, andate pure avanti così! (*Richiami del Presidente*). Grazie, signor Presidente, sto concludendo. Per fortuna, la data fissata del 9 aprile è l'unica certezza ed è anche l'unica luce che ci conforta in questa chiusura di una legislatura che più indecentemente sbagliata, incostituzionale,

illegittima, istituzionalmente sbagliata non potrebbe essere! E sbagliata nel merito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrini. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'impianto teorico che pensatori illuministi settecenteschi ci hanno lasciato in eredità e sul quale abbiamo costruito le nostre democrazie continentali, vi è sicuramente un elemento strutturale di grande e rilevante sofferenza, cioè quello che pone una separazione tra il potere legislativo e il potere esecutivo.

Questa separazione era in quell'impianto addirittura ritenuta consustanziale all'esistenza stessa della democrazia, come ci ricorda bene l'articolo della prima Costituzione repubblicana francese, però quella separazione è sempre stata estremamente faticosa e sofferta.

Il motivo di questo risiede sicuramente nel fatto che la legge, da allora ad oggi, ha cambiato in gran parte la sua funzione e il suo aspetto.

Allora era soprattutto lo strumento con il quale si affermavano dei principi e dei diritti che erano di indirizzo e ancor più di limite all'esercizio del potere esecutivo, che viveva sottomesso a quella legge.

Nel tempo la legge ha assunto un aspetto diverso: nella degenerazione anche positivista del diritto, è diventata uno strumento essenziale all'azione del Governo. Una legge che incide in tutti i rapporti sociali, economici, finanziari e diventa soprattutto comando, è necessariamente una legge che serve all'esecutivo come strumento per la sua funzione.

Si è creato quindi un terreno di sovrapposizione inestricabile fra quelle che erano le funzioni dell'organo legislativo e quelle che erano le funzioni dell'organo esecutivo, con l'inevitabile tentazione dell'uno di usurpare la funzione dell'altro.

Questa sovrapposizione noi l'abbiamo risolta ormai nel modo più drastico possibile: abbiamo trasferito, delegato in modo completo la funzione legislativa all'organo esecutivo. La trasformazione è avvenuta repentinamente negli ultimi anni, quasi senza che ce ne rendessimo conto, ma ormai è assolutamente palese e manifesta.

Nel 1996, quando la Bicamerale iniziò la sua opera immaginandosi una revisione costituzionale, essa nasceva nel Parlamento e il Governo si dichiarava volutamente estraneo a quell'azione di riforma. Oggi la riforma costituzionale è stata consumata su iniziativa e su proposta del Governo.

Al Parlamento rimangono soltanto le leggi istitutive delle giornate celebrative, la Giornata della memoria, la Festa dei nonni. Tutto il resto, dalla fecondazione assistita, alla riforma costituzionale, alle leggi sociali, è ormai in funzione dell'azione esecutiva. Che dire di questa trasformazione drammatica, signor Presidente? Non è la sola. Essa, infatti (la separazione tra potere legislativo ed esecutivo), si inserisce in un impianto teorico ancora più ampio: quello dello Stato di diritto.

Lo Stato di diritto è tale se il potere è sottomesso alla legge, se ha il controllo della legge. Si parte dal ciceroniano «*legum servi sumus, ut liberi esse possimus*» per arrivare al nocciolo duro del pensiero rousseauiano, che immaginava che non potesse esservi libertà se non nella subiezione alla legge ed essendo quindi affrancati dalla subiezione al volere dell'uomo. Era ben evidente a Rousseau la difficoltà di conciliare questo dualismo fra uomo e legge, dal momento che, non essendovi una fonte trascendente per la legge, era pur sempre l'uomo il facitore della legge. Ed infatti, Rousseau immaginava che le leggi fossero poche e potenzialmente immutabili.

Noi abbiamo tradotto questo principio innestando nei nostri Regolamenti e nelle nostre istituzioni delle procedure che sorvegliassero il processo legislativo rendendolo garante di questo principio di impersonalità. Ma quelle procedure oggi le abbiamo stravolte completamente e insieme alle procedure anche tutte le garanzie ad esse connesse. È evidente allora che nel momento in cui il potere esecutivo si è impossessato del potere legislativo e ha fatto *tabula rasa* di qualsiasi garanzia procedurale siamo nell'evidenza di un evento sovversivo dell'ordinamento democratico. Dobbiamo renderci conto di questo.

Che sia stata fatta strage di ogni procedura è assolutamente evidente. Abbiamo introdotto al voto di quest'Aula un intero impianto legislativo in una materia sociale di particolare rilevanza quale la tossicodipendenza, con risvolti penali di particolare rilievo e l'abbiamo introdotto attraverso un emendamento legato ad un decreto-legge che riguardava il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino. Si poteva immaginare uno stravolgimento più ampio e completo di questo, signor Presidente?

Avevamo denunciato ciò in tempi non sospetti, signor Presidente, ma ci è stato risposto che vi sono i precedenti. È curiosa la logica per cui un errore una volta commesso diventa legittimo e può essere commesso di nuovo in ogni altra situazione. È curiosa questa logica dei precedenti per cui ogni articolo regolamentare, una volta trasgredito, decade dal suo valore, non esiste più. Esso rimane scritto nel nostro Regolamento, ma come memoria storica, e non ha più un reale valore, perché c'è stata una volta in cui lo stesso articolo è stato trasgredito. È una logica davvero assurda, direi perversa.

Non sfugge a lei, signor Presidente, che in questo momento sta presiedendo l'Assemblea e non è direttamente responsabile di ciò, la responsabilità che la Presidenza ha nella degenerazione delle nostre istituzioni e nell'aver sovvertito ogni regola dell'ordinamento democratico? È una responsabilità evidente, ben presente nel nostro Regolamento. Le cito l'articolo 8 del Regolamento, relativo alle attribuzioni del Presidente. Tra queste vi è quella di giudicare la ricevibilità dei testi. È una delle specifiche attribuzioni che il nostro Regolamento assegna alla Presidenza e che quest'ultima non ha – colpevolmente e, ritengo, anche coscientemente – esercitato. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tempo che mi è stato concesso è molto esiguo e quindi mi soffermerò soltanto su un punto di questo provvedimento, lasciando ai colleghi, che già hanno parlato e che parleranno, l'esposizione sul complesso della normativa e sulla nostra opposizione che peraltro, in Commissione, abbiamo esposto con ampiezza.

Collegli, in questa legislatura che finalmente si avvia alla sua conclusione abbiamo assistito all'approvazione di un profluvio di leggi sulle quali abbiamo espresso, con tutta l'intelligenza critica di cui siamo stati capaci, la nostra ferma opposizione; talvolta abbiamo criticato norme per la loro incoerenza e asistemacità, tal altra per l'evidente incongruenza con le esigenze evocate per giustificare la nuova disposizione legislativa, e ancora per la specificità delle finalità che avrebbero dovuto raggiungere – la norma estranea agli interessi generali ma legata ad interessi personali – e ancora per la scadente tecnicità della sua formazione ed infine per il non rispetto dei principi espressi dal nostro dettato costituzionale. Oggi tutto ciò viene superato da qualcosa che è straordinariamente molto, ma molto più grave.

Vedo che vi sono pochi, forse sette o otto senatori della maggioranza, ad ascoltarmi; il sottosegretario Mantovano si è allontanato e l'unico rappresentante del Governo sta parlando al telefono. Quindi, credo di avere uno scadente pubblico, composto da chi non vuole ascoltare e da chi si appresta soltanto a votare per disciplina, e uso questo termine soltanto perché ho rispetto di questa Assemblea.

Tratterò di un solo punto per sottolineare quanto sia grave quello che sta accadendo. Lo dirò in sintesi. Nel disegno di legge Fini n. 2953, all'articolo 59, nel fissare la pena con la reclusione da sei a venti anni per chiunque vende, offre, cede, distribuisce o commercia sostanze stupefacenti senza nessuna distinzione tra le sostanze stesse, si aggiungeva che è punito con la stessa sanzione chiunque detiene illecitamente sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che risultano in quantità superiore a quella indicata nella tabella 1 allegata al presente testo di legge. Si tratta di una norma da noi non condivisa ma che pur tuttavia, dal punto di vista formale, appare corretta.

Nell'articolo 4-*bis* di questo maxiemendamento che avete avuto l'ardire, senza pudore, di offrire all'attenzione del Senato si legge che con le medesime pene, e cioè da sei a venti anni, viene punito chi detiene illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale.

Ora vi chiederete: qual è il problema? Spero che coloro che sono attenti ai problemi giuridici abbiano già colto l'enormità di quello che vi accingete ad approvare e cioè, in altre parole, siamo veramente alla caduta, al precipizio del principio della certezza della pena.

Ci troviamo di fronte alla definizione di una fattispecie tipica di un reato che è punito con una pena fino a vent'anni che si forma non in quest'Aula parlamentare, ma attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale. Spero vi rendiate conto di ciò che state facendo. In altri termini, il reato punito in questo modo così drammatico ed enorme viene definito attraverso un processo di formazione che parte dall'indicazione della sanzione e della condotta parziale (cioè la detenzione di non si sa che cosa), che però trova la sua conclusione (cioè la quantità massima) indicata dalla tabella 1, ma nella tabella 1 non è indicato alcunché giacché l'indicazione viene demandata ad un decreto del Ministro. In sostanza, stabiliamo la definizione del reato attraverso un decreto del Ministro.

Tra i pochi presenti in Aula vedo alcuni giuristi della maggioranza, sempre attenti e precisi: dovranno pur rispondermi in merito a questa enormità che stiamo creando. In altri termini, si affida al Governo la possibilità di definire una fattispecie criminosa che prevede una pena fino a vent'anni non attraverso la discussione e l'emanazione di una legge votata dal Parlamento.

Voi oggi state delegando il Governo a definire un reato attraverso un decreto ministeriale. Spero vi rendiate conto dell'assurdità di ciò che sta avvenendo. Per noi giuristi è sconvolgente. È la rottura di tutti i principi possibili ed immaginabili legati ad una democrazia parlamentare, ma anche dei principi legati alla certezza del diritto e alla certezza della pena.

Questo credo dovrebbe farvi riflettere. Scriveva Montesquieu «*C'est de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté des citoyens*», cioè è dalla bontà di leggi criminali che dipende principalmente la libertà dei cittadini.

Siamo di fronte a una legge pessima che passa attraverso una rottura delle regole fondamentali della nostra civiltà giuridica e non soltanto della nostra Carta costituzionale. Nella sequenza di rottura di regole questa è certamente la più grave. Per dirla con Montesquieu, questa legge mette in discussione non soltanto la vostra coerenza, l'esistenza del Parlamento, ma anche la libertà del cittadino.

Per questo siamo fortemente contrari nel merito, ma soprattutto nel metodo che riesce veramente a scardinare uno dei principi fondanti del nostro ordinamento e della nostra civiltà giuridica. Di qui la nostra ferma opposizione al merito del provvedimento – ripeto – ma soprattutto al metodo che avete voluto seguire, travolgendo ogni principio e regola della nostra democrazia. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Biscardini*).

Presidenza del vice presidente DINI (ore 11,07)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, è proprio un bell'abbinamento un unico decreto-legge per prevenire attentati terroristici in occasione delle Olimpiadi invernali e per colpire chi fa uso di stupefacenti: ragazzi che fumano spinelli messi nello stesso sacco dei terroristi. Messaggio intelligente ed educativo. Complimenti.

Ancora una volta il sotterfugio, la scorciatoia, il legiferare rasentando l'incostituzionalità contraddistinguono questo Governo. Senza battere ciglio la maggioranza inserisce in tutta fretta in un decreto-legge su tutt'altro una norma destinata a ben altra discussione e a ben altro *iter*. Ma questo non ci sorprende.

Lo stralcio Giovanardi, come è stato conosciuto per alcune settimane grazie ai mezzi di informazione, ritrasformato nell'intero disegno di legge Fini (perché questo è in sostanza il maxiemendamento 4-*bis*), rappresenta una grave scorrettezza istituzionale con la quale tentate di aggirare tutte le controversie e le critiche che queste norme sulla tossicodipendenza erano riuscite a calamitare e ponete vergognosamente la fiducia senza aver offerto una sede di discussione sull'argomento da tempo immemorabile e a pochi giorni dallo scioglimento delle Camere.

È il culmine della volgarità istituzionale e del disprezzo del Parlamento: non so che altro termine usare.

Ricordiamo che quella proposta di legge, portata avanti con tanta veemenza ideologica alla Conferenza di Palermo, è stata osteggiata principalmente da esperti e operatori del settore, da persone che interagiscono con i problemi e le contraddizioni che una discussione sulle droghe porta con sé. Questi gruppi di persone, compresi gli utilizzatori a scopo terapeutico, prima ancora che i Gruppi politici, si sono seduti intorno a un tavolo e hanno formato un cartello nazionale che non ha mancato a più riprese di sottolineare le matrici oscurantiste e repressive del disegno di legge Fini. Quello che proponete oggi è la volontà di punizione dei giovani e dei soggetti deboli e, insieme, un attacco al sistema dei servizi.

Nel testo del disegno di legge Fini, introdotto come emendamento nel decreto sulle Olimpiadi, viene proposta un'unica tabella per tutti i diversi tipi di sostanze e la definizione della quantità sopra la quale scatta l'accusa di spaccio è demandata ad un gruppo tecnico-scientifico del Ministero della salute, attribuendo in tal modo ad una commissione tecnica la determinazione di un reato penale: è evidente che si tratta di cosa insostenibile in termini di diritto.

Altro aspetto che ben descrive la sostanziale molla repressiva e giustizialista che muove la vostra proposta è l'obbligo alla cura nelle strutture residenziali come unica alternativa al carcere. Le associazioni interessate al problema hanno sottolineato più volte che questo fatto porterebbe le comunità a trovarsi in una situazione di sostanziale ricatto: o accettano di ospitare le persone soggette alle pene previste nel provvedimento, pur se non motivate o non adeguate a tali percorsi, o impediscono a tali persone di sfuggire al carcere.

Dietro questo decreto si intravede distintamente il disprezzo per coloro che vivono i problemi delle dipendenze patologiche e l'odio per i giovani e i loro stili di vita, confermato dalla penalizzazione della *cannabis*, che viene equiparata nella repressione all'eroina e alla cocaina. Si tratta di un messaggio assolutamente negativo e controproducente, anche dal punto di vista educativo, di informazione e di prevenzione.

Sulla pelle dei tossicodipendenti e delle loro famiglie, in realtà, si vuole costruire un impero di affari, offrendo l'alternativa al carcere alle comunità autoritarie e di pseudo-recupero. In realtà, si tratterebbe sempre di un luogo di costrizione, con un'esecuzione privata della pena senza neppure i diritti dell'ordinamento penitenziario.

Questa proposta è l'ennesimo colpo di coda di una maggioranza alla ricerca di voti tra gli strati più conservatori della società; e solo tra questi ne può cercare, perché chi si occupa di tossicodipendenza, chi lavora seriamente sulla questione droghe oggi è materialmente o idealmente fuori da quest'Aula a manifestare contro questo decreto, per impedire a questo Governo di ricacciare la legislazione italiana in materia di tossicodipendenze indietro di più di dieci anni.

Come abbiamo sostenuto più volte, non possiamo permettere che un argomento così delicato venga affrontato a colpi, decisamente rozzi, di ideologia. Gli effetti disastrosi del giustizialismo applicato alla sfera delle tossicodipendenze li abbiamo già sperimentati nei primi anni Novanta, fino al *referendum* abrogativo del 1993. Ora si tratta di andare avanti.

Sperimentazione e riduzione del danno sono le basi di una politica alternativa che nascono scientificamente dall'esperienza di quasi tutti i Paesi europei e dalla risoluzione della stessa Unione Europea. Ad esse vanno affiancate la depenalizzazione dell'uso di sostanze, la sperimentazione di ipotesi non proibizioniste, come l'autocoltivazione di droghe leggere, anche in rapporto al loro utilizzo terapeutico, e la difesa di servizi pubblici quali il SERT, attaccati da anni da definanziamenti e spinte privatistiche.

Questi sono i punti fondamentali per affrontare la questione delle droghe, superando in meglio anche la legge n. 309 del 1990, la cosiddetta Iervolino-Vassalli. È questo l'intento delle tante associazioni che manifestano anche oggi contro di voi ed è questo l'intento di Rifondazione Comunista che si oppone, in Aula e non solo, a chi tenta di illudere i cittadini con una soluzione facile e propagandistica.

Dopo la licenza di uccidere per legittima difesa, con l'aggiunta oggi di questo decreto proibizionista e autoritario, state alimentando una cam-

pagna elettorale all'insegna del securitarismo, tentando di aizzare gli istinti più bassi e forcaioli presenti nella società per cercare – lo ripeto – di recuperare consensi. Ma non ci riuscirete! (*Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Battafarano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallone. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, la mia parte politica manifesta una fortissima critica in merito al decreto-legge in titolo, soprattutto per contestare una spregiudicata prassi di procedura ormai ampiamente collaudata durante questa sciagurata legislatura che, fortunatamente per gli italiani, si avvia lungo il viale del tramonto.

In questo scorcio di legislatura si consuma l'ennesima vergogna istituzionale. Richiamo l'attenzione sulla eterogeneità del decreto, motivo che ha peraltro indotto giustamente il collega Villone a porre una questione pregiudiziale di costituzionalità. La nostra critica diventa ancora più severa se consideriamo che il Governo usa il decreto-legge come contenitore per far passare le ultime clientele, gli ultimi spiccioli di una pessima azione di governo.

Ancor più grave è la spregiudicatezza con la quale il Governo utilizza il decreto per approvare di fatto una nuova normativa sulla tossicodipendenza, addirittura ricattando la stessa maggioranza con il voto di fiducia. Di questo si tratta: state ricattando la vostra maggioranza!

La pregiudiziale di costituzionalità è stata un argomento giuridico ricorrente di tutte le forze dell'opposizione, che l'hanno avanzata ogni qualvolta si sono trovate dinanzi a dei pasticci legislativi, com'è quello di cui oggi stiamo discutendo. Il provvedimento in esame non risponde in alcun modo al criterio dell'omogeneità complessiva del testo ed è tra l'altro da stigmatizzare laddove pone in essere interventi microsettoriali evidentemente diretti a dare risposta ad interessi particolari e marginali a fini del tutto distinti da quello di una sana azione di governo.

La disomogeneità del testo è evidente: si spazia dall'assunzione di personale della Polizia di Stato al personale della carriera prefettizia, dal finanziamento per le Olimpiadi invernali all'esecuzione delle pene detentive dei tossicodipendenti e ai programmi di recupero, fino ad arrivare agli adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero; infine, come chicca, una nuova normativa sulla tossicodipendenza. Scusate la battuta, ma il titolo più calzante per questo atto sarebbe un noto *slogan* della RAI: «Di tutto, di più».

C'è poi un'altra grave criticità in merito all'atto in esame che muove la mia parte politica: mi riferisco alle nuove norme relative all'esecuzione delle pene detentive per i tossicodipendenti e ai programmi di recupero. In questo modo, con il maxiemendamento, si è introdotto, in modo surrettizio, e soprattutto al di fuori di qualsiasi dibattito parlamentare, la proposta nota come legge Fini sulla tossicodipendenza, che presenta profili di evidente e fin d'ora accertata incostituzionalità.

Nel merito del decreto, con particolare riguardo al tema della sicurezza e a quello relativo al finanziamento delle Olimpiadi invernali, pur giudicando favorevolmente tali interventi se considerati a sé stanti, non possiamo comunque esimerci dal riaffermare la nostra critica sul fatto che siano stati accorpati con materie incompatibili.

Peraltro, la norma sul finanziamento dei Giochi olimpici si è resa necessaria dal momento che il maxiemendamento del Governo alla legge finanziaria 2006 ha cancellato 64 milioni di euro per Torino 2006. A poche settimane dalla cerimonia di apertura dei Giochi invernali, il taglio di quelle risorse rischiava di mettere in ginocchio l'avventura olimpica, il TOROC, che faceva affidamento proprio su quei fondi cancellati da Tremonti e che ora si cerca di raggranellare, in modo del tutto incerto, con il «gratta e vinci» olimpico.

Ricordo che parte di quei 64 milioni (per l'esattezza 40) era destinata a Sviluppo Italia, la finanziaria pubblica coinvolta in alcune attività olimpiche, mentre il resto doveva servire solo a dare ossigeno al *budget* dei Giochi grazie alla particolare lotteria.

Mi pare molto ottimistico sperare che tale *escamotage* possa garantire i 64 milioni di euro necessari. Lo scorso 10 gennaio il consiglio di amministrazione del TOROC non aveva potuto approvare il bilancio per i motivi testé ricordati e si era dovuto aggiornare.

Se il 16 gennaio scorso si è potuta sbloccare la situazione è stato, come ha ricordato lo stesso direttore generale del TOROC, grazie all'impegno e agli sforzi della città di Torino e della Regione Piemonte per le garanzie finanziarie offerte, non certo per quelle promesse non mantenute dal Governo, per le quali – va detto per onestà intellettuale – lo stesso sottosegretario e supervisore dei Giochi olimpici Pescante ebbe a manifestare la sua sorpresa, amarezza e dispiacere.

Credo che la maggioranza, con gli ultimi atti di questo scorcio di legislatura, stia ormai dimostrando al Paese la sua ormai minoranza nell'ambito del popolo italiano. Sono atti di una inspiegabile volontà di una maggioranza in rotta, di una maggioranza che non avrà la fiducia del Paese, degli italiani, che invito davvero a fare le valigie. Dovete fare le valigie. È tempo che fate le valigie! (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, in questa bulimia normativa che caratterizza il convulso finale di legislatura ogni giorno ci riserva una sorpresa e un'amarezza maggiore. Si spera sempre che sia l'ultima, ma è l'ultima solo fino a quella che segue.

In questo caso, c'era, all'inizio, il disegno di legge n. 2953, intitolato «Modifiche e integrazioni al testo unico in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope», presentato il 10 maggio 2004, che ha traccheggiato per quasi un anno nelle Commissioni riunite sanità e giustizia senza che nemmeno un emendamento venisse votato; ciò per le evidenti e palesi perplessità presenti nell'ambito stesso della maggioranza, al-

cune componenti della quale avvertivano la pesantezza ingiustificata di questo disegno e la gravità delle sue conseguenze.

Per questo – come è stato detto – dal marzo 2005 il disegno di legge si è inabissato nel silenzio e pareva destinato alle tante opere incompiute di questa legislatura. Poi, di colpo, la trovata geniale già ricordata dal senatore Zancan: un appiglio formale nel decreto-legge e l'aggiunta di un testo che è poco meno che un'enciclopedia Treccani. Quando si parla di topolino che intende ingoiare l'elefante, a proposito di certe scalate bancarie sulle quali si appunta la polemica di queste settimane, sarebbe il caso di assimilare a questo preteso ingoiamento anche un decreto-legge di tre pagine cui pretende di aggiungersi un testo di 67 facciate.

Dov'era la necessità e l'urgenza di una materia che è stata trattata per un anno e per un anno accantonata? Soprattutto, dov'era l'omogeneità con il resto della materia, l'affinità con le assunzioni di polizia e la lotteria per le Olimpiadi? Noi speravamo che fosse dichiarato inammissibile. Così non è stato e riflettendo ho colto il possibile motivo di questa omogeneità. Dalle mie reminiscenze di vita giudiziaria è emerso il ricordo che nel gergo dei consumatori l'eroina viene qualche volta definita neve, forse perché bianca, impalpabile e mortalmente fredda e i Giochi olimpici invernali sono detti, per l'appunto, Olimpiadi della neve. Questa deve essere stata l'affinità, la *liaison* che ha dato il lasciapassare a questa congiunzione micidiale per il Paese. Sono certo che Torino ringrazierà.

Perché questa legge è micidiale? I suoi cardini sono quelli che preludono ad una criminalizzazione di massa. Essa intende, e lo dice espressamente, equiparare le cosiddette droghe leggere a quelle pesanti, tutte unificate in un'unica tabella ed in un'unica normativa sanzionatoria, evidentemente livellata verso l'alto con pene di ammontare ingentissimo.

Inoltre, dichiara espressamente di voler condurre sotto un apparato sanzionatorio anche la stessa detenzione per uso personale, criminalizzando un fatto che tutta la scienza medica e sociologica esclude debba essere criminalizzato. Individua addirittura per decreto ministeriale la soglia quantitativa al di sopra della quale scatta la sanzione penale ed infine – ma è un «infine» dovuto unicamente all'esigenza di sintesi, perché molti altri sarebbero i punti di doglianza – costruisce un sistema sanzionatorio duplice, penale e amministrativo, il secondo dei quali opera anche al di sotto della soglia minima di detenzione di sostanza stupefacente o psicotropa e fatalmente finisce con il convogliare verso il primo una gran massa di semplici utenti della sostanza stupefacente. Nel merito, molto è già stato detto: gli aspetti sociologici sono evidenti; andiamo, ripeto, ad una criminalizzazione di massa.

Il testo al nostro esame ha soppresso quella indicazione quantitativa compresa nelle tabelle richiamate dal disegno di legge nella sua originaria formulazione, che prevedevano la soglia minima di quantità per la *cannabis* indiana nell'incredibile quantità di 250 milligrammi. Un quarto di grammo significa consegnare alla Polizia la possibilità di fare retate universali in qualsiasi discoteca sabato notte; denunciare ed incriminare centinaia di ragazzi; scegliere quali denunciare e quali no e tenere sotto ostag-

gio una quantità immensa di quote della generazione giovanile, pregiudicando per la maggior parte di essi il loro futuro. Se si trattasse di reati gravi, sarebbe comprensibile anche questo, ma di fronte al possesso di un paio di sigarette di *cannabis*, davvero c'è da essere terrorizzati per questo potenziale genocidio che si sta profilando.

Il mio intervento, come è mia abitudine, non si appunta tanto o soltanto sulle questioni di merito che altri colleghi hanno già illustrato ed illustreranno. Continuo a sottolineare, perché so che ci sono ancora autorità di garanzia, i profili di dubbia costituzionalità che ogni normativa presenta. E nei tempi brevi che ci sono purtroppo concessi (perché l'ennesima violenza è anche quella di aver introdotto non solo la normativa per decreto-legge, non solo attraverso la posizione della questione di fiducia, ma anche con la limitazione dei tempi, che ha qualcosa di indecente), ne sottolineo due che difficilmente saranno superabili: la quantità è elemento integrativo della fattispecie e di una fattispecie penale gravissima e la definizione di questa quantità è affidata ad un decreto ministeriale in palese violazione della riserva di legge penale.

Conosco l'obiezione: anche con il decreto presidenziale n. 309 del 1990, il Ministro della sanità era chiamato a determinare con decreto i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere, ma il rinvio al decreto ministeriale era comunque inquadrato in un preciso concetto definitorio che fungeva da limite e da obiettivo.

Oggi, invece, il rinvio a determinazioni ministeriali viene incorporato nella legge, ma viene meno l'ancoraggio a qualsiasi nozione obiettiva, quale la modica quantità o la dose media giornaliera o qualsivoglia altra. Manca un riferimento sostanziale alla stregua del quale valutare la congruità dei limiti massimi di principio attivo. La legge penale deve farsi carico del principio di offensività e di ragionevolezza e questo non viene operato dalla legge, perché viene integralmente delegato ad un organo dell'Esecutivo.

Questo è il primo e gravissimo profilo di incostituzionalità già segnalato e da me sottolineato ulteriormente. Ma ce n'è un secondo: la costruzione di un apparato amministrativo sanzionatorio per la detenzione al di fuori dei casi in cui costituisce illecito penale, quindi per la detenzione di una sostanza anche di quantità infinitesima.

Questo apparato amministrativo presenta dei connotati di gravità eccezionale che violano, a nostro giudizio, l'articolo 13 della Costituzione, in base al quale la libertà personale può essere limitata soltanto dall'autorità giudiziaria ovvero dall'autorità amministrativa in casi eccezionali di necessità ed urgenza definiti tassativamente dalla legge. Dov'è la necessità e l'urgenza di un intervento di polizia nei confronti del detentore di un paio di sigarette di *hashish*?

Signor Presidente, purtroppo non posso sviluppare ulteriormente questo tema, se non rilevando che nelle misure amministrative ci sono misure che ricalcano perfettamente misure cautelari previste nel codice di procedura penale o misure di sicurezza previste nel codice penale affidate all'autorità amministrativa in assenza di ogni requisito di necessità.

Anche questo mi induce ad un'ulteriore profonda meditazione su questa legge, che procurerà un percorso di illeciti susseguenti che nasce da un illecito artificiale e si conclude nel carcere per una larga parte di una generazione. (*Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.

* VALDITARA (AN). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, i nostri lavoratori e le nostre imprese sono costrette a subire la concorrenza dei mercati asiatici, mercati in cui non si rispettano i diritti dei lavoratori. La concorrenzialità non avviene dunque sulla qualità dei prodotti ma avviene sulla assenza di regole, su costi assolutamente competitivi data la non presenza di regole e di accordi sindacali. È dunque una concorrenza sleale.

Il nostro sistema ovviamente può competere puntando sulla qualità dei prodotti e la qualità dei prodotti si esprime nei marchi. È sempre più diffusa la contraffazione dei prodotti, la contraffazione dei marchi: c'è una invasione in Italia di merci contraffatte che mettono fuori gioco, che danneggiano pesantemente i nostri produttori, i nostri lavoratori ed anche il nostro sistema di distribuzione e di vendita.

La contraffazione è un fenomeno odioso perché ruba le idee altrui; colui che crea merce contraffatta è come il ladro che sottrae il bene d'altri e chi vende merce contraffatta è come il ricettatore. Dobbiamo essere consapevoli che acquistando merce contraffatta è come se comprassimo merce rubata da un ricettatore. Alleanza Nazionale, recependo le richieste, le preoccupazioni di un intero sistema produttivo, ha proposto un emendamento che è stato approvato in Commissione ed ora è stato accolto dal Governo: si tratta dell'articolo 5-bis, che prevede un aumento significativo delle sanzioni nei confronti di coloro che acquistano merce contraffatta: almeno 500 euro.

La precedente sanzione di 100 euro era irrisoria, era una sorta di legittimazione di un comportamento molto dannoso per la nostra economia. In questo modo abbiamo sottolineato la funzione di deterrenza della sanzione, speriamo ora che la si faccia applicare a iniziare dai Comuni con la polizia municipale. Si tratta di una norma che ha un forte valore simbolico e riteniamo che da essa si possa iniziare a contrastare più efficacemente il grave fenomeno della contraffazione. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Biscardini. Ne ha facoltà.

BISCARDINI (*Misto-Rnp*). La nostra prima considerazione, come senatori della Rosa nel pugno, riguarda il metodo con il quale questo emendamento e questo decreto vengono portati all'attenzione dell'Assemblea. Vogliamo rilevare che si tratta di un vero e proprio *blitz* del Governo,

un ulteriore strappo istituzionale e costituzionale purtroppo accettato in modo ingiustificato dalla Presidenza del Senato.

Mi spiace che non ci sia il presidente Pera, ma volevo ricordargli che nei giorni scorsi, invocando una prassi costituzionale che non c'è, egli ha impedito ai senatori della Rosa nel pugno di chiedere di portare a compimento la richiesta di un dibattito sull'amnistia. Oggi, facendo valere una prassi costituzionale che non c'è, il presidente Pera consente il dibattito su un maxiemendamento e consente su questo il voto di fiducia.

Si tratta di un provvedimento che non ha carattere di urgenza, non risponde minimamente ai criteri di omogeneità e che annette, allega, unisce al tema di un decreto che riguarda il finanziamento delle Olimpiadi di Torino la materia molto più delicata e complessa che riguarda l'uso e lo spaccio degli stupefacenti. È un maxiemendamento di 50 pagine che riguarda la disciplina degli stupefacenti ed è riferito ad un decreto che non ha nulla a che vedere con una materia di questa natura.

Perché è stata adottata questa procedura? Noi crediamo per non consentire, in primo luogo, il dibattito, per non consentire a questo Parlamento di legiferare, alle opposizioni e ai parlamentari di discutere.

Nel merito queste norme sono – non troviamo un termine migliore, mi scuso con l'Aula – una vera e propria porcheria, che rinvia peraltro ad un decreto ministeriale, sottratto, ancora una volta, al controllo democratico, i termini giuridici del problema, come è stato giustamente ricordato. Una porcheria che propone e ripropone norme liberticide e poliziesche, che purtroppo conosciamo già e che rischiano di condannare centinaia di migliaia di giovani, forse qualche milione, che possiedono cinque o sei spinelli, al processo, all'arresto, alla condanna in carcere, in alcuni casi da uno a sei anni: non 500 o 600 spinelli e neppure 50 o 60: la dose corrispondente a cinque o sei spinelli!

Voi mettete sullo stesso piano le droghe pesanti e le droghe leggere; voi attribuite la stessa pena per lo spaccio e per il consumo di stupefacenti; voi confondete l'uso con lo spaccio degli stupefacenti; e voi confondete, soprattutto, le droghe, cioè 250 milligrammi di *marijuana* con 500 milligrammi di cocaina: questo è il problema concreto di cui stiamo discutendo in quest'Aula!

Arriviamo alla politica. Voi pensate di fare la campagna elettorale sulla sicurezza applicando la teoria della tolleranza invocata all'inizio di questa legislatura dall'onorevole Fini. Ma i cittadini non sono stupidi: questa è una legge contro la libertà; questa è una legge contro i giovani, altro che le politiche giovanili; questa è una legge contro le famiglie; questa è una follia antisociale e pericolosa dal punto di vista sociale, che porterà in carcere molti giovani, i quali andranno ad aggiungersi a quelli che già ci sono e che porta il problema della droga sul terreno del sistema giudiziario e carcerario, lasciando marcire in carcere, come già marciscono oggi, migliaia e migliaia di giovani, lì detenuti per spaccio o per consumo di stupefacenti. I problemi sono ben diversi, ma sappiamo che, dietro di essi, vi sono spesso problemi di forte valenza sociale che vanno affrontati.

Non è attuata nessuna terapia di recupero dei tossicodipendenti nelle nostre carceri, e il Ministro lo sa; se non lo sa, è grave. Sa il Ministro quanti sono i detenuti in carcere per reati connessi all'uso degli stupefacenti? Sa che il numero è enorme? Sa che oggi i tossicodipendenti in carcere rappresentano il 27 per cento della popolazione carceraria? Volete aumentare questo numero? Ma sapete che nelle nostre carceri non c'è più posto per nessuno? Avete sentito parlare di sovraffollamento delle nostre carceri? Sembra di no. Ma dove vivete? Come si fa a proporre una norma di questa natura? Come si fa a proporre in un Paese normale, diversamente da tutti gli altri Paesi europei, una norma che considera spacciatore un giovane in possesso di 0,25 grammi di *cannabis*? Siete fuori dal mondo.

Diteci che in questo Paese la Casa delle libertà propone un'ideologia del proibizionismo, e allora le cose sono chiare. Ma se intendete far passare questa norma come qualcosa di normale non riuscirete a farlo oggi e non riuscirete a farlo neppure in campagna elettorale! C'è un'ideologia del proibizionismo: no alle unioni di fatto; no alla fecondazione assistita; no alla ricerca libera, no allo spinello!

Manca che prendiate per buona la teoria che sesso senza amore è merce ad un passo dal reato, per cui dovrete organizzare campi di detenzione. Non c'è da ridere. Ci proponete un modello di società deviato, malato, contro il diritto del cittadino di vivere serenamente, in libertà, nel rispetto assoluto della libertà degli altri: siete contro ogni forma di autodeterminazione dell'individuo. Perché lo fate, chi ve lo sta chiedendo in questa circostanza? A chi interessa questa legge?

Il Ministro ieri in un comunicato ha dichiarato che le comunità che operano da privati in questo settore sarebbero e sono d'accordo con questa legge. Intanto credo che non lo siano tutti, ma certamente è vero che il Ministro parla di quei centri privati, già indicati direttamente dalla Presidenza del Consiglio, destinatari di contributi già previsti dalla finanziaria (5 milioni di euro), chiamati ad intervenire sulla riduzione del rischio.

Altro che sicurezza! Altro che problema della droga! Fuori dalla porta c'è qualcuno che sulla penalizzazione della droga è pronto a fare *business*, a organizzare strutture private di detenzione. Di questo stiamo parlando. Voi volete affidare i poteri di certificazione delle tossicodipendenze agli stessi soggetti che poi fanno attività di recupero, prendendo soldi dalle ASL e avendo quindi tutto l'interesse di iscrivere nei propri registri il maggior numero possibile di utenti. Questa è la vostra politica contro la droga, per il recupero dei tossicodipendenti? Questa è la vostra politica nei confronti dei giovani che fanno uso di qualche spinello?

Per tale ragione questa legge è una porcheria, è una legge liberticida, fascistoide. È una legge vergogna, perché dietro la droga, dietro un dramma sociale, dietro il dramma delle famiglie ci sono i vostri sporchi interessi e quelli dei vostri amici! (*Applausi dai Gruppi Misto-Rnp, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*).

BALBONI (AN). Ma vergognati!

CALVI (DS-U). Ma vergognati tu. Non ti permettere di dire queste cose, stai zitto e ascolta. (*Commenti del senatore Balboni*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di interrompere questo scambio.

PAGANO (DS-U). Ma come mai oggi sei in quest'Aula?

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

* VILLONE (DS-U). Signor Presidente, abbiamo di fronte un caso evidente di incostituzionalità sotto molteplici profili. Innanzitutto abbiamo una violazione formale e sostanziale dell'articolo 72 della Costituzione sul procedimento legislativo, che prevede un modello fondato sul doppio passaggio tra Commissione ed Aula.

Si tratta di un modello non formale ma sostanziale, essendo stato posto dalla Costituzione per il perfezionamento del testo legislativo – come spiegano tutti i manuali di diritto costituzionale – e che appunto viene stravolto. In questo caso non abbiamo di fronte un emendamento d'Aula, ma un intero testo legislativo, una nuova legge che ci piomba addosso. È una violazione palese dei diritti del singolo parlamentare, delle forze politiche e dell'interesse alla migliore formazione del testo.

Per esempio, non possiamo porre su questo nuovo testo un'apposita e specifica pregiudiziale di costituzionalità, come pure sarebbe opportuno e giusto fare, e come ho dovuto fare io surrettiziamente prima dell'arrivo del testo. Questa è la prova della forzatura che è stata fatta.

Un secondo profilo di illegittimità e di violazione della norme costituzionali e regolamentari sta proprio nel modo di apporre la fiducia. È ben vero che una questione di fiducia può essere posta su qualunque oggetto, ma deve essere un oggetto puntualmente definito in termini parlamentari. La fiducia potrebbe essere apposta sull'articolo unico della legge di conversione così com'è, ma non servirebbe perché deve entrare un testo nuovo. Potrebbe essere apposta sul maxiemendamento che deve fare entrare il testo nuovo, ma non servirebbe perché rimarrebbe aperto il resto e quindi bisognerebbe apporre più di una fiducia.

Quindi che cosa si fa? Si inventa l'allegato; si inventa questo paniere *omnibus* in cui ci stanno sia il vecchio che il nuovo per la comoda – per così dire – decisione della maggioranza. Anche in questo caso la violazione è evidente.

Un terzo profilo attiene alla posizione e al ruolo del Ministro. Poiché l'ha già ottimamente illustrato il collega Calvi, non mi ripeto. In questo caso abbiamo una palese violazione dei principi generali, e in particolare dell'articolo 25 della Costituzione e del principio di legalità della pena, laddove al Ministro si assegna la potestà discrezionale di definire il fondamento dell'apparato sanzionatorio. Sicuramente questo è incostituzionale.

Infine, aggiungerei un altro motivo più complessivo: nel testo sostanzialmente si riconduce la figura del tossicodipendente a quella del crimi-

nale. La si circonda di limiti, paletti, sanzioni e di obblighi di fare e non fare; gli si costruisce attorno un cordone sanitario. Questo non solo tradisce i fini della legge, che sarebbe in ipotesi il recupero del tossicodipendente, ed anzi va in senso contrario; non solo – come ha ricordato il collega Fassone – favorisce un fenomeno di criminalizzazione di massa, ma lede ovviamente i principi costituzionali di libertà, in particolare la libertà personale e di circolazione e soggiorno, che ben possono essere limitati ma ovviamente per il minimo necessario e in vista di fini ed interessi anch'essi costituzionalmente rilevanti.

Qui presiedono principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità, principi che non sono con ogni evidenza rispettati nella specie, e quindi questa legge entra nell'orbita di quella giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sottoposto ad un vaglio rigoroso e puntuale, per altre fattispecie, sanzioni di questo tipo. Quindi, molteplici sono i profili di incostituzionalità.

Ma perché accade tutto questo? Perché sono compiute queste forzature? Siamo di fronte al ritratto di una maggioranza fatta di reciproci ricatti e reciproche debolezze.

Entra oggi, nel provvedimento che si occupa delle prossime Olimpiadi invernali, il testo sulle tossicodipendenze, così com'era entrato ieri quello sulla *devolution*. Il meccanismo è lo stesso: ogni parte di questa maggioranza mette la sua bandiera. Non abbiamo di fronte a noi un indirizzo di Governo, ma una sorta di vestito di Arlecchino, in cui oggi colore corrisponde a questa o quella forza politica della maggioranza.

Purtroppo oggi abbiamo di fronte una legge oscurantista, una legge che vuole criminalizzare quando in tutto il mondo l'esperienza dimostra che la pulsione sanzionatoria non è una risposta efficace; una legge che dimostra la natura di questa maggioranza.

Signor Presidente, ieri in questa Aula avevamo in esame un disegno di legge sulle attività funerarie. L'ineffabile Presidente del Consiglio ha sostituito allo *slogan* di una casa per tutti quello di una cappella per tutti: ben inteso, una cappella funeraria. Del resto, ciò è anche giusto, perché prima affama gli italiani e poi ne favorisce la sepoltura. Mi sembra un atteggiamento del tutto conseguente.

Dalla proposta di ieri e da quella di oggi – secondo me – signor Presidente, si trae che l'acronimo CDL non sta più per Casa delle libertà, ma per cappella delle libertà: una giusta etichetta per un maggioranza forcaiola e reazionaria. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Forlani. Ne ha facoltà.

FORLANI (*UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ad esaminare un provvedimento a mio giudizio necessario in occasione delle prossime Olimpiadi, in una congiuntura di terrorismo internazionale che richiede interventi anche sul piano normativo per prevenire eventuali attentati, ma anche per tutelare in modo più incisivo l'ordine pubblico.

Nell'ambito di questo provvedimento noi dell'UDC salutiamo con particolare favore l'inserimento di nuove norme in ordine al problema delle tossicodipendenze e sostanze psicotrope. Abbiamo sempre ritenuto la lotta alla droga una priorità essenziale dei nostri programmi di riforma, della nostra visione della condizione dell'uomo nella società e dello sviluppo armonico della convivenza civile, con particolare riferimento alla tutela della famiglia, all'educazione e all'integrazione dei giovani. Si tratta di una priorità, di un tratto distintivo di tutta la nostra esperienza politica.

Il consumo di stupefacenti provoca nella società effetti devastanti, che purtroppo tutti conosciamo da molti anni: la distruzione della vita di tanti giovani, l'alimentazione della potenza e della ricchezza di grandi organizzazioni criminali, l'incremento della precarietà dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Chi è un po' più adulto ricorda come più generazioni abbiano fatto i conti con questa piaga sociale e più generazioni di legislatori si siano confrontate per offrire risposte efficaci.

Ricordo negli anni Settanta le battaglie del Gruppo Abele che portarono ad una prima legge che differenziava la posizione del consumatore da quella dello spacciatore, depenalizzando il consumo; ed ancora il decreto legislativo del 1990, promosso in particolare da un Ministro democratico-cristiano (Iervolino), che tendeva a reintrodurre il concetto di punibilità del consumatore per sottolineare la sostanziale antigiuridicità del comportamento di chi assume sostanze stupefacenti, ma nello stesso tempo inseriva sanzioni molto leggere che incentivavano la terapia, la cura e il ricovero nelle unità terapeutiche.

Oggi, sulla base dell'esperienza concreta e del riscontro dei risultati, ci troviamo di fronte alla necessità di introdurre una serie di correttivi rispetto a quella normativa. Questo non tanto sotto il profilo repressivo e dell'incremento delle pene, come sottolineato dai colleghi dell'opposizione, ma proprio per evitare un'eccessiva concentrazione nelle nostre carceri già sovraffollate, caratterizzate da condizioni di vita drammatiche. Il fine è quello di limitare l'ingresso nelle carceri di persone che si trovano in condizioni di tossicodipendenza e di consentire cicli completi di cure e recupero, nelle comunità o in strutture idonee, senza dover rientrare in carcere ed interrompere tali programmi di recupero.

Si tratta di una nuova normativa che non viene dalla luna e che non risponde a criteri arbitrari o unilaterali. Vi è stato un ampio lavoro di consultazione di tutti quei grandi operatori sociali che eroicamente hanno operato in questi anni e di quelle strutture, private e pubbliche, che hanno maturato in tale settore qualificate esperienze di assistenza, recupero e reinserimento.

Conosciamo molti nomi in questo campo e le conseguenze positive di tante di queste esperienze. Rendo testimonianza in particolare al ministro Giovanardi, del mio schieramento politico, il quale, delegato dal Governo di accelerare il processo di riforma legislativa rimasto un po' inerte per alcuni anni, ha dato vita a questo ampio confronto e a questa consultazione.

Ha ottenuto l'approvazione della Consulta nazionale su queste innovazioni e ha indicato queste normative con il consenso di chi opera sul campo, di chi opera in trincea per salvare, recuperare e restituire, con ruoli produttivi e costruttivi, alla società tanti giovani che si erano trovati a vivere l'incubo della droga e hanno vissuto in un tunnel.

Pertanto, si aumentano gli anni di pena che richiedono il reingresso in carcere, una volta passata in giudicato la sentenza, nel caso di persone che si siano sottoposte a programmi di cura e di terapia; si introduce una nuova disciplina delle strutture di assistenza, equiparando strutture pubbliche e strutture private particolarmente qualificate, cui vengono assegnati gli stessi poteri e le stesse facoltà; viene rivisto il criterio di distinzione tra consumatore spacciatore.

Il criterio della dose media giornaliera che avevamo adottato era un po' convenzionale, un po' arbitrario e, molto spesso, non era sufficiente ad integrare una condizione reale di partecipazione all'attività di spaccio di stupefacenti; si introducono, quindi, criteri più aderenti alla realtà e alla concreta dinamica di questa attività.

Peraltro, quando si tratta di materie così delicate sostengo sempre la necessità di sperimentare la normativa sul terreno dell'azione concreta, perché è importante riscontrarne gli effettivi risultati e poi, eventualmente, correggerla, dopo un certo periodo di esperienza.

Con queste norme ci auguriamo di aver introdotto un utile strumento per aiutare sia le famiglie, molto spesso lasciate sole di fronte a questo problema, esposte alle violenze, alle vessazioni, al depauperamento finanziario e, alla fine, ridotte in condizioni di impotenza, che, in particolare, quei grandi operatori che veramente hanno in questi anni supportato le carenze dello Stato, delle istituzioni, e fatto in modo che molti giovani, la cui condizione sembrava disperata, siano tornati a vivere una vita serena e ad integrarsi positivamente nella società. (*Applausi dai Gruppi UDC, AN e della senatrice Boldi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bobbio Luigi. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, dico cosa tristemente ovvia, sottolineando ed evidenziando come la droga nel nostro Paese e nel mondo sia problema innanzitutto sociale devastante.

Devo premettere che, come partito di Alleanza Nazionale, ma credo anche come rappresentanti, tutti noi, di una coalizione di centro-destra, non siamo e non saremo mai antiproibizionisti, perché, a mio avviso, se lo fossimo tradiremmo la giusta concezione dello Stato e, innanzitutto, dei doveri dello Stato.

Chi sostiene la liberalizzazione delle droghe finge di non sapere che una tale eventualità ci porterebbe inevitabilmente, ad esempio, al contrabbando di droghe sempre più potenti, e sempre più potenti di quelle che

qualunque Stato, pur antiproibizionista, potrebbe mai tollerare in relazione al dovere insuperabile di tutelare la salute dei suoi cittadini.

Siamo orgogliosi che il nucleo del testo del disegno di legge che reca il nome del vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri, onorevole Fini, si avvii a divenire finalmente legge. È un'ulteriore grande risposta al Paese che siamo orgogliosi di dare.

Ho sentito parlare prima alcuni colleghi di problemi di ordine costituzionale con riguardo all'inserimento dell'emendamento nel testo della legge di conversione del decreto-legge relativo ai Giochi olimpici invernali, in relazione ai requisiti di necessità e di urgenza, o di pertinenza. Mi sembrano argomentazioni assolutamente inconferenti sul piano del diritto e su quello della convenienza politica.

Sul piano del diritto, non c'è dubbio che parliamo di una legge di conversione, la quale per definizione non è legata ai requisiti costituzionali del decreto-legge, ossia la necessità e l'urgenza. Non vi è neanche un problema di pertinenza della materia, posto che lo stesso testo del decreto-legge opportunamente contiene un riferimento, all'articolo 4, alla materia in questione.

Preme invece sottolineare, sul piano della politica, che il Governo ha colto correttamente, con l'inserimento di questi emendamenti, una preziosa occasione per dare alla Nazione una nuova fondamentale risposta normativa.

Indubbiamente, si tratta dell'estrapolazione di norme fondamentali già inserite all'interno del disegno di legge Fini sulle droghe, testo alla cui opportuna rapida approvazione non si è potuti pervenire certamente non per mancanza di volontà politica o di impegno, ma – come è a tutti noto – per l'enorme mole di lavoro che opprime in questa legislatura il Senato, il Parlamento, molto produttivo in maniera virtuosa sul piano normativo. Queste norme porgono al Paese un nuovo modo di vivere ed interpretare il fenomeno e il problema droghe. Il messaggio lanciato è forte, significativo ed importante: drogarsi è un disvalore, drogarsi non è un diritto di libertà.

Se solo pensiamo a quanto lo Stato ha fatto negli ultimi anni e continua a fare in tema di tutela della salute, della sicurezza personale dei cittadini, di divieti di fumo, di obbligo di uso del casco, di obbligo di uso delle cinture di sicurezza, ci rendiamo conto di quanto sia vero tutto ciò e di quanto sia importante e fondamentale introdurre queste nuove norme nel panorama normativo, cambiando profondamente, in maniera virtuosa, un sistema normativo in tema di stupefacenti che, se mai – e mi sento di negarlo – ha avuto una sua valenza effettiva nel contenere il fenomeno, oggi meno che mai può dirsi rispondere a questa caratteristica necessaria.

Dobbiamo essere chiari: la grande sfida in tema di stupefacenti si gioca non solo e non tanto sul recupero di coloro che purtroppo sono già caduti nella triste spirale dell'assunzione di stupefacenti, ma, per il futuro, nel comporre un sistema normativo che, affermando il principio del disvalore sociale, civile, umano del drogarsi, ponga una fortissima barriera, di principio innanzitutto, oltre che di norme concrete, affinché per

il futuro tendenzialmente si azzeri il devastante fenomeno delle sempre più giovani generazioni che giungono alla distruzione umana e morale attraverso l'uso di droghe.

A mio avviso, sono tre le grandi direttrici lungo le quali si muovono le norme introdotte con emendamento dal Governo nella legge di conversione.

In primo luogo, si rimodula e si riposiziona in maniera ottimale l'apparato repressivo della normativa laddove si configuri e si ravvisi l'illecito penale.

In secondo luogo, si rimodula in maniera significativa e importante un sistema di sanzioni amministrative per coloro che non incorrano nella vicenda penale in ragione dell'uso personale dello stupefacente ed un importante corredo di norme preventive finalizzate, oltre che alla prevenzione a favore dell'assuntore, anche e soprattutto alla prevenzione del danno nei confronti della collettività.

Infine, la terza direttrice lungo cui si muove il complesso di norme è molto forte e dà ampiamente ragione al Paese dell'infondatezza, della pretestuosità strumentale, del qualunquismo delle critiche mosse dagli amici e colleghi del centro-sinistra a questo ennesimo importante sforzo normativo.

È una direttrice che, infatti, si muove in una direzione di riassetto del sistema processuale penale e del sistema dell'esecuzione penale in chiave fortemente e concretamente, per la prima volta, indirizzata al recupero e alla riabilitazione dei tossicomani.

Sotto il primo aspetto, quello repressivo, si fa finalmente chiarezza; basta distinzione tra droghe pesanti e droghe cosiddette leggere. Si fa giustizia di una vera e propria mistificazione scientifica, sociologica e giuridica: le droghe sono droghe. Insistere, perpetuare questo equivoco avrebbe significato venir meno, almeno per quel che riguarda questo Governo e questa maggioranza, ad un preciso dovere di chiarezza, innanzitutto giuridica e anche politica.

Si recupera poi, fortemente e in maniera finalmente concreta e utile, il concetto di uso personale, che viene limitato a poche specifiche, chiare, concrete e conferenti condotte che diversamente sarebbero di reato, che viene individuato sulla base di parametri oggettivi in relazione alla sostanza stupefacente dalla cui mancanza si possa inferire la destinazione all'uso personale e nella cui presenza, invece, si possa negare la destinazione all'uso personale, trattandosi di destinazione evidentemente alla commercializzazione a favore di terzi.

Sotto il secondo aspetto, abbiamo delle norme importanti dal punto di vista delle sanzioni amministrative e preventive.

Per quanto riguarda il terzo aspetto, l'incidenza, ad esempio, in tema di misure cautelari nella fase delle indagini preliminari, è importante nella misura in cui si sottolinea che, salva la sussistenza di esigenze di particolare gravità, non si possa far luogo alla custodia in carcere.

La droga è problema devastante. Non condividiamo la subcultura della riduzione del danno, che ha imperato per troppi anni e ha provocato

tanti danni, e della convivenza con il problema. Il Governo e la maggioranza, che convintamente sostenevano e sostengono l'originario disegno di legge Fini e sostengono queste norme, si rifiutano, nell'interesse del Paese, di continuare a convivere con un problema. Noi ci muoviamo nella direzione della soluzione del problema. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Meleleo. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, con questo atto – come già hanno detto altri senatori – oggi il Governo compie un'ulteriore violazione dei principi che devono regolare i rapporti tra maggioranza e opposizione e una nuova violenza nei confronti del Parlamento tutto e dei cittadini.

La cosa è tanto più grave perché ci troviamo di fronte ad una materia delicata e sensibile, che attiene alla vita e al futuro di milioni di persone, soprattutto giovani. Il problema del rapporto con le sostanze stupefacenti e psicotrope interessa, infatti, una buona parte della popolazione per lo più giovanile. Si calcola che a livello europeo i consumatori problematici rappresentino circa lo 0,5 per cento della popolazione, con una certa omogeneità tra i diversi Paesi, mentre i consumatori non problematici, ovvero quelli che ne fanno uso saltuario, arrivano, secondo i diversi studi, al 15-20 per cento della popolazione totale.

Mettere insieme, come fa questo provvedimento, in maniera semplicistica e ottusa queste due categorie è un errore grave che rischia di marchiare la vita di tanti ragazzi. Vi è la necessità, invece, di dotarsi di strumenti diversi e di strategie articolate per contrastare un fenomeno che sempre più spesso entra nella storia del vivere quotidiano dei nostri giovani.

L'approccio punitivo che sottendono queste norme rischia di etichettare in maniera irreversibile molti soggetti e di mimetizzare ancora di più i consumatori occasionali, impedendo di fatto quell'intervento educativo che più di ogni altro consente di contenere il fenomeno e prevenire l'abuso.

Crediamo che al centro di ogni intervento vi debba essere la persona, con la sua problematicità, la sua fragilità, ma anche con la sua ricchezza.

Per questo vogliamo dare priorità alle politiche di ascolto, di supporto, di comprensione, di accompagnamento verso scelte e stili di vita diversi. Voi invece, nella vostra ossessione, mettete al centro la sostanza, rendendola paradossalmente ancora più desiderabile ed attraente.

Le esperienze condotte in tutti i Paesi del mondo ci dicono che la strategia dei quattro pilastri – lotta al traffico, prevenzione, cura e riabilitazione e la riduzione del danno che l'Unione Europea propone e sperimenta da anni nei vari Stati membri – è l'unica che può vantare risultati positivi.

Con questa scelta, quindi, voi vi ponete anche fuori della strategia europea e sposate un indirizzo, quello degli Stati Uniti, che ha dimostrato ampiamente il suo fallimento e che infatti proprio adesso è oggetto di revisione. Come fate spesso, arrivate tardi, scegliete le cose peggiori e copiate anche male!

La stessa Organizzazione mondiale della sanità ha indicato come fondamentale la suddivisione tra uso, abuso, consumo problematico e dipendenza quale orientamento alla costruzione dei percorsi più utili per i vari stili di vita e di consumo. Parificare tutto, fare di tutta tutta l'erba un fascio, dall'eroina alla *cannabis*, dalla cocaina alla *ecstasy*, dal consumo occasionale a quello ripetuto ed alla dipendenza, è profondamente sbagliato.

La proposta generalizzata di pene pesanti ed illogiche punisce quasi allo stesso modo il giovane che sperimenta con gli amici una trasgressione, il tossicodipendente gravemente compromesso nel consumo, lo spacciatore di strada, il grande trafficante.

Sulla questione delle sanzioni si sono soffermati altri colleghi. Personalmente, vorrei utilizzare il poco tempo che mi resta per contrastare, da membro della Commissione sanità e da medico, l'assioma scientifico, qui ribadito dal senatore Bobbio, che sostiene il testo di legge, e quindi l'inserimento dei preparati attivi della *cannabis* all'interno della tabella I.

Devo riconoscere che, in quest'ultima versione, avete avuto almeno il pudore di non riproporre la colonna con la quantità di sostanza massima prevista per il consumo, dopo che nelle audizioni tutti gli esperti, farmacologi e tossicologi, le avevano demolite, anche se rimandate – come ha già detto il senatore Calvi – ad un provvedimento del Ministero della sanità. Ma avete conservato la *cannabis indica* tra le sostanze che «non trovano nessun impiego terapeutico».

Se aveste avuto la pazienza di studiarvi le cose, invece di procedere per dogmi, avreste visto che vi sono almeno quattro grandi importanti *report* internazionali sulla *cannabis*: il primo è il rapporto alla Camera dei Lord inglese sulla *marijuana* ad uso terapeutico del 1998 e riconfermato nel 2002 dall'*Advisory Council on the Misuse of Drugs*, organismo di consulenza scientifica del Governo inglese; il secondo è il Rapporto «Nolin» della Commissione speciale sulle droghe del Senato del Canada; il terzo è il cosiddetto «*Cannabis Report*», redatto da una *task-force* di scienziati nominati dai Ministeri della sanità di Olanda, Germania, Svizzera, Belgio; il quarto è il cosiddetto Rapporto Roques, promosso dal Ministro della sanità francese e redatto da una commissione di esperti presieduta dal farmacologo Bernard Roques, membro dell'Accademia delle scienze.

Tutti questi rapporti, redatti da Governi, convergono nell'affermare che la canapa è molto meno rischiosa di altre sostanze psicoattive, compresi alcool, tabacco e barbiturici, e ne consigliano la declassificazione dalla classe B (intermedia) a quella C, ovvero quella delle sostanze a minor rischio, cosa che poi i rispettivi Parlamenti hanno fatto. A tutti questi Paesi dobbiamo aggiungere quelli scandinavi, l'Olanda e recentemente anche la Spagna, nel novero di quelli che considerano la *cannabis* molto meno pericolosa e nociva di altre sostanze.

Solo l'Italia, quindi, in maniera ascientifica ed antistorica, va in senso opposto. Non solo, ma ormai recenti acquisizioni della comunità scientifica internazionale ci dicono che i derivati della *cannabis* hanno un potenziale terapeutico da esplorare. Alla comprovata utilità nel contrastare la nausea ed il vomito nei pazienti costretti a sottoporsi a chemioterapia antitumorale e di stimolazione dell'appetito nella sindrome da deperimento causata dall'AIDS si stanno aggiungendo evidenze scientifiche nel trattamento della sclerosi multipla e di altre malattie degenerative del sistema neurologico, nel trattamento del dolore, nelle malattie autoimmunitarie.

Sull'uso medico dei cannabinoidi si sono pronunciati l'*International Control Board* dell'ONU, i Governi israeliano, inglese, tedesco, australiano, olandese, svizzero, belga, sudafricano, canadese e spagnolo e in molti di quei Paesi sono in commercio preparati a base di derivati della canapa.

L'ultimo aspetto che voglio affrontare è quello della cosiddetta *cannabis* pesante, ovvero il presunto aumento della percentuale di tetraidrocannabinolo nella canapa acquistata nel mercato illegale. Ebbene, il rapporto dell'Osservatorio europeo di Lisbona sulle droghe ci dice che la potenza è rimasta al 6-8 per cento, con l'unica eccezione di quella prodotta autonomamente in Olanda, che è più potente, ma rappresenta una piccolissima parte del consumo. Il rapporto conclude con queste parole: «Le affermazioni comparse sui *mass media*» – e che ho sentito anche in Commissione – «secondo cui la potenza della *cannabis* sarebbe aumentata di dieci volte negli ultimi decenni non sono supportate da alcun dato, né negli USA, né in Europa». Penso che non ci sia altro da aggiungere.

Per concludere, signor Presidente, il Governo con questo provvedimento ha voluto operare un trapianto senza curarsi minimamente della compatibilità. Sono sicuro che la reazione sarà quella di un rigetto e gli italiani lo dimostreranno il 9 aprile. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Pagliarulo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tredese. Ne ha facoltà.

TREDESE (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento riguarderà la parte del decreto in discussione che si riferisce alle modifiche al Testo unico sulle tossicodipendenze, testo che avevo seguito come relatore in Commissione sanità.

La legislazione italiana in tema di stupefacenti ha conosciuto quattro fasi differenti; la prima corrisponde al periodo di operatività delle disposizioni antecedenti alla riforma del 1975, la seconda coincide col vigore della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e comprende il quinquennio che va dal 1975 al 1990, la terza parte inizia nel 1990 ancorché viene approvata la legge 26 giugno 1990 n. 162, la cosiddetta legge Vassalli-Russo Iervolino e si conclude nel 1993 quando norme significative di questa legge vengono abrogate dal *referendum*, la quarta, che inizia proprio col *referendum*, dura tuttora.

Se è superfluo ricordare che la legislazione antecedente al 1975, che aveva carattere fortemente repressivo e punitiva, oltre allo spaccio di droga, anche il consumo e la detenzione finalizzata al consumo, giova invece accennare alla legge n. 685 approvata nel 1975 e rimasta in vigore fino al 1990; questa legge considera l'assuntore di stupefacenti che non sia al tempo stesso spacciatore e non detenga grossi quantitativi di droga, esclusivamente come un ammalato e in quanto tale da curare e da riabilitare.

È sufficiente che la sua condotta non oltrepassi la soglia di detenzione della modica quantità, una soglia che nei fatti non sempre è irrilevante, dal momento che sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione è modica anche la quantità che consente l'approvvigionamento fino a tre-quattro giorni per un tossicodipendente assuefatto per non essere censurabile nemmeno in via amministrativa. In tal modo, assumere stupefacenti rappresenta una scelta libera dell'individuo al pari di tante altre rispetto alle quali lo Stato non prende posizione in favore o contro mostrandosi sostanzialmente agnostico e quasi indifferente.

Due decreti del Ministro della sanità, adottati in attuazione della legge n. 685 del 1975, risalente al 1980, ne avallano l'impostazione di fondo, poiché consentono e regolano la distribuzione da parte delle strutture pubbliche del metadone e a particolari condizioni della morfina che, con questo, rivelano l'opzione culturale e ideologica verso una terapia di mantenimento delle tossicodipendenze piuttosto che di contrasto, di cura e di eliminazione.

La disciplina del 1975 fallisce per una serie di ragioni concomitanti: per la carenza e l'inefficienza delle strutture pubbliche, chiamate a garantire il recupero del tossicodipendente, per la scarsa entità del sostegno alle comunità di recupero, per la dilatazione del concetto di modica quantità, ma soprattutto per l'assenza di una chiara presa di posizione dello Stato nei confronti dell'uso di droga prima ancora che della detenzione e del consumo.

Dopo un tormentato *iter* parlamentare, nel 1990 viene approvata la legge n. 162, le cui disposizioni sono poi coordinate con quelle già in vigore del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito nominato «Testo unico».

Si tratta di una normativa che ribalta la logica precedente e si muove sui binari di un giudizio di sfavore nei confronti non soltanto del traffico e dello spaccio, ma anche dell'assunzione di stupefacenti, che viene sanzionata sul piano amministrativo; pure la detenzione di droga conosce questo tipo di sanzione, se non supera i limiti della «dose media giornaliera», fissati con un decreto ministeriale: oltre quei limiti interviene, con gradualità, la sanzione penale.

Il consumatore di droga non è più ritenuto un semplice ammalato, ma un soggetto che, pur avendo bisogno di cure, compie una scelta che la società non apprezza; lo Stato, sfavorevole a tale scelta, tuttavia tende la mano a colui che sbaglia, perché comprende che dietro quell'errore vi è

una serie di tragedie personali, di incomprensioni, di problemi apparentemente insuperabili, e permette all'assuntore di droga di andare esente dalla sanzione amministrativa o penale, a condizione di lasciare la droga e di seguire un percorso di recupero.

È falsa la tesi secondo la quale la legge n. 162 del 1990 ha riempito le carceri di drogati: la maggior parte dei tossicodipendenti che sono finiti in carcere anche in presenza di quella legge ci sono andati perché avevano compiuto rapine, furti o estorsioni, motivati dalla necessità di procurare per sé la droga, o perché spacciavano o detenevano quantitativi significativi di stupefacenti, ma non certo perché la reclusione – come si è strumentalmente detto – costituiva la sola prospettiva per chi si drogava. In proposito, è significativo il fatto che, nel pieno vigore del Testo unico, da una verifica effettuata alla data del 15 novembre 1992, il numero di reclusi in carcere per violazione del comma 5 dell'articolo 73 del Testo unico, e cioè per un fatto ritenuto di lieve entità, erano 1.061, su una popolazione penitenziaria di circa 50.000 unità; quel giorno nessun detenuto era in carcere per violazione delle prescrizioni impartite dal pretore ai sensi dell'articolo 76 del medesimo Testo unico, cioè per l'inottemperanza degli obblighi seguenti all'essere stato sorpreso in condizione di tossicodipendenza.

Di più, la legislazione del 1990 prevedeva vie privilegiate di allontanamento dal circuito carcerario se il tossicodipendente decide di sottoporsi a un percorso di recupero. L'articolo 89 del Testo unico precludeva la custodia cautelare a carico del tossicodipendente che avesse in corso o intendesse sottoporsi a un programma terapeutico nei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata; alla medesima condizione, l'articolo 90 del Testo unico consentiva la sospensione per cinque anni della esecuzione della pena nei confronti di un soggetto condannato alla reclusione non superiore ai quattro anni, ovvero che dovesse espriare un residuo della pena della medesima durata. Inoltre, il Testo unico potenziava il ruolo delle comunità di recupero e prevedeva interventi in materia di prevenzione, esaltando in proposito il ruolo degli enti locali, in particolare della Regione e del Comune, nonché quello delle strutture scolastiche.

Gli effetti positivi che la nuova legislazione cominciava a provocare – dalla diminuzione dei decessi per assunzione di droga, all'incremento degli ingressi nelle comunità, dal reale recupero di tanti tossicodipendenti al sequestro di quantitativi sempre più consistenti di stupefacenti – sono stati bruscamente frenati dal *referendum* del 1993, che ha squilibrato l'impianto legislativo del 1990: dopo quel *referendum* è diventata illecita soltanto l'attività di spaccio, che sia stata sicuramente accertata in quanto tale.

Oggi anche la detenzione di quantitativi anche non irrilevanti di stupefacenti, che non sia accompagnata da gesti univoci di cessione a terzi, può essere ritenuta penalmente irrilevante: in questi termini si è espressa la giurisprudenza, la quale, del resto, in linea con l'interpretazione fornita dalle sezioni unite della Cassazione, considera ormai penalmente irri-

vante anche la cessione finalizzata al «consumo di gruppo» (effettuata in favore degli appartenenti al gruppo da parte del soggetto, pure appartenente al gruppo, che ha avuto il «mandato» ad acquistare la droga), che è condotta pericolosa, perché tale da favorire, oggettivamente, la diffusione della droga.

A rendere accettabile una sorta di indifferenza di Stato verso la scelta tossicomantica non vale l'osservazione secondo cui è necessario rispettare la libertà di chi sceglie di consumare droga, poiché costui al massimo danneggerebbe se stesso, e non gli altri. Possono richiamarsi, per analogia, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale di fronte alle eccezioni sollevate da giudici di merito contro la legge n. 3 del 1986, che impone ai motociclisti di indossare il casco; con la sentenza n. 180 del 1994, la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell'ingerenza dello Stato nei diritti del cittadino, che deriverebbe dal fatto che ad andare in giro senza casco non si mette a repentaglio l'incolumità altrui, ma soltanto la propria, e quindi imporre l'uso del casco limiterebbe la libertà di circolazione, e più in generale di estrinsecazione della personalità.

La Consulta ha risposto che la salute dell'individuo costituisce al tempo stesso, in base all'articolo 32 della Costituzione, interesse della collettività, sì che va apprezzato nella specie l'intervento del legislatore, anche perché gli incidenti stradali hanno un costo per l'intera società. La logica seguita per l'obbligo di indossare il casco vale, a maggior ragione, per la proibizione dell'uso di droga.

Esistono peraltro precisi vincoli di ordine internazionale da tenere ben presenti, la Convenzione sugli stupefacenti adottata a New York il 20 marzo del 1961, emanata dal protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, ratificata con legge 5 giugno 1974, n. 412, e la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, resa esecutiva con legge del 25 maggio 1981, n. 385, obbligano gli Stati sottoscrittori, fra i quali l'Italia, a considerare illecita anche la detenzione di stupefacenti per uso personale non terapeutico.

La problematica della diffusione delle droghe ha assunto oggi i connotati di sempre maggiore gravità a livello planetario, dal momento che il fenomeno droga, oltre alle implicazioni dirette sulla salute dei singoli e sulla criminalità diffusa e organizzata, si interseca inscindibilmente con le più complesse emergenze mondiali, fra le quali, non ultima, il terrorismo di matrice islamica e la sua base in Afghanistan dove la produzione di oppio è la maggiore del mondo.

A livello nazionale, a distanza di un decennio dalla tornata referendaria del 1993, il quadro è preoccupante e impone la lotta alla droga in termini di priorità; non si tratta di applicare schemi ideologici, ma di confrontarsi responsabilmente con un'angosciante deriva di morte, di cui i 516 decessi – cosiddetti per overdose – del 2002 sono soltanto una componente sostanzialmente legata al consumo di eroina, sempre più rimpiazzata dalla cocaina e dalle cosiddette nuove droghe; ma non possono trascurarsi decessi per incidenti stradali, che rimangono in ombra perché

non sempre si è in condizioni di rilevare che la causa è stata l'uso di droga.

Come noto, uno dei prioritari obiettivi del processo di revisione del Testo unico è stato, fin dall'avvio, quello di eliminare in maniera soddisfacente gli elementi di incertezza nell'applicazione della legge vigente, ricercando soluzioni valide a discriminare efficacemente le diverse (ma contigue) fattispecie della «detenzione a fine di spaccio» e della «detenzione finalizzata all'uso personale», al fine di consentire alle Forze di Polizia un accertamento più agevole ed immediato delle condotte penalmente rilevanti.

Infatti, per un effetto perverso, indirettamente provocato dagli esiti del *referendum* del 1993 a seguito del quale fu abrogata, tra le altre, la norma che prevedeva la dose media giornaliera, situazioni di mera detenzione di quantitativi non trascurabili di sostanze stupefacenti, possono giovare del più favorevole trattamento sanzionatorio-amministrativo, pur costituendo condotte, di per sé, pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica e, tali da celare, dietro l'apparente mero uso personale, condotte di spaccio effettivo.

Di qui la necessità di tornare a fissare, in termini obiettivi ed immediatamente percepibili, il discrimine tra fatto di rilievo amministrativo e fatto di rilievo penale, non solo per ridurre al minimo il margine di discrezionalità del giudice nell'interpretazione della norma che ha dato luogo, nel recente passato, ad applicazioni disomogenee (in qualche caso eclatanti) del regime sanzionatorio sul territorio nazionale, ma anche per evitare difficoltà operative alle Forze dell'ordine in fase di accertamento del reato.

Quest'ultimo aspetto è determinante nella volontà del legislatore della riforma: dare riscontro all'esigenza prospettata dalle forze dell'ordine di dotarsi di uno strumento idoneo a perseguire efficacemente gli autori del reato di spaccio di sostanze stupefacenti evitando, da un lato, la criminalizzazione dei consumatori – non spacciatori di stupefacenti e, dall'altro, che il detentore – spacciatore, in tutti quei casi in cui la detenzione di sostanze stupefacenti, accertata in flagranza, non sia suffragata dalla presenza di un idoneo corredo indiziario dello spaccio (frazionamento e confezionamento in dosi, possesso di sostanza da taglio, rinvenimento di denaro contante o di bilancini di precisione) possa dissimularsi dietro la figura del detentore-consumatore.

Tale elemento di differenziazione è costituito da una soglia quantitativa, in termini di principio attivo, stabilita per le principali sostanze d'abuso, un quantitativo massimo di principio attivo che fissa il confine tra illecito penale e violazione amministrativa. Il soggetto detentore, se trovato in possesso di un quantitativo superiore alla soglia, incorrerà nei rigori della sanzione penale, nel caso inverso, verrà sottoposto a sanzioni di tipo amministrativo ed avviato ad un percorso di recupero.

Riassumendo, il testo presentato dal Governo si muove attorno a tre punti caratterizzanti. In primo luogo, l'individuazione di un parametro investigativo che consenta alle forze dell'ordine di distinguere nettamente,

sotto il profilo giuridico, le condotte detentive finalizzate alla cessione (spaccio) e quelle tese al consumo (uso personale) e potenziamento di alcuni strumenti investigativi. In secondo luogo, maggiore accesso alle misure alternative al carcere per la persona tossicodipendente che ha commesso reati. In terzo luogo, adeguamento del privato sociale alle strutture pubbliche in ordine alla certificazione dello stato di tossicodipendenza e alla predisposizione del piano terapeutico.

Signor Presidente, desidero consegnare la parte restante del mio intervento affinché sia allegato ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Ha facoltà di parlare in replica il rappresentante del Governo.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, credo sia opportuno per il rappresentante del Governo, che è Ministro per i rapporti con il Parlamento, ma che ha anche la delega per le tossicodipendenze, motivare dal punto di vista del metodo – e quindi nella veste di Ministro per i rapporti con il Parlamento – e poi anche del merito l'importanza di questo provvedimento, che è frutto della politica del dialogo e del confronto.

Ricordo ai senatori che questo provvedimento era all'attenzione del Senato da quasi tre anni. È stato profondamente discusso ed approfondito nelle Commissioni competenti. Sono state fatte udienze conoscitive e sono stati ascoltati gli operatori del settore; quando, nel secondo, anzi terzo Governo Berlusconi, nel mese di maggio, mi è stata data delega per le tossicodipendenze, il primo atto che ho compiuto è stata una ricognizione dei lavori parlamentari al Senato della Repubblica, per verificare se il testo originariamente presentato, di circa 120 articoli, avesse ricevuto un consenso pieno da parte dei senatori nelle udienze conoscitive o se fossero nati dei problemi.

Poiché – ripeto – tengo al dialogo e al confronto, ho preso atto che, dalle udienze conoscitive e dai rilevamenti che sono stati mossi da tanti senatori di maggioranza e di opposizione, alcuni punti di quel progetto avevano scarse possibilità di essere approvati dai due rami del Parlamento.

Presidenza del vice presidente SALVI (ore 12,30)

(Segue GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*). A questo punto abbiamo compiuto un lavoro di semplificazione: moltissimi articoli, 100, sono stati accantonati. È rimasta una ventina di articoli che riguardavano tre punti specifici, quelli di cui stiamo parlando anche

questa mattina: il problema del recupero nelle comunità; il problema del rapporto fra il privato sociale e il pubblico nel recupero dei tossicodipendenti; il problema di una certezza per gli operatori, per discriminare i consumatori di droga dallo spacciatore.

Ma non solo. Quando si è deciso di operare uno stralcio, mi è stato fatto presente nel mese di ottobre che, in base alla legge, non sarebbe stato opportuno discuterlo e approvarlo in Parlamento prima che la Conferenza di Palermo, che per legge riunisce tutti gli operatori per approfondire i temi collegati alle tossicodipendenze, potesse approfondirlo, discuterlo, emendarlo e modificarlo, a seconda delle indicazioni che sarebbero emerse in quella stessa Conferenza.

Ho fatto deliberare in Consiglio dei ministri nel mese di novembre che il Governo aderiva a questa ipotesi; ho quindi sospeso l'iter del provvedimento e non abbiamo chiesto di rimetterlo all'ordine del giorno di Camera e Senato, proprio per sottoporlo agli operatori a Palermo, insieme a tanti altri argomenti che riguardano le tossicodipendenze. Hanno partecipato alla Conferenza 1.200 operatori; una parte degli operatori pubblici e privati ha disertato, ma la stragrande maggioranza degli operatori era presente.

Quel testo è stato approfondito e modificato, accogliendo le osservazioni degli operatori. Nel mese di gennaio ho sottoposto il risultato di questo lavoro alla Consulta nazionale per le tossicodipendenze, che non soltanto ha dato la sua benedizione al testo, ma ha anche risposto esplicitamente ad una mia domanda, cioè se ritenesse giusto ed opportuno che quel provvedimento diventasse legge in questa legislatura, invitandomi fortemente a far sì che Camera e Senato potessero vararlo in questa legislatura.

Vi ho raccontato tre anni di storia parlamentare, naturalmente non con l'ambizione di convincere tutti, perché so benissimo che ci sono in tema di droga posizioni molto distanti! C'è chi vuole la legalizzazione, la liberalizzazione...

TURCI (*DS-U*). Anche fra gli operatori!

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Certo, anche fra gli operatori. Sono assolutamente consapevole delle divergenze che esistono fra gli operatori. Ritengo però, al di là delle posizioni ideologiche su questo testo, che ci sarà la convergenza non soltanto degli operatori venuti a Palermo, ma anche di quelli che non ci sono andati. Se poi parliamo non di ciò che c'è scritto, ma di una polemica che prende come riferimento non quanto è contenuto nello stralcio, bensì qualcosa di ben diverso dal contenuto, allora è un altro discorso.

Quindi, dopo tre anni di confronto, di dibattiti e di approfondimenti nelle Commissioni del Senato e nella Conferenza nazionale di Palermo, dopo aver rielaborato il testo in questa maniera credo si possa parlare di tutto tranne che di un colpo di mano. E poiché sono Ministro per i rapporti con il Parlamento, e sono sempre stato un parlamentarista convinto, ritengo che per la dignità del Parlamento dopo tre anni di lavoro sia anche

giusto che democraticamente Camera e Senato si esprimano, a favore o contro, questo disegno di legge nella consapevolezza che a questo succederà tra qualche mese un altro Parlamento, il quale a sua volta sarà libero di affrontare l'argomento per correggerlo e modificarlo se lo riterrà opportuno oppure per confermare le nostre scelte se – come sono convinto – produrrà effetti benefici.

Scelte molto semplici. Partiamo dal presupposto che il 99 per cento della popolazione ritiene che la droga fa male, uccide ed ha effetti nefasti sui giovani e sui meno giovani. C'è chi pensa di controllarla, ma anche nei quartieri alti, come la cronaca dimostra, convivere con la droga non è facile ed allora si viene sbattuti in prima pagina perché si muore per *overdose* o perché si viene coinvolti in situazioni imbarazzanti.

La droga, anche quella leggera, comporta per il giovane una situazione di dipendenza che gli rovina la vita e che gli impedisce di avere relazioni normali con gli altri. Sul fatto che la droga faccia male e sia nociva per chi la consuma c'è unanimità di vedute; noi riteniamo anche che l'uso di qualsiasi tipo di droga non sia lecito. In sostanza, riteniamo illecito drogarsi.

È un po' il discorso che è stato fatto per il casco. Il legislatore ha imposto il casco al motociclista perché ha ritenuto che non ci sia la libertà di uccidere né se stessi né gli altri quando si va in moto. Allo stesso modo riteniamo che il consumo di droga sia illecito. Abbiamo però discriminato molto attentamente: il consumo di droga non viene perseguito penalmente come reato con una condanna penale in carcere, ma si applicano le sanzioni amministrative, graduate con grande attenzione.

Abbiamo accolto i suggerimenti di don Chino Pezzoli, di don Gelmini, di don Lo Bue, del CEIS, del FICTE, di don Picchi (grande padre fondatore di tutte le comunità), di San Patrignano, di don Cesare Lodeserto, di laici e cattolici operatori pubblici, del dottor Gatti, che appassionatamente hanno discusso di questa tematica e siamo partiti con una sanzione amministrativa che è il richiamo del prefetto (se volete è un po' il vecchio maresciallo dei carabinieri che non interveniva con i giudici per sanzionare una ragazzata), per arrivare al ritiro della patente e poi ad una serie di sanzioni amministrative che, più c'è recidiva, più diventano stringenti. Ma ci troviamo sempre sul piano della sanzione amministrativa.

Per chi è prevista la sanzione penale? Per lo spacciatore. Non vogliamo difendere gli spacciatori. Poi, certo, c'è una graduazione anche in questo campo. Quando i giornali oggi hanno scritto «fino a dieci anni di carcere», spieghiamo che questa pena è prevista per i trafficanti della mafia, della camorra e della 'ndrangheta. Certo, non credo che nessuno non voglia difendere la severità di una pena che colpisce i grandi trafficanti di morte e le grandi bande criminali. Ma per il piccolo spacciatore, per la tenue entità, sono previste sanzioni penali molto più leggere che tendono, anche per lo spacciatore, al recupero in comunità.

Perché questo stralcio è stato inserito in questo decreto-legge? Perché dal momento che siamo persone serie, a Palermo abbiamo riconosciuto che esisteva una contraddizione: noi parlavamo di recupero, ma nella ex

Cirielli è contenuta una norma che prevede la recidiva anche per i tossicodipendenti ed il tossicodipendente ha una coazione a ripetere. Quindi, in questo decreto-legge, che ha rappresentato il primo strumento utile, abbiamo eliminato la recidiva per i tossicodipendenti ottemperando ad una richiesta che è stata formulata a Palermo.

E poiché questo decreto, fin dall'inizio, ha avuto un titolo che fa riferimento alle Olimpiadi invernali di Torino e anche a disposizioni sulla tossicodipendenza, lo abbiamo integrato con queste norme, una delle quali, lo ricordo, va proprio in questa direzione. Infatti, gli operatori – e chi vive le comunità lo sa – ci hanno segnalato che si verificavano casi in cui persone che da due o tre anni stavano effettuando un percorso di recupero in comunità, la cui sentenza di condanna nel frattempo – i tempi della giustizia in Italia sono lenti – passava in giudicato, venivano prese e schiaffate in carcere e tutto il lavoro di recupero andava perduto.

Allora, con questo provvedimento portiamo da quattro a sei gli anni di condanna (cioè «con una condanna fino a sei anni», e quindi si tratta anche di reati piuttosto seri) per i quali chi è in comunità e sta svolgendo un'attività di recupero, se la sentenza passa in giudicato, può rimanere in comunità a continuare il suo percorso. Certo, se non ci vuole rimanere, va in carcere: è evidente. L'idea è quella di non interrompere un percorso terapeutico ed è uno dei tre punti contenuti in questo stralcio «da macelleria giuridica», come qualcuno lo ha definito.

Abbiamo poi dipartimentalizzato, termine un po' ostico, il rapporto tra pubblico e privato sociale. Ma quando parlo di privato sociale, parlo anche di don Ciotti, parlo del CNCA, di quelle comunità benemerite che ci hanno suggerito, insieme agli operatori del settore pubblico, un circuito virtuoso nel quale pubblico e privato collaborano.

Per coloro che si vogliono accreditare nasce un sistema analogo a quello della scuola con il riconoscimento della funzione della scuola, statale o non statale, se all'interno del sistema di istruzione nazionale. Naturalmente, saranno poi le Regioni ad accreditarli, dal momento che siamo rispettosi dell'autonomia regionale (dieci Regioni hanno già un sistema di accreditamento e le altre, che non l'hanno ancora, lo avranno).

All'interno di questa autonomia regionale, chi accetta di entrare a far parte di questo sistema pubblico-privato, con tutte le regole, i controlli e i vincoli che ci sono, se accreditato, può anche ottenere contributi pubblici.

Chi non ritiene di voler entrare in un sistema di questo tipo, come Muccioli o don Gelmini, ma è autorizzato, sotto controllo pubblico, ad effettuare recupero, può fare la diagnosi ad accogliere i giovani. Infatti, se una famiglia piuttosto che al SERT preferisce rivolgersi a Comunità Incontro, o invece che a quest'ultima preferisce rivolgersi al CNCA, credo sia giusto, una volta che vi è il controllo pubblico, dare la possibilità di scegliere la struttura in cui effettuare il recupero, che è un percorso difficile e anche angoscioso per la famiglia.

Naturalmente, sulle certificazioni per chi deve uscire dal carcere e andare in comunità, la competenza rimane al settore pubblico, perché il

Ministero della giustizia non vuole che le certificazioni vengano usate come facili strumenti, magari per un mafioso, al fine di uscire dal carcere.

Questi sono due dei tre contenuti di questo stralcio. Il terzo punto è relativo ad un problema serio: qual è il confine tra lo spacciatore e il consumatore? La giurisprudenza che abbiamo oggi è un terno al lotto: getti i dadi e se trovi un giudice buono e hai due chili di eroina ti viene riconosciuto il consumo personale, e quindi non ti condannano, altrimenti, con due grammi di eroina, ti condannano come spacciatore. Perché? Perché nessuno ha fissato o ha messo qualche parametro di orientamento.

Abbiamo allora deciso di redigere una tabella con tutte le sostanze, leggere o pesanti che siano, e di inserirla in questa legge. Se i principi attivi contenuti nella sostanza sono inferiori ad una certa soglia, riteniamo che si tratti di consumo personale (salvo prova contraria chiaramente, perché se poi si dimostra che si tratta di uno spacciatore professionale che porta una dose alla volta viene colpito lo stesso). Se invece la sostanza di cui viene trovata in possesso una persona è superiore ad una certa soglia, presumiamo – ma non *iuris et de iure*, è – ripeto – una presunzione – si tratti di spaccio.

Con riferimento al famoso discorso degli spinelli, fatto da Capezzone, dico di discutere sul numero degli spinelli, visto che la tabella verrà stabilita con decreto ministeriale e, come vedete, c'è una lista allegata contenente tantissime sostanze (eroina, cocaina, spinelli e così via). Se una persona viene trovata con mille pasticche di *ecstasy* in un camion da rimorchio, secondo Capezzone è uno spacciatore o no? Se una persona viene trovata con una pasticca di *ecstasy*, forse si tratta di consumo personale. Tra il camion da rimorchio e una pasticca, ci dovrà pur essere un momento in cui, come in tutta Europa, si dà un indirizzo con una tabella, in cui si dice quando il principio attivo – che massacra i giovani – diventa tale da far presumere che vi sia un'azione di spaccio.

Non è però una presunzione assoluta, perché non vale per chi viene trovato con una grande quantità di droga, se riesce a dimostrare che è un uso soltanto personale, individuale (e guardate che individuale – lo dico a tanti colleghi preoccupati come me che sia una cosa seria – non vuol dire lo spaccio di gruppo: ho comprato sei chili di cocaina per distribuirli ad una festa a 40 persone amici miei; no, no, quello è spaccio; il consumo individuale è individuale, non significa fare la provvista per tutti).

Allora, diamo agli operatori un parametro presuntivo tale per cui si sa che se si è al di sopra di quella soglia vi è un elemento forte per determinare se si ricade nel caso di consumo personale, e allora siamo solo nell'ambito di sanzioni amministrative, o se invece si ricade nell'ambito penale. Naturalmente, se si supera quella soglia di poco parliamo di sanzioni lievi, cioè di condanne con la condizionale, che non comportano il carcere, ma che comportano sempre la possibilità per consumatore e spacciatore di un recupero presso le comunità. Insomma, tutto il sistema è costruito in maniera tale da discriminare con grande severità lo spacciatore dal consumatore, che riteniamo essere una vittima: il ragazzo, il giovane, anche l'adulto.

Pensate al problema della cocaina: da ricerche fatte sui residui organici nel Po si presume che il 4 per cento della popolazione adulta di Milano consumi cocaina. Questo dato era già stato inserito nel rapporto di giugno presentato al Parlamento, è stato confermato da queste ricerche, quindi siamo di fronte ad un fenomeno molto preoccupante, come ancora lo è quello dell'uso dell'eroina o delle nuove droghe. Certo non tutto potrà andare in tabella, ma utilizziamo un decreto ministeriale proprio perché nascono nuove droghe che in questo modo possono essere aggiunte flessibilmente dal legislatore senza dover essere così tassativi nella legge, cosicché poi è necessario approvare una modifica di legge per modificare le tabelle stesse.

Quindi, la filosofia dell'intervento è proprio quella di pensare al tossicodipendente come una persona da aiutare. L'attenzione familiare, la prevenzione sono importanti, come è stato evidenziato nello *spot* che avete potuto vedere in dicembre. Del resto, ormai sono le Regioni ad avere i fondi, ma i due soldini che abbiamo da spendere li abbiamo utilizzati per tre progetti. Il primo è un progetto sulle carceri – quelle di Castelfranco Emilia e di Giarre – che rappresenta un tentativo (sempre con il privato sociale accreditato, che può rilasciare le certificazioni se entra nel sistema pubblico, e così via) per cominciare il recupero già dal carcere, per chi dal carcere non può uscire, poi, una volta uscito, per la comunità e infine per trovargli un lavoro, perché c'è anche il problema del reinserimento; vanno anche rafforzare le sezioni specializzate per chi purtroppo non può uscire dal carcere e vi sono poi i percorsi dopo il carcere.

Il secondo progetto lo abbiamo predisposto proprio con riguardo alla cocaina. Le strutture specializzate e tutti gli operatori ci hanno segnalato che un conto è l'eroinomane, quello che vedete davanti ai SERT, che beve la birra, altro sono queste fasce sociali che vogliono uscire dall'uso della cocaina ma non possono andare al SERT. Allora, progetti sperimentali in tutt'Italia: per esempio, uno lo stiamo portando avanti con don Dossetti al CEIS di Reggio Emilia e di Modena, in collaborazione con i SERT di quelle città.

Poi, vi è la prevenzione in famiglia, la prevenzione con incontri nella scuola pubblica, nella scuola non statale, nelle associazioni sportive, nelle parrocchie, dove gli operatori incontrano le famiglie per metterle in guardia.

Tutta la filosofia è di pensare al tossicodipendente, se la prevenzione non serve, come una persona da recuperare, come una battaglia da portare avanti. Poi – l'ho detto mille volte – a me non interessa che il gatto sia nero, bianco, o rosso: c'è la «Cristoterapia» di don Gelmini, c'è il metodo di don Ciotti, c'è il CNCA, c'è la comunità di San Patrignano. Ogni operatore ha le sue metodologie, ma sono tutti impegnati sullo stesso fronte del recupero. Non accettiamo l'idea che un giovane drogato debba essere ammazzato dandogli eroina e metadone finché muore. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Salzano*).

Ci può essere la terapia a scalare, chi dice di usare il metadone a scalare perché è sbagliato un approccio traumatico senza dare al tossicodipen-

dente il metadone, altre comunità per le quali il metadone è importante, se a scalare, se all'interno di una terapia di recupero progressivo. Ci sono mille ricette, mille idee – e ci mancherebbe altro che non fosse così – tutte indirizzate al recupero, ad una battaglia che non vogliamo sia persa per nessuno di coloro che sappiamo poter essere recuperato.

Ora, che questa sia «macelleria giuridica», che ciò significhi – come sento dire – che vogliamo buttare nelle carceri migliaia di giovani, non lo so da dove lo si ricavi: da queste norme sicuramente no. Capisco benissimo che ognuno deve giocare la sua parte, ma vorrei che il confronto avvenisse su quello che abbiamo scritto, non su proiezioni ideologiche.

Perché poi tutti, noi appassionandoci di questa materia, abbiamo fatto dei passi avanti, nel senso che chi aveva dei preconcetti li ha superati e, parlando con gli operatori, ha preso atto del punto di vista di chi da decenni lavora sul campo. Questo non è il testo di un Dipartimento del Dicastero di Giovanardi o di Fini che ha presentato il disegno di legge originario: è il testo così come uscito dalla Conferenza di Palermo e degli operatori. È stato scritto da centinaia di mani che hanno trovato questa sintesi, felice, secondo me, di grande durezza – lo dico per l'ennesima volta – verso gli spacciatori, e soprattutto verso i grandi spacciatori e contro le bande criminali che dal *business* della droga ricavano ingenti profitti.

Da questo approccio, sempre nell'ottica, come abbiamo detto e confermiamo, che non vi sia differenza tra droghe leggere e pesanti (riteniamo infatti che le droghe leggere e pesanti siano ambedue nocive alla salute dei cittadini e quindi illecite), traiamo delle conseguenze diversificate; abbiamo distribuito anche delle tabelle che illustrano questo percorso. Magari – lo dico, dopo aver parlato con migliaia di giovani e con gli operatori – magari, quando un ragazzo incominciava a entrare nel tunnel della droga ci fosse stato qualcuno, la famiglia o anche l'autorità pubblica, che, per tempo, l'avesse fermato e ammonito prima che passasse dallo spinello all'eroina e a distruggere la sua vita! Forse avrebbe evitato di morire per *overdose*, avrebbe evitato di rovinarsi.

Vogliamo costruire, in collaborazione con tutti quei SERT di cui abbiamo riconosciuto l'insostituibile importanza sul territorio, con il privato sociale e con l'aiuto di tutti coloro che si appassionano a questa materia, un circuito che ci porti ad ottenere risultati importanti. Siamo convinti che con l'aiuto di tutti riusciremo a raggiungerli. (*Applausi dai Gruppi UDC, AN, FI e LP*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3716, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

* MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, credo che per ragioni soprattutto di onestà intellettuale la maggioranza dovrebbe riconoscere che siamo di fronte ad un'altra mortificazione del Parlamento. Abbiamo avuto in tutti questi anni una violazione sistematica dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Non tutte le norme rispondono ai requisiti della necessità e dell'urgenza e, contrariamente a quello che ha detto il ministro Giovanardi, è stato sottratto al confronto e al dialogo anche tutto il provvedimento sulle tossicodipendenze.

Ma al di là del metodo, perché qui non è più un problema di estraneità di materia, signor Presidente, perché i decreti-legge in questa legislatura sono stati emanati già con una miscellanea di disposizioni spesso prive del carattere di urgenza e necessità a cui si sono aggiunte nel corso dell'*iter* di conversione in legge altre norme, sia di provenienza governativa che di maggioranza parlamentare, che sempre hanno stravolto il testo normativo base, ci troviamo anche di fronte ad una violazione specifica dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, recante disciplina dell'attività di Governo, laddove dice che i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Ci troviamo anche di fronte al fatto che si sono sempre tenute in non cale tutte le raccomandazioni che pur sono venute dalla Presidenza della Repubblica. Ci vuole veramente improntitudine da parte del Governo nel negare la volontà di imporre al Parlamento nel finire della legislatura, con l'ennesimo voto di fiducia, una congerie di norme che va dai concorsi straordinari, alle assunzioni, alle procedure di promozione dei vice prefetti sino all'inclusione forzata di tutto un testo normativo su cui non è avvenuto di fatto il confronto.

Quale dialogo e confronto? Qui abbiamo semplicemente la demagogia della tolleranza zero, ma non verso i trafficanti, bensì nei confronti di chi vive il dramma della droga, parificando droghe pesanti e leggere, comunità di recupero privato e strutture pubbliche, chi importa e esporta e chi acquista e detiene. Come diceva giustamente il senatore Fassone, qui abbiamo la cultura della criminalizzazione di massa; non è con il carcere e con i ricoveri coatti che si può risolvere questa tragedia sociale, ma con la cultura dell'accoglienza nel rispetto della persona e delle famiglie, contrastando realmente i traffici.

E tutto il pacchetto delle leggi approvate in questa legislatura in materia di giustizia non va in questa direzione. Tolleranza zero, sì, ma verso i trafficanti; quindi bisogna rafforzare e rilanciare il ruolo dei SERT, i servizi pubblici territoriali penalizzati dai tagli della spesa sociale in questi cinque anni di Governo; puntare quindi seriamente sul recupero e sul reinserimento. È tutta una cultura che noi respingiamo.

Di qui non diamo la fiducia al Governo, a nome dei Comunisti Italiani.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, della volgarità istituzionale di cui si rende protagonista il Governo e la sua maggioranza in questo provvedimento ho già detto nella discussione generale. Ben altre sarebbero state le riforme necessarie sulla materia droga, e noi vorremmo riprendere proprio le proposte avanzate da chi di questa controversa questione se ne occupa seriamente: dal Gruppo Abele all'ARCI, ai Centri sociali, all'Associazione don Andrea Gallo e a tanti altri tra singoli e gruppi organizzati che, assieme al nostro partito, hanno costituito un cartello che ormai conta più di 70 associazioni.

Ne facciamo menzione, pur consci di fare un gesto unicamente simbolico, ma riteniamo giusto che almeno in quest'Aula, perché altrove il Governo non ha voluto ascoltarle, il lavoro di queste persone trovi voce. Voglio citare solo alcuni punti dei loro programmi e delle loro attività: avviare politiche concrete di non punibilità dell'uso delle sostanze e sperimentazione di politiche di legalizzazione differenziata; istituire programmi d'intervento che valorizzino l'autonomia della persona ed il rispetto dei diritti umani; contrastare le narcomafie, aumentando significativamente gli aiuti allo sviluppo dei Paesi produttori di droga mediante il finanziamento di coltivazioni alternative sostenibili; superare l'impostazione proibizionista della legge n. 309 con la sperimentazione di politiche di legalizzazione delle droghe leggere; promuovere l'autocoltivazione di alcune sostanze, con particolare attenzione all'uso terapeutico; promuovere un piano d'informazione corretta sugli effetti delle sostanze; garantire che i servizi pubblici siano considerati prioritari per cura e riabilitazione, diffondendo un nuovo sistema di «pubblico sociale» dei servizi; dare centralità alla politica di riduzione del danno. Di tutto ciò non solo non volete parlare, ma fate un'operazione elettorale di stampo securitario.

Per queste ragioni ci opponiamo in Aula e con la mobilitazione nel Paese. Ovviamente per noi la richiesta di fiducia è di stampo provocatorio e la respingiamo ovviamente al mittente.

BISCARDINI (*Misto-Rnp*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDINI (*Misto-Rnp*). Signor Presidente, come abbiamo già detto in discussione generale, noi senatori della Rosa nel pugno non votiamo la fiducia su questo provvedimento, in primo luogo, perché non siamo d'accordo sul metodo incostituzionale che purtroppo la Presidenza del Senato ha consentito.

Mi meraviglio che il Ministro per i rapporti con il Parlamento non si faccia carico della tutela di una norma costituzionale che non consente l'approvazione di decreti-legge non ispirati dal principio dell'urgenza e al loro interno non omogenei per materia; anzi, il Ministro ha testé sottolineato che questo provvedimento è stato scritto da centinaia di mani. Faccio notare che le uniche mani con le quali non si è potuto scrivere questo provvedimento sono quelle dei parlamentari, cui il provvedimento è stato sottratto. Questa è la prima ragione per cui votiamo no.

Ma votiamo no anche perché le norme sul consumo delle sostanze stupefacenti, senza distinzione tra droghe pesanti e leggere, rispondono – secondo noi – ad una logica illiberale, che avrà effetti drammatici dal punto di vista sociale. Sono, a nostro avviso, norme pericolose contro i giovani, le famiglie e, come tutte le norme proibizionistiche, non hanno l'obiettivo di combattere l'uso degli stupefacenti, ma solo quello di criminalizzare chi ne fa uso, non affrontando la questione dal punto di vista sociale. Pretendete di affrontare le questioni sociali sempre pensando che l'unica soluzione siano il carcere, la punizione, forme di detenzione.

Questa proposta, che noi consideriamo quindi inaccettabile, condannerà, nonostante le parole del Ministro, centinaia di migliaia di giovani, forse anche un milione, a subire l'arresto, il processo e, se non il carcere, il lavoro coatto nelle strutture di detenzione privata.

Su questo punto dico una sola parola: non siamo d'accordo sull'equiparazione fra le comunità e i servizi pubblici; non siamo d'accordo nell'equiparare il servizio privato al servizio pubblico; non siamo d'accordo nel sottrarre al controllo pubblico il problema della tossicodipendenza, anzi riteniamo che questo sia un regalo alle strutture private.

Consideriamo questa una legge che non mira ad affrontare il problema della droga; ha sottratto il Parlamento ad una discussione seria e sembra fatta apposta per consentire a qualcuno – lo denunciemo, lo ripetiamo, lo ripeteremo – di fare *business* sulle questioni delle tossicodipendenze e di farlo in fine di legislatura, portandosi a casa un pacchetto di risorse che il Governo e il Parlamento in finanziaria hanno già peraltro previsto.

È una legge che non condividiamo, perché dietro questo *business* vediamo un deterioramento dei rapporti fra il dovere del pubblico e l'uso delle strutture private. Mi auguro, per la verità, che sulla materia non si verificino anche conflitti di interesse con qualche rappresentante del Governo.

Voteremo no perché vi consideriamo protagonisti di un'iniziativa pericolosa; non vi consideriamo sinceri; non consideriamo sincere le parole del Ministro e riteniamo che questa sia norma criminale che il nuovo soggetto politico della Rosa nel pugno, piaccia o non piaccia al ministro Giovanardi, si impegnerà a contrastare in ogni modo nelle piazze e anche – ci auguriamo – qui in Parlamento durante la prossima legislatura.

Se aveste avuto il coraggio di discutere apertamente questo provvedimento, avreste dovuto evitare il decreto e anche la fiducia: questa sarebbe stata, secondo noi, la linea naturale di una discussione franca e serena col

Governo. Questo modo di approvare il provvedimento con la fiducia è una scorciatoia che getta sul provvedimento stesso nubi e sospetti di ogni tipo, con i quali noi dobbiamo fare i conti. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-Un.*)

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, con la presentazione di questo maxiemendamento che contiene gran parte del disegno di legge in materia di stupefacenti, voluto da Alleanza Nazionale, il Governo probabilmente paga l'ultima cambiale ai partiti che lo sostengono e dai quali, in cambio, ha visto votato tutto quello che voleva. Che questa mossa sia ridicola e palesemente incostituzionale non vale nemmeno la pena di ribadirlo di nuovo; basta leggere anche superficialmente la legge n. 400 del 1988, nella parte che riguarda i decreti legge, per averne la conferma.

Pensavamo che si fosse raggiunto il fondo del barile, ma evidentemente la fantasia anticostituzionale e antidemocratica di questo Governo è pari solo alla sua disperazione e al terrore di arrivare alla scadenza elettorale.

Con questa ultima mossa, infine, il Governo riesce a far approvare con un solo voto ben due leggi. Non possiamo non rammaricarci, seppur con il doveroso rispetto per l'istituzione rappresentata, della condiscendenza dimostrata dalla Presidenza del Senato nel consentire con un voto solo l'approvazione di numerosissimi nuovi articoli, la cui omogeneità di materia con il resto del decreto è tutta da dimostrare, andando contro le consuetudini che disciplinano da sempre i regolamenti parlamentari.

Questo voto rimarrà negli annali della storia del Senato e non è certo un titolo d'onore. A questo punto, visto che ci sono altri decreti legge in scadenza e altre due settimane di lavoro, potete pensare di mettere in questi disegni di legge di tutto. Ormai non c'è più limite alla vostra fantasia legislativa e quindi probabilmente farete passare persino la legge sui servizi mortuari tanto cara a Berlusconi in uno dei decreti in scadenza.

Ovviamente i senatori Popolari-Udeur voteranno contro questa fiducia.

LAURO (*Misto-CdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (*Misto-CdL*). Signor Presidente, in questo scorcio finale di legislatura, ci si divide sui temi strutturali della società ed emergono le posizioni e le collocazioni politiche di ciascun Gruppo e di ogni singolo parlamentare.

La Casa delle Libertà, che da solo mi onoro di rappresentare in Parlamento, è un partito programmaticamente robusto, che ha una visione precisa e propositiva dello scenario globale nel quale opera non secondariamente il nostro Paese. Noi ci riconnettiamo ai valori della liberaldemocrazia e ci sentiamo vicini al PPE, dunque alternativi alla sinistra europea in tutte le sue gradazioni e colorazioni specifiche, dai socialdemocratici ai *no global*, e riteniamo davvero pericolosa la situazione internazionale, sia per la congiuntura economica che per gli inquietanti teatri di crisi, dalla Palestina all'Iran, dalla crisi energetica del gas russo-ucraino all'onda lunga del costo del petrolio greggio e dei suoi derivati.

Noi Casa delle Libertà, partito nato con lo spirito di unire tutti i moderati italiani attorno a un progetto di modernizzazione del Paese nel solco ideale del 2001, ascoltati in audizione dal Capo dello Stato, prima magistratura della Repubblica, e firmatari – dopo averne caldeggiato l'incarico per formare il nuovo Governo – della mozione di fiducia al *premier* Silvio Berlusconi, intendiamo porre a disposizione della coalizione, di cui ci sentiamo e siamo parte concreta (*Richiami del Presidente*), il valore aggiunto rappresentato dalle nostre strutture, dalla nostra classe dirigente, dai nostri candidati e siamo orgogliosi di aver portato il partito «La Casa delle Libertà» in Parlamento.

Per tutti questi motivi, votiamo la fiducia a questo Governo.

MICHELINI (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI (*Aut*). Signor Presidente, il Governo ha posto la fiducia sul provvedimento di conversione del decreto-legge n. 272 senza che ve ne siano ragioni plausibili, atteso come le sue disposizioni siano sì eterogenee, ma si limitino a soli cinque articoli che non suscitano certo esigenze di contrapposizione rilevante.

La fiducia viene posta solo perché in questo provvedimento urgente il Governo vuole inserire disposizioni consistenti, e di certo non urgenti, che compendiano una riforma sostanziale del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

La materia delle tossicodipendenze non può essere disciplinata, a nostro giudizio, con atti impositivi quali quelli che derivano dall'emendamento oggetto di fiducia. Essa richiede invece la partecipazione più ampia possibile ed un'approfondita valutazione degli effetti della vigente legislazione su un fenomeno che segna ambiti non marginali della nostra società.

In particolare, il Gruppo per le Autonomie non può condividere questa procedura, in considerazione del fatto che l'emendamento propone la modifica delle disposizioni che nel decreto del Presidente della Repubblica n. 309 citato disciplinano compiti e funzioni delle Regioni, siano esse ordinarie che a Statuto speciale. Non vi è, inoltre, nessuna salvaguar-

dia delle particolari competenze attribuite alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ci troviamo quindi a dover decidere in ordine ad un provvedimento imposto alle Regioni e dal quale deriveranno anche maggiori oneri, che non vengono né quantificati, né coperti e che sono strettamente legati ad un ruolo più ampio al quale vengono chiamate le strutture riabilitative private.

Assistiamo così anche in questa circostanza ad un sopruso delle prerogative costituzionali delle autonomie locali, accanto al mancato coinvolgimento delle autonomie stesse su una materia che riguarda molte persone e tante famiglie. In dipendenza di questo mancato coinvolgimento, naturalmente noi non ci sentiamo di dare la fiducia al Governo e la neghiamo.

BOCO (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-Un*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, siamo all'ennesimo voto di fiducia e il rischio – come si può vedere scorrendo le pagine dei giornali o ascoltando radio e TV, dove l'argomento alla nostra attenzione non trova particolare rilevanza – è che quanto si consuma oggi in quest'Aula sia percepito come il solito atto di arroganza di questo Governo e niente di più.

Noi Verdi, invece, siamo molto preoccupati per il metodo e il merito di questo decreto-legge – e bene l'ha espresso oggi in fase di discussione generale il collega Zancan – e per lo stato comatoso della classe dirigente del Paese, che mette in pericolo la consapevolezza stessa dei cittadini italiani.

Con un vero e proprio *blitz* il ministro Giovanardi presenta al Senato un maxiemendamento al decreto-legge sulle Olimpiadi, inemendabile e quindi impossibile a discutersi e modificarsi da parte del Parlamento perché contestualmente viene chiesta la fiducia.

Abbiamo, quindi, 23 articoli, che intervengono con il gridato obiettivo della tolleranza zero, sulla normativa relativa agli stupefacenti; e questo dopo il fallimento dell'originario disegno di legge presentato nel 2003 a firma del ministro Fini.

È già uno scandalo che il Presidente del Senato abbia accettato, anziché cestinarlo, questo testo come emendamento. Non pretendo che il Presidente si preoccupi delle porte del carcere che si spalancano per tanti, conosciamo l'evoluzione subita dal suo spirito liberale; vorrei però che almeno si occupasse di questa macelleria del diritto. Ministro Giovanardi, è così che la consideriamo, ma in zona Cesarini evidentemente altre macellerie della politica vi coinvolgono di più. In zona Cesarini questa maggioranza cerca di pescare dove può, ma non a caso, colleghi e colleghe, e su questo vi invito a riflettere.

Abbiamo alimentato anche noi – e un po' mi dispiace – l'insulso dibattito sul prolungamento dei lavori del Parlamento, il cui unico obiettivo

sarebbe stato quello di consentire a Berlusconi la frequentazione di tutti i salotti possibili. Il problema esiste, ma è solo l'epidermide di quanto si sta verificando in effetti nel nostro Paese.

Siamo in presenza di un maggioranza che non vuole mollare la presa sul potere. Dopo cinque anni di malgoverno, follie finanziarie e provvedimenti *ad personam*, corre a soddisfare le esigenze delle sue *lobby* e di quelli che reputa suoi elettori, dando cibo, nello specifico di questo provvedimento, alle strutture private, parificate alle pubbliche, speculando sulla sofferenza delle famiglie direttamente coinvolte dal problema.

È quanto è successo con la modifica della legge sulla legittima difesa. Vi assicuro che l'approvazione di quel provvedimento e la fiducia oggi su questo decreto, per quanto con meno riflettori addosso, sono molto più gravi di tutte le apparizioni ed omelie del Presidente del Consiglio.

Si sta giocando sulla e con la pelle della gente – questo è il dato di fatto –, incidendo al contempo in maniera deleteria sulla civiltà dei comportamenti, sul rapportarsi stesso dei nostri concittadini con concetti quali libertà e sicurezza. La classe politica spara a vanvera dichiarazioni grossolane, ma si mette anche in mano le armi, e c'è il caso che altri sparino sul serio. Qualcuno spara e qualcuno si arricchisce. A chi pensate gioverà l'abolizione della distinzione tra droghe leggere e pesanti?

Ministro Giovanardi, la prego, non offenda la nostra intelligenza con l'invito ad un confronto pacato, scevro da pregiudiziali ideologiche, perché il confronto non c'è stato, ce lo avete impedito: lei e il Governo che rappresenta lo impedito! Quando questo testo è stato presentato ed ha iniziato il suo *iter* parlamentare ha fatto la fine che meritava: archiviato.

Ministro, ascolti la stragrande maggioranza degli operatori e delle comunità, si legga qualche dato, viaggi in Nord-Europa, vada a vedere le prigioni del Sud del mondo che hanno leggi che lei vorrebbe simili. L'abolizione della distinzione tra droghe pesanti e leggere favorirà il mercato degli stupefacenti; l'esito concreto di ogni proibizionismo è favorire commerci occulti e arricchimenti illeciti.

Colleghi, drogarsi non è un valore e combattere il problema droga è possibile solamente conoscendolo e conoscendo la propria società. Voi affermate che non ci sono differenze, e così spingete i nostri ragazzi a ragionare conseguentemente.

Dite che non c'è differenza fra eroina, cocaina, droghe chimiche e canapa indiana. Quante vittime, ministro Giovanardi, farà questa affermazione e questa follia scientifica? Non vi rendete conto cosa vorrà dire equiparare la marijuana alla cocaina e all'eroina. Pedagogicamente devastate i nostri ragazzi e il nostro Paese e pensate di colpire chi oggi fa uso di marijuana con sanzioni come la sospensione passaporto, la patente ed altre.

Volete colpire, proponete di colpire poi nelle classi superiori sempre i nostri ragazzi che magari la vendono più di un corruttore, di un bancarottiere o di altri criminali. Non vi rendete conto pedagogicamente di che cosa si tratta. Non conoscete la realtà; vi avvicinate a queste analisi, a

queste conclusioni che diventeranno simili a quelle teocrazie di alcuni Paesi, soprattutto islamici, che tutti insieme riteniamo oscurantisti e che combattiamo. Vi allontanate dall'Europa e da tutte le democrazie avanzate di questo pianeta.

Andando verso le conclusioni, signor Presidente, rivolgo un appello all'unica persona a cui mi sento di rivolgerlo oggi, a nome dei Verdi, di tutte le famiglie del nostro Paese e dei nostri ragazzi. Caro presidente Ciampi, a lei rivolgiamo questa appello, a lei che ha passato questo suo settennato legandolo ai nostri giovani, a lei giovane ottantenne.

Presidenza del presidente PERA (ore 13,15)

(Segue BOCO). Il Parlamento, se approverà questo provvedimento, colpirà interamente il nostro Paese, soprattutto i figli di questo Paese. Li aiuti, pensi a loro. Solo lei rimane a difenderli, a salvarli e a tenerli fuori da un precipizio dove stanno tentando di spingerli.

A voi, maggioranza e Governo, dico che la vostra ignoranza oggi, con questo voto, si trasforma in responsabilità colposa e ne siete ignoranti, dimostrandovi così irresponsabili. Non vi perdoneremo per quello che state per fare. Combatteremo con le armi della politica, con le armi della conoscenza per riportare sempre il nostro Paese dove deve stare: in un Occidente avanzato e soprattutto in una società che sappia conoscere i propri figli. State colpendo proprio i vostri figli!

Auguro a loro e al Paese intero che il 9 aprile arrivi presto, perché c'è veramente bisogno che arrivi presto e che il Paese finalmente possa giudicare in piena libertà gli atti, e non i comportamenti o le parole demagogiche, che state compiendo; il delirio che state portando nelle nostre leggi; l'ingiustizia che state commettendo, mandando il Paese alla deriva. Mi auguro che le donne e gli uomini di questo Paese vi sappiano giudicare per cosa siete: irresponsabili, irresponsabili e colposi!

Per questo noi Verdi, per l'ennesima volta, non voteremo la fiducia che è veramente uno dei vostri ultimi atti e dimostra davvero chi siete... (Commenti del senatore Consolo). Per questo onestamente vi abbiamo giudicato da tempo e non avrete la fiducia né oggi da noi, né il 9 aprile dalla maggioranza del Paese!

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, colleghi, ho sentito qualcosa nel corso della discussione a cui vorrei rispondere in questo brevissimo inter-

vento. Innanzitutto, il metodo è stato ritenuto un metodo che va al di là delle prerogative del Parlamento e che le mette in discussione.

Colleghi, sono due anni che discutiamo di questo disegno di legge in Commissione e in questo periodo abbiamo ascoltato i vari operatori del settore. In altri termini, abbiamo proceduto a tutta una serie di audizioni che hanno compreso una vasta platea di operatori. Sappiamo benissimo quali sono le rispettive posizioni; non è ora che veniamo a conoscenza dell'atteggiamento della maggioranza e di quello dell'opposizione sull'argomento: è noto da tempo. Si sa che noi non siamo antiproibizionisti e si conosce il principio che intendiamo introdurre.

Vi è stato un percorso costruttivo, nonostante l'ostruzionismo in Commissione da parte dell'opposizione che non ha esitato a mettere in atto tutti gli strumenti regolamentari per ostacolare questo disegno di legge non solo nella sua sostanza, ma in tutto il suo *iter*, per cui non scopriamo niente di nuovo oggi. Il fatto che la nuova normativa sia stata inserita all'interno di un decreto-legge non cambia nulla sull'evoluzione del provvedimento e sul fatto che se ne sia parlato per anni.

La Lega Nord è d'accordo con il Governo sui principi generali e, soprattutto, su quello fondamentale che «drogarsi non è lecito». Intendo ribadirlo come appartenente allo schieramento di maggioranza. Siamo anche d'accordo sulla stesura delle norme e sulla modifica del Testo unico, soprattutto con riferimento alla modulazione delle sanzioni, alla loro progressività e alla suddivisione tra sanzioni penali ed amministrative. Ciò evita a chi per la prima volta purtroppo si immette nel percorso delle sostanze stupefacenti di venirne inglobato senza possibilità di uscita.

La preoccupazione del Governo e di chi ha sostenuto questo disegno di legge è stata una sola: la definizione e il chiarimento di quella zona grigia che c'è tra lo spaccio e il consumo. Purtroppo, questa zona, con l'attuale Testo unico, consentiva a bande di delinquenti, cioè di spacciatori, di camuffarsi da consumatori, con il risultato che intanto si dividevano il mercato delle sostanze stupefacenti.

Veniamo al merito del disegno di legge. Anche per noi il tempo è stato scarso, sebbene lo stralcio risalga a qualche tempo fa. È stato modificato qualcosa per cui non nutriamo grandi perplessità, ma riteniamo sia giusto chiedere al Governo di chiarire molto bene le modalità di applicazione dei principi generali; l'unico modo per farlo sarà di conoscere e valutare insieme il limite del principio attivo da inserire nelle tabelle di cui si farà carico il decreto ministeriale.

Ciò non è motivo di vera perplessità, ma di leggera preoccupazione perché sappiamo che da questo dipenderà se le norme saranno permissive o meno, oppure troppo pesanti per persone che entrano «sbadatamente» nel mondo delle tossicodipendenze.

Invitiamo, pertanto, il Governo a dare contenuto a queste norme caratterizzate da principi generali che – ripeto – condividiamo.

Voteremo, dunque, la fiducia al Governo per il semplice motivo che ha avuto il coraggio, anche a fine legislatura, di dire come la pensa su un tema così controverso. È noto che sono stati consultati ed ascoltati tutti gli

operatori del settore; voci della stampa e dei mezzi di comunicazione, dopodiché il Governo ha affermato che sul tema delle tossicodipendenze la pensa in un certo modo.

Lo invitiamo, quindi, a dare la migliore possibile attuazione a queste nuove norme, al fine di evitare che le istituzioni possano porre in essere comportamenti contrari al senso indicato dal disegno di legge.

Invitiamo, inoltre, il Governo a dotare gli uffici periferici, e soprattutto le forze dell'ordine, dei mezzi tecnici per valutare la quantità del principio attivo. Non ho siano dubbi che ciò sarà fatto.

Questo Governo – ripeto – ha avuto il coraggio di dire come la pensa e per questo la Lega Nord gli rinnova la sua fiducia. (*Applausi dai Gruppi LP, FI e del senatore Moncada*).

DANZI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANZI (*UDC*). Onorevole Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il capogruppo dell'UDC, senatore D'Onofrio, ha dato a me l'incarico di questa dichiarazione di voto, ritengo, principalmente in quanto medico. Infatti, c'è la necessità di chiarire alcuni aspetti, per quanto si è sentito.

A nome dell'UDC, ringrazio di cuore il ministro Giovanardi per la passione, per la perseveranza e per aver fatto sì che oggi possiamo votare una legge per noi importantissima, caro Ministro, che, da sola, dà senso alla continuazione della legislatura per altre due settimane.

In questo dibattito ho ascoltato affermazioni, devo dire, assolutamente raccapriccianti. Ho sentito parlare – ho preso appunti – di volgarità istituzionale; soprattutto, dai colleghi di Rifondazione Comunista; ancora si sente parlare dello spinello come dell'acido acetilsalicilico, dell'aspirina.

Ci sono centinaia di studi scientifici che dimostrano, in maniera egregia, la nocività delle droghe leggere sul sistema nervoso. Ci sono centinaia di studi e c'è l'esperienza di tutti i giorni che dimostrano che i poveri ragazzi che cadono nel tunnel delle droghe pesanti hanno iniziato tutti dagli spinelli. Quale messaggio diamo ad una società che è in profonda crisi?

Noi qui, colleghi, ci siamo preoccupati e ci preoccupiamo giustamente delle sorti economiche della nostra Nazione, ci preoccupiamo giustamente dei problemi della giustizia, ma su quale società caliamo questi problemi? Su una società in cui ci sono 21.000 casi di pedofilia all'anno? Su una società in cui ci sono 50.000 siti Internet inerenti la pedofilia? Su una società in cui c'è una denatalità incredibile? Su una società in cui sono decuplicate le morti dei neonati per abbandono nei cassonetti? Su una società in cui ai nostri giovani dobbiamo dire che lo spinello non fa male?

Ma dove siamo? Qual è la pseudocultura *radical-chic* che voi continuate a propinare ai nostri giovani? Qual è? (*Applausi dai Gruppi UDC e AN*).

È questa la differenza tra noi e voi: la responsabilità. La responsabilità di guidare i nostri giovani verso un cammino di vita. Noi dell'UDC, della scelta a difesa della vita ne facciamo una bandiera, a partire dal concepimento, e l'abbiamo dimostrato con la legge che ha impedito la manipolazione degli esseri viventi, degli embrioni; lo dimostriamo coerentemente con l'interesse contro la droga e per la nostra posizione contro l'eutanasia.

Ci dite che siamo oscurantisti, ma ben vengano gli oscurantisti se la società a cui vi rivolgete voi è questa! Ben vengano! Siamo fieri di essere reazionari o oscurantisti o, perlomeno, di essere considerati tali da voi, perché non lo siamo assolutamente, riteniamo di essere ben più moderni di voi, perché voi oscurate la vita.

Ebbene, ho sentito parlare di «norma criminale». Ma spiegatemi: da un lato, non volete che si vada in carcere, e siamo assolutamente d'accordo, perché pensiamo che il tossicodipendente vada recuperato a tutti gli effetti. Questo provvedimento difatti lo recupera, perché addirittura innalza le soglie – lo ha spiegato egregiamente il ministro Giovanardi – portando a sei anni il tetto perché il tossicodipendente non entri in carcere. Quindi, non volete che vadano in carcere ed offendete le comunità. Ma vi rendete conto di cosa hanno significato e significano in Italia le comunità di recupero?

Amici, ma vi rendete conto di quali drammi ci sono in migliaia di famiglie italiane? Lo capite? Voi non immaginate neanche che cosa voglia dire avere un figlio con questi problemi, voi non sapete! E sono problemi che colpiscono tutti, ricchi e poveri, che non fanno distinzioni: una volta tanto non ci propinerete Berlusconi per questo!

Ma le capite le tragedie? Ma sapete che cosa significa, quale tristezza, quale senso di impotenza, quale senso di sconfitta hanno i genitori i cui figli si trovino in queste situazioni?

Voi di cosa parlate? La droga leggera, non fa niente: ma a chi la raccontate? Quale serietà avete innanzitutto come padri e poi come rappresentanti delle istituzioni? Questa è la domanda che vi pongo.

Quindi, se dite che noi addirittura potremmo sostenere gli affari delle meravigliose comunità che si occupano di questo recupero – ed io, come medico, vi ho anche lavorato – non vi rendete conto che, di converso e per assurdo, vi potremmo accusare di sostenere il traffico di stupefacenti e i criminali, non si sfugge, perché con il vostro atteggiamento si potrebbe pensare che sosteniate, appunto il traffico e i criminali.

BISCARDINI (*Misto-Rnp*). C'è lo Stato prima dei privati!

DANZI (*UDC*). Vi chiedo scusa, perché non intendevo assolutamente svolgere un intervento polemico, però si sentono affermazioni talmente false, sia da un punto di vista scientifico che politico.

Questo provvedimento non contempla il carcere, denota soltanto la sensibilità di una maggioranza ad un problema emergente e serio della nostra società che voi fate finta non esista e che è contiguo al mondo della criminalità.

Coerentemente, noi dell'UDC, voteremo, con entusiasmo, a favore del provvedimento. La ringraziamo, ministro Giovanardi (*Applausi dal Gruppo UDC*), siamo convinti che lei sia stato il fautore di questo provvedimento con la perseveranza che le riconosciamo e di cui siamo perfettamente consapevoli. La ringraziamo, perché per noi dell'UDC questo è un provvedimento fondamentale che difende la vita, i nostri giovani, la società. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN. Congratulazioni*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, provo una certa amarezza intanto per i toni che sta assumendo il dibattito sulla fiducia e anche per il presupposto istituzionale e costituzionale che qui ci vede impegnati.

Credo non sia un caso che noi non abbiamo neppure discusso di quello che avrebbe dovuto essere il primo oggetto di questo provvedimento e stiamo dimostrando – se occorre anche questa dimostrazione – proprio con questo dibattito e con quanto il ministro Giovanardi ci ha raccontato che, in realtà, il decreto-legge era una sorta di cavallo di Troia, una sorta di progetto per scardinare il sistema normale istituzionale e costituzionale di accesso dei decreti-legge alla conversione e all'approvazione da parte del Parlamento.

Qui, in realtà, vi è una dichiarazione strumentalmente sin dall'inizio, infatti, l'introduzione recita solo: «Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi». Quindi, una norma puntuale che nulla ha a che vedere con l'oggetto principale del decreto-legge, e in questa norma, che come tutti noi sappiamo era soltanto la correzione necessitata di un errore clamoroso commesso dal Governo e dalla maggioranza nell'approvare la ex Cirielli, si inserisce ora un totale riordino della materia del controllo e della lotta all'uso degli stupefacenti nel nostro Paese, tema quant'altro delicato e che non dovrebbe essere mai affrontato in termini emotivi, ideologici o preelettorali, come, ahimè, gli interventi dell'onorevole Ministro e di qualche collega stanno dimostrando.

Qui si è fatto scempio della necessità e dell'urgenza, si è indebolita, in questo caso direi persino frantumata, la funzione di garanzia della Presidenza delle Assemblee parlamentari, perché lo stesso problema che abbiamo posto in più occasioni al presidente Pera sarà riproposto al presidente Casini, che ritengo dovrà, per lo stesso motivo, fare ossequio a quest'atto di evidente violazione, di strappo, di sfregio ai principi e alle regole che governano l'approvazione delle norme in materia costituzionale.

Vi è anche un problema che supera persino quello che già è stato posto: il Governo pone una serie di norme penali a sé stesso, pone la fiducia su queste norme penali, espropriando totalmente il Parlamento da una materia complessiva, cioè le funzioni di repressione penale dello spaccio e, in questo caso, anche del consumo e dell'uso degli stupefacenti, senza che vi sia neanche la possibilità di conoscere, in maniera dettagliata ed argomentata, il testo che qui è stato rassegnato soltanto nella concitazione di questo cosiddetto maxiemendamento.

La verità, quindi, signor Ministro, è, almeno sotto i profili costituzionali generali, tutt'affatto contraria a quella che lei ci ha qui dichiarato: non è questa l'espressione di spirito di collaborazione, non è la sensibilità verso il Parlamento; lei, come le ho già detto, si sta qualificando come Ministro per rapporti «contro» il Parlamento e non «con» il Parlamento.

Anche nel merito di questo provvedimento, lei ha detto cose non esatte, signor Ministro, perché questo provvedimento, come del resto abbiamo dimostrato anche l'altro ieri sera in Commissione, avrebbe potuto, se fosse stato condiviso, essere approvato in sede deliberante dalle Commissioni riunite, come altri provvedimenti, che congiuntamente abbiamo ritenuto importanti per la vita sociale del Paese e che nonostante il clima di scontro, abbiamo contribuito ad approvare (mi riferisco all'affido condiviso, all'adozione internazionale, a tutti quei temi nei quali non dovrebbe essere in questione, signor Ministro, una becera propaganda elettorale, ma la sensibilità per le persone che sono dietro i provvedimenti giurisdizionali e prima ancora i provvedimenti legislativi).

Di questo lamentiamo l'assoluta mancanza, perché quel dibattito in realtà non è finito per consunzione o per l'ostruzionismo dell'opposizione, ma perché la maggioranza – probabilmente convinta dalle numerose audizioni che dicevano cose tutt'affatto diverse, signor Ministro, da quelle alle quali lei oggi si è con questa sorta d'imbonimento ispirato – probabilmente ha ritenuto di non dovere più coltivare quel disegno di legge e comunque non lo ha neanche corroborato di quel parere della 5^a Commissione che dimostra anche un'altra lacuna gravissima di questo provvedimento nel merito, cioè che manca totalmente di ogni supporto finanziario.

È una conferma ulteriore che questa è una norma ideologica, raffazzonata, ed è manifesto che non servirà affatto a risolvere i problemi dei tossicodipendenti nel nostro Paese e mi consenta, signor Ministro, neanche i problemi elettorali della Casa delle Libertà, proprio perché così com'è composta, essa certamente non convincerà i cittadini italiani.

La verità è che nel merito, senza alcuna retorica, essa afferma dei principi che non sono affatto condivisi né dalla scienza né dagli operatori né dalla gran parte di coloro che si occupano sulla loro pelle, come tutti fanno in questa materia, delle questioni così come vengono prospettate, perché il primo principio è quello – e bisognava dirlo – che qui non è stata alterata affatto in alto la punizione e la repressione. Tuttora la pena edittale massima è di venti anni, quindi quando si dice che si vuole combattere lo spaccio si dice una menzogna, si dice una cosa non vera,

perché in realtà la pena edittale massima non è modificata, anzi per la verità essa era da otto a venti anni ed è diminuita da sei a venti anni.

La verità è che si vogliono costruire delle figure di repressione penale che si basano sul principio della punibilità anche della mera detenzione e quindi occorrerebbe dirlo, signor Ministro, perché la norma che viene introdotta alla lettera C dell'articolo 73-bis, stabilisce che anche la condotta di mera detenzione, purché di quantità superiore a quelle determinate con decreto ministeriale è una condotta penalmente rilevante.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Se è spaccio.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). No, lo legga attentamente. C'è scritto anche «detiene», purtroppo questo conferma che sarebbe stato meglio leggere con molta attenzione i testi normativi che vengono rassegnati all'Aula in venti minuti, perché qui non si parla di spaccio ma anche di chiunque in qualunque modo detiene delle sostanze stupefacenti.

In ogni caso, il secondo principio che può essere desunto da quest'argomento è che comunque questa dose viene stabilita non attraverso una previsione generale ed astratta della norma, né attraverso un'elaborazione concreta, come c'insegna il diritto penale, nell'attuazione della giurisprudenza, ma viene stabilita attraverso un decreto ministeriale ed altri colleghi, su questo tema, hanno già posto la loro attenzione.

Resta il fatto che vi è una pericolosa soppressione e confusione non tra droghe pesanti e leggere – questo è ormai persino un dettato arcaico rispetto alla materia – ma tra i vari tipi di droghe; è un'articolazione sensibile ed intelligente perché le condotte di repressione non possono non tenere conto della diversa tossicità, del diverso grado di invasività sociale ed anche dei diversi mercati illegali con i quali queste droghe sono commerciate.

La tendenza all'omologazione è già dimostrato non comporterà altro che una omologazione in alto degli spacci e di atti delittuosi: ovviamente, invece di spacciare sostanze considerate meno pesanti, lo saranno direttamente ed in maniera invasiva le sostanze più pericolose.

Vi è una grande confusione nei rapporti: si caricano le Prefetture di grandi temi, tra l'altro delle misure meramente amministrative da esse somministrate, caricandole di grandi responsabilità ma di nessuna, concreta strumentazione per poter agire in questo complesso tema dove certamente non stiamo parlando di sanzione al codice della strada! Si caricano sui giudici di pace grandi poteri e responsabilità anche in materia di controllo delle misure, anche di sicurezza, attuate, quando più volte in Aula abbiamo definito il giudice di pace non certo specializzato e così competente in questa materia, ma giudice di prossimità, adatto piuttosto a dirimere controversie tra cittadini, di natura per non dire bagatelari, certamente semplici.

Vi è un forte sfregio rispetto ai rapporti tra Stato e Regioni, persino dopo la riforma dell'articolo 117 e addirittura in netto contrasto con la ri-

forma che voi, signor Ministro, avete approvato nella quale dovrebbero essere le Regioni, addirittura in via esclusiva, ad esercitare la potestà su tutti questi argomenti. Non ci si nasconda poiché non vi è nessuna pregiudiziale contro il concorrere delle associazioni private e dei privati alla formazione di un modello di prevenzione e repressione, ma vi è certamente il principio di una centralità forte della struttura pubblica, del suo impegno e della sua forza nel determinare le regole e le condizioni per intervenire su questo fenomeno sociale così disastroso.

Dunque, signor Ministro, se ci si chiedeva la fiducia su questi argomenti, essa non vi è nel metodo costituzionale, nel metodo e nel merito della legge; vi è solo il richiamo a principi di carattere soltanto demagogico e preelettorale: la nostra è una sfiducia, mai come in altre occasioni, costituzionale, istituzionale e politica. Voteremo, signor Ministro, convintamente no, convinti anche di fare il bene di tutti i nostri giovani, non meno dei parlamentari della Casa delle Libertà. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualcuno ieri ha parlato di *blitz* del Governo; qualcun altro di colpo di mano della maggioranza. Ma quale *blitz* quale colpo di mano! Il ministro Giovanardi, che ringrazio a nome di Alleanza Nazionale per l'impegno profuso per varare definitivamente questa normativa, questa mattina ha ripercorso la storia e l'*iter* del provvedimento; ha ricordato la Conferenza di Palermo, gli accordi che ne derivarono, sottoscritti pressoché unanimemente da tutte le comunità.

Quale *blitz*, quale colpo di mano! Qui c'è un Governo che sa fare il Governo; qui c'è un Governo, che governa, assumendosi la sua responsabilità di fronte alla piaga, al flagello della droga che si sta diffondendo sempre più, come dimostrano i dati contenuti nell'ultima relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze, anche, se non soprattutto, a causa di una legislazione che considera di fatto lecito drogarsi ed autorizza sostanzialmente gli spacciatori a vendere morte ai nostri figli.

La verità, onorevoli colleghi, è che quelle dei falsi profeti del «vietato vietare», sono solo mistificazioni propagandistiche, sono menzogne, queste sì veramente «tossiche», spacciate da spacciatori di menzogne a profusione in questi giorni e in questi tempi. (*Applausi dal Gruppo AN*).

La legge Fini è giusta, è necessaria, è urgente perché riafferma il principio fondamentale e decisivo che drogarsi non è un dritto, ma è un delitto contro la salute, contro la vita, contro la libertà e la dignità della persona, contro la volontà razionale, contro la propria stessa personalità e contro la società nella sua interezza. Infatti, è interesse della società tutelare nella sua integralità la persona e la dignità della persona, anche per-

ché questo provvedimento individua il nemico nella droga, non nel drogato; e contro il nemico «droga» si schiera «senza se e senza ma».

Chi avversa questa proposta di legge ritiene evidentemente, invece, che la droga non sia un nemico, nonostante uccida l'uomo nel corpo e nello spirito. Da tempo, signor Ministro, e chiedevamo, anche qui al Senato, che questo provvedimento fosse varato entro la fine di questa legislatura, come volevano e come ci chiedono, ad esempio, i Muccioli, i don Gelmini, i don Benzi, cioè coloro che hanno la patente per parlare perché hanno dimostrato con i fatti di sapere e di voler aiutare i tossicodipendenti ad uscire dal tunnel della droga.

Ebbene, si è arrivati a questo punto alla discussione di un disegno di legge che si trascinava al Senato ormai da tre anni per colpa dell'ostruzionismo del centro sinistra. L'unico modo per raggiungere l'obiettivo era quello di inserire i punti più qualificanti del disegno di legge in un decreto-legge che contiene, tra l'altro, anche la norma di modifica dell'ex Cirielli, grazie alla quale i tossicodipendenti recidivi non rischieranno più di dover tornare in carcere se si trovano già in comunità.

Senatore Calvi, perché non ha ricordato questo aspetto positivo del provvedimento nel suo intervento, lei che si era scagliato contro la legge ex Cirielli?

E su questo decreto giustamente il Governo ha posto la questione di fiducia. Vediamo molto brevemente il contenuto di questo stralcio: la prima esigenza a cui dà risposta questo provvedimento è quella di stabilire quando da semplici consumatori, passibili di mera sanzione amministrativa, si diventa spacciatori, meritevoli di sanzione penale.

Per farlo la legge Fini non prevede solo il parametro della quantità di principio attivo contenuto nella sostanza detenuta, che dovrà poi essere fissato da un decreto ministeriale; si incorrerà, ricordiamolo e ripetiamolo ancora una volta, nella sanzione penale solo se si verrà trovati in possesso di quantità tali di sostanze stupefacenti da non giustificare il mero uso personale.

Un parametro, questo, e voglio rassicurare anche tutti i colleghi del centro destra, che comunque è importante perché certo, oggettivo ed attendibile, ma il provvedimento introduce anche altri fattori, altri criteri come la presenza di notevoli quantità di denaro e le modalità e di taglio e confezionamento della droga. Il giudice, cioè, dovrà tenere conto di più elementi che dovranno essere tra loro concordanti per distinguere il consumatore dallo spacciatore.

Lo scopo della norma, onorevoli colleghi, è quello di reintrodurre l'effettiva punibilità dei *pusher*, degli spacciatori, dei commercianti di morte. Solo così si potrà uscire dal marasma e dalla confusione di oggi facendo chiarezza e restituendo alla nostra legislazione un minimo di congruità e di efficacia, rendendola più funzionale al compito di contrastare la droga, come ci chiedono peraltro le forze dell'ordine che troppo spesso vedono vanificato il proprio impegno, i propri sforzi, dalle lacune della normativa vigente.

Chi è contro la legge Fini, in buona o in cattiva fede, perciò, è di fatto a favore degli spacciatori, vuole che essi possano continuare, tranquilli e indisturbati, a vendere morte ai nostri figli.

Il secondo punto dello stralcio (di quello che resta pur sempre, signor Ministro e onorevoli colleghi, un provvedimento organico che affronta l'intera questione droga in tutta la sua complessità e che dovrà essere, appena possibile, nella prossima legislatura, quando continueremo a guidare questo Paese, ripreso e varato).

MACONI (*DS-U*). Ma da chi?

PEDRIZZI (*AN*). ...è quello che riconosce pienamente, nei fatti, la dignità della persona del tossicodipendente, anche di quello detenuto, accompagnandolo su un itinerario che gli dia la possibilità di uscire responsabilmente dall'incubo della droga.

Sono, infatti, previste vie privilegiate di allontanamento dal circuito carcerario, se il tossicodipendente decide di sottoporsi a un percorso di recupero. In particolare, si allargano le possibilità di precludere e di escludere la custodia cautelare a carico del tossicodipendente che abbia in corso o intenda sottoporsi ad un programma terapeutico e, alla medesima condizione, è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti di un soggetto condannato alla reclusione ovvero che debba espiare un residuo della pena.

Tali norme, in sostanza, servono a poter evitare il carcere ai tossicodipendenti, i quali sono persone che hanno bisogno di aiuto e non di essere sbattute in galera. Viene infatti favorito e incentivato il loro pieno recupero, umano e sociale, lontano da ogni droga, illegale o legale che sia.

Se la dimensione del recupero assume grande importanza, nella legge Fini, di conseguenza anche il ruolo della comunità (questo è il terzo punto dello stralcio) diventa più significativo, anzi determinante. Il programma di recupero di un tossicodipendente non può limitarsi alla somministrazione di farmaci e ad interventi medici: è qualcosa di più ampio e più complesso, che coinvolge tutta la sfera esistenziale di una persona. Per questo, una comunità di recupero non può essere vista come una clinica privata e di qui l'esigenza di riconoscere alle comunità la possibilità di certificare la dipendenza da droga e di predisporre il piano terapeutico, come ora avviene soltanto per i SERT.

Questo per garantire parità di trattamento tra pubblico e privato sociale, riconoscere libertà di scelta terapeutica al tossicomane e alla sua famiglia e applicare il principio costituzionale di sussidiarietà. Vogliamo perciò promuovere e sostenere questa realtà eccezionale del nostro Paese rappresentata dalle comunità di recupero dei tossicodipendenti.

La legge Fini è in grado di qualificare, assieme a quella sulla procreazione medicalmente assistita, l'intera legislatura di Governo della Casa delle Libertà. Proprio per questo il Governo vuole varare il provvedimento al nostro esame, come ha varato quello sulla procreazione medi-

calmente assistita, ed è su temi come questo della droga, dove è in gioco la visione del mondo e della vita, la concezione dell'uomo e della società, che il centro-destra deve marcare la sua differenza dal centro-sinistra, dimostrandosi, con una grande battaglia culturale e di pedagogia sociale, autenticamente alternativo allo schieramento di sinistra, che propugna il nichilismo libertario ed il relativismo etico.

Per tutte queste ragioni, Alleanza Nazionale voterà la fiducia al Governo Berlusconi-Fini. (*Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Carrara e Guzzanti. Congratulazioni*).

* BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, noi voteremo contro queste norme penali inserite all'ultimo momento in un decreto-legge. La nostra critica e il nostro rifiuto nascono dall'analisi non soltanto della legge, che è in contrasto con il dettato della Costituzione (questo è già stato messo in luce negli interventi che mi hanno preceduto), ma del rapporto tra la legge e la vita, che dev'essere al centro della nostra attenzione. In questo caso, la legge penale colpisce comportamenti assai eterogenei tra loro per natura e motivazioni con pesanti sanzioni, mentre, quando si affrontano contingenze drammatiche della vita individuale o della vita sociale, la legge dovrebbe essere permeata da valori di equità, che in queste norme non troviamo.

Le sostanze che incidono sullo stato psichico e possono alterarlo determinano un'alterazione temporanea oppure un'assuefazione. Nel primo caso, soprattutto quando si tratta di giovani in formazione, deboli, anche se non vi è assuefazione, queste sostanze stupefacenti producono effetti negativi. Nel secondo caso esse sono devastanti.

È possibile mettere in atto strategie – e lo Stato dovrebbe farlo più di quanto non abbia fatto finora – per impedire che dagli stupefacenti che non producono assuefazione e dalle droghe leggere si passi a qualcosa di peggio? Poiché questo passaggio non è obbligato e non è scritto da nessuna parte che un giovane che consumi derivati della *cannabis* debba necessariamente passare alle droghe pesanti; dipende dallo Stato, dalle leggi, dai servizi sociali aiutare le persone più deboli.

Signor Ministro, formuliamo un giudizio di valore fortemente negativo nei confronti dell'uso di qualsiasi sostanza stupefacente poiché in questo consumo vediamo il dominio di una cosa sull'individuo. Sono queste le ragioni – siamo contro una società nella quale le cose dominano sull'individuo – per cui ci impegnamo nella lotta contro la droga, così come ci impegnano nella lotta contro lo sfruttamento del lavoro, contro il dominio della ricchezza sulle persone umane.

Per impedire che questo dominio si espanda, si dilati, per aiutare le persone deboli e a rischio, per colpire e sconfiggere i trafficanti, la rispo-

sta dello Stato non deve essere fatta di ideologie e di simboli ed è sbagliato, a mio giudizio, agitare davanti agli occhi dei giovani che consumano droghe leggere, derivati della *cannabis*, e che rappresentano l'anello più debole di questa catena infernale, lo spauracchio delle pene e metterli nello stesso mucchio in cui stanno gli spacciatori, gli appartenenti alle classi dirigenti che accumulano nei loro salotti chili e chili di cocaina e i trafficanti di droga.

Lo Stato deve rispondere con strategie di recupero indirizzate innanzitutto ai più giovani, ai più deboli, a quelli che cominciano. Successivamente, deve evitare la diffusione del contagio, deve sbarrare la strada al traffico delle sostanze psicotrope e, soprattutto – mi permetta di sottolineare questo aspetto che rappresenta il principale elemento di differenziazione del nostro punto di vista rispetto al vostro – deve differenziare nettamente il trattamento del commercio delle droghe dal trattamento relativo alle condotte di coloro che detengono stupefacenti a fini di consumo personale.

Lo Stato deve potenziare le strutture pubbliche, garantire la serietà delle comunità. Lei stesso mi sembra che oggi abbia affermato che non importa se il gatto è bianco o nero, purché catturi i topi; ma attenzione a favorire ed incoraggiare strutture e ideologie di comunità che si fondano su un principio autoritario. Quando sento giovani in via di recupero che ripetono automaticamente le frasi del capo, che si esprimono in un modo che segnala la sostituzione di una dipendenza rispetto ad un'altra, uscendo dalla dipendenza dalla droga con un atteggiamento di dipendenza nei confronti di un indirizzo, di una scelta o di un'ideologia, non posso che preoccuparmi. Dobbiamo cercare di evitare questo.

So che le comunità, pur diverse tra loro per indirizzi e scelte, hanno tutte dei meriti; però, se potessimo indicare degli obiettivi, se potessimo favorire uno spirito più libero di queste comunità, credo che faremmo opera meritoria, nella misura in cui la politica può farlo.

Avete disatteso il contributo degli esperti e del pensiero scientifico, che hanno affermato la sostanziale differenza tra le cosiddette droghe pesanti ed i preparati attivi della *cannabis*. Invece nella tabella 1 vi è una piena ed assoluta equiparazione. Questo, colleghi, rende più facile ed agevole il passaggio dalle droghe leggere alle droghe pesanti, spiana la strada a questo passaggio, perché, se si mettono sullo stesso piano sostanze che secondo l'universale opinione scientifica sono diverse tra loro, la dipendenza da una sostanza il cui dominio è più leggero si trasforma più facilmente in dipendenza da una sostanza il cui dominio è più pesante e devastante sull'individuo.

Avete scritto in queste norme che lo spaccio, il traffico, il commercio e la detenzione al di sopra di una quantità determinata sono sullo stesso piano. Lo spaccio, il traffico di quantitativi più ampi, il commercio della droga determinano una pena che va dai sei ai venti anni; la legge prevede la medesima punizione per la detenzione, che è qualificata a fini illeciti, in quanto superi una quantità determinata.

La quantità non viene indicata nella legge; la fissazione, la determinazione di questa quantità viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute. Ciò è in contrasto con l'articolo 25, comma 2, della Costituzione. Mi lasci dire questo, signor Presidente, che non riguarda il merito del rapporto fra la legge e la vita, ma riguarda il rapporto fra le leggi e la Costituzione. Quindi dovremo attendere il decreto del Ministro della salute per sapere qual è la quantità al di sotto della quale non vi è illecito penale e non vi è la pena dai sei ai venti anni e al di sopra della quale questa invece scatta.

Guardi, signor Ministro, l'esperienza di tutti questi anni ci dimostra che la determinazione di una quantità fissa è una via dentro la quale ci si infila e che alla fine produce effetti peggiori di quelli che si vorrebbero scongiurare. Quando il Ministro della salute avrà indicato il tetto della quantità, avremo una situazione nella quale il giovane (parliamo di un giovane che si accosta ai derivati della *cannabis*), che ha detenuto presso di sé una quantità di 0,5 in meno rispetto al tetto che è stato fissato dal ministro Storace o da chi per lui, non incorrerà nel rischio della sanzione penale. Chi invece detiene un quantitativo che è dello 0,5 in più rispetto al tetto fissato dal ministro Storace o da chi per lui, rischia venti anni di carcere.

Lei dice che non rischia venti anni di carcere, perché avete stabilito una pena che va dai sei ai venti anni. Benissimo! Che ne pensa il collega Bobbio, che sempre si scaglia contro la discrezionalità dei giudici nella determinazione delle sanzioni e contro l'eccessiva libertà di interpretazione? Voi avete introdotto una norma che dà la possibilità, per un quantitativo superiore al tetto per la detenzione, di arrivare ad una pena detentiva molto alta. Insomma, a me sembra che vi siano in questa legge alcuni rischi gravi, anche per l'efficacia della lotta contro la droga.

Se una persona che soffre di glaucoma si fa dare da un suo amico medico un po' di campioni – in modo da potersi curare gratuitamente – di collirio contro il glaucoma, e questo collirio contiene il tetraidrocannabinolo, quindi contiene un preparato attivo della *cannabis*, che cosa succede? Rischierà una sanzione penale così alta, se il quantitativo supera il tetto fissato dal Ministro della salute?

Vedete, sono norme irragionevoli, così come a me sembra sbagliata l'equiparazione fra strutture pubbliche e comunità private ai fini della determinazione e della diagnosi dello stato di tossicodipendenza e ai fini della cura, per la sospensione dell'esecuzione della pena.

Non credo che questa equiparazione sia corretta; comunque qui siamo nella sfera della discussione politica e gli effetti non sono così drammatici come quelli che avete inserito attraverso la normativa penale e il congegno per essa previsto.

Presidenza del vice presidente DINI (ore 14,03)

(Segue BRUTTI Massimo). Dunque, a nostro avviso siamo di fronte ad una legge illiberale, che espande e quasi incoraggia lo spaccio; il blocco fra detentori, spacciatori e trafficanti, che occorrerebbe spezzare, con queste norme si consolida e si rafforza. C'è un indirizzo autoritario che si attua con norme incostituzionali...

PRESIDENTE. Senatore Brutti, la prego di concludere il suo intervento.

BRUTTI Massimo (DS-U). E con un ulteriore gravissimo stravolgimento del diritto penale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

* BOSCETTO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (FI). Signor Presidente, colleghi senatori, il Gruppo di Forza Italia voterà in modo assolutamente convinto la fiducia al Governo su questo provvedimento.

Il provvedimento che stiamo per votare reca alcune norme estremamente importanti, la prima delle quali riguarda l'assunzione di ben 1.115 agenti di Polizia per la lotta contro il terrorismo; vi è poi una norma riguardante l'aumento del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, ed un'altra riguardante il finanziamento per le Olimpiadi invernali di Torino 2006, attraverso la creazione di una lotteria istantanea «Gratta e vinci» in favore della sponsorizzazione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Sono poi contemplati alcuni adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero; in particolare, si finanzia la possibilità di perfezionare l'incrocio tra i dati dell'AIRE e quelli delle anagrafi consolari.

Si è pensato, inoltre, alle vittime dell'usura che devono essere tutelate, e lo sono, attraverso un aumento del fondo ad esse dedicato.

Vi è poi una norma di modifica della recente legge per il contrasto al terrorismo internazionale ed anche un aumento del contingente dei Vigili del fuoco in relazione alla riclassificazione dell'aeroporto di Cuneo, con ovvio riguardo alle Olimpiadi invernali di Torino 2006.

Si tratta, quindi, di un provvedimento ricco di previsioni normative importanti, nel quale fin dall'inizio, come si può leggere dal titolo («Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime

Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi») era contemplata la modifica della legge Cirielli attraverso la soppressione di un articolo aggiuntivo, l'articolo 94-*bis*, e l'intervento sulla modifica che la stessa legge aveva apportato al comma 9, lettera *c*), dell'articolo 656 del codice di procedura penale per quanto riguardava i tossicodipendenti recidivi reiterati, i quali si vedevano limitare una serie di facoltà in termini di possibilità di adire o di proseguire i programmi riabilitativi.

Si è deciso da parte del Governo di inserire, dopo questa norma puntuale in materia di tossicodipendenti, il contesto normativo riguardante la droga. Le ragioni sono state spiegate in modo chiaro dal ministro Giannardi, che ha anche ricordato come da tre anni davanti alle Commissioni giustizia e sanità questo provvedimento sia stato discusso con dovizia di impegno e siano stati discussi ed approvati numerosissimi emendamenti.

Ho qui con me il cosiddetto «schedone» dei lavori delle due Commissioni riunite e posso dire che questo lavoro esalta l'impegno dei senatori, sia di maggioranza che di opposizione.

Fu approvato poi uno stralcio e l'aver recuperato queste norme così utilmente discusse e averle inserite puntualmente in questo decreto-legge e nella relativa conversione, che parlava di disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi, è una cosa corretta sotto ogni profilo. Pertanto, tutto quello che è stato detto appartiene al tentativo di mettere sempre in discussione gli aspetti procedurali, oltre che quelli di merito, del nostro lavoro.

Per arrivare alla problematica in materia di droga, anche qui si è posta in essere tutta una serie di argomentazioni che, pur nei limitatissimi minuti che posso usare in questa dichiarazione di voto, non ritengo confacenti. Infatti, quando con un argomento giuridicamente sottile si tenta di dire che l'aver fatto ricorso, nella nuova legge sulla droga, a un decreto ministeriale costituirebbe violazione dell'articolo 25, comma 2, della Costituzione, non si ricorda – ma lo ha ricordato da par suo il senatore Fassone – che già nella legge esistente si fa richiamo, nell'articolo 78, che ha avuto le sue vicende a seguito del *referendum*, a decreto del Ministro della salute, previo parere dell'Istituto superiore della sanità, per determinare le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattr'ore e i limiti quantitativi massimi di principio attivo per dosi medie giornaliere. Il senatore Fassone ha detto che quella situazione era più tipizzata di quella attuale. Mi pare che, tuttavia, non sia riuscito a dimostrare in modo convincente il suo assunto.

Mi pare che il testo che abbiamo nelle mani, quando parla di sostanze stupefacenti che per quantità – in particolare, «se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro (...)»- ovvero per altre modalità, appaiano destinate ad un uso non esclusivamente personale, renda la norma ben chiara e ben tipizzata.

Cosa si è voluto fare inserendo questo discorso sui limiti massimi? Si è voluto dire che la droga deve essere combattuta. Si è voluto dire che la droga non deve essere considerata pesante o leggera e, di qui, si sono mo-

dificate le tabelle e ne sono rimaste solo due rispetto alle quattro che c'erano. Non si può dire che il ragazzo che assume una droga leggera faccia qualcosa, in qualche modo, di permesso: basta che non sia una droga pesante. Questa differenza tra la pesantezza o la leggerezza delle droghe è quella che ha portato storicamente i consumatori di droghe leggere a diventare assuntori di droghe pesanti. La droga deve essere combattuta e demonizzata in tutti i suoi aspetti: droga è, e droga rimane! (*Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN*).

Quando abbiamo introdotto questi limiti massimi, abbiamo fatto riferimento al contesto normativo globale in materia dopo il *referendum*, quando, eliminato il concetto di modica quantità, abbiamo visto i giudici, come è già stato detto, arrivare a considerare quantità per uso personale notevolissime quantità di sostanza stupefacente, sostanzialmente consegnando alla propria decisione, talvolta al proprio arbitrio, la vita di colui che aveva in detenzione quantitativi spesso ingentissimi, con disparità di trattamento da tribunale a tribunale, da sezione a sezione, che tutti abbiamo toccato con mano anche nel nostro lavoro di avvocati o di magistrati.

Quando si afferma che le pene sono troppo alte, ricordiamo...

PRESIDENTE. Senatore, la prego di concludere.

BOSCETTO (*FI*). ... come ci sia l'attenuante specifica che porta la pena ad un anno e sei mesi per i tossicodipendenti sorpresi con piccole quantità, quindi non si vuole colpevolizzare in modo forte alcuno. Vi sono poi le sanzioni amministrative che graduano l'intervento su determinati comportamenti e che, guarda caso, sono più o meno le stesse sanzioni amministrative già previste nella legge attuale, dove anche la sospensione della patente o del passaporto sono previste; noi abbiamo aggiunto la garanzia che deriva dall'intervento del giudice di pace.

Questa legge è dunque giusta, perché ristabilisce ciò che era da ristabilire, mette in chiaro i concetti che abbiamo fortemente voluto mettere in chiaro come forza parlamentare e governativa e riuscirà a prevenire il fenomeno della droga e a far sì che tanti giovani non si avvicinino ad essa.

Ribadisco, quindi, il favorevolissimo voto di fiducia del Gruppo Forza Italia. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Congratulazioni*).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3716 di conversione del decreto-legge n. 272, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato,

la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Morra).

Hanno chiesto di votare per primi alcuni senatori; procederemo successivamente in ordine alfabetico, iniziando dal senatore Morra.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dai senatori Bergamo, Calderoli, Centaro, Cutrufo, La Loggia, Mancino, Pascarella, Castelli, Nania, Angius e Siliquini.

ROLLANDIN, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Archiutti, Asciutti, Azzollini

Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boschetto, Bosi, Bucciero

Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Castelli, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Cirami, Collino, Comincioli, Compagna, Consolo, Corrado, Costa, Cozzolino, Corsi, Curto, Cutrufo

D'Alì, Danieli Paolo, Danzi, De Corato, Dell'Utri, Delogu, Demasi, De Rigo, D'Ippolito, D'Onofrio

Eufemi

Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Firrarello, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo

Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Greco, Grillo, Grillotti, Guasti, Guzzanti

Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo

Kappler

La Loggia, Lauro

Malan, Manunza, Marano, Meduri, Meleleo, Menardi, Minardo, Moncada, Monti, Moro, Morra, Morselli, Mugnai

Nania, Nessa, Novi

Ognibene

Pace, Pasinato, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo

Ronconi, Ruvolo

Salerno, Salzano, Sambin, Saporito, Scarabosio, Schifani, Scotti, Semeraro, Servello, Sestini, Siliquini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni

Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese

Ulivi

Valditara, Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini

Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli

Rispondono no i senatori:

Acciarini, Angius

Baio Dossi, Baratella, Basile, Basso, Bastianoni, Battafarano, Battaglia Giovanni, Biscardini, Boco, Bordon, Brunale, Brutti Massimo

Caddeo, Castellani, Cavallaro, Coviello

Dalla Chiesa, D'Amico, D'Andrea, De Petris, De Zulueta, Di Girolamo, Di Siena, Donati

Falomi, Fassone, Flammia, Forcieri, Franco Vittoria

Gaglione, Giaretta, Giovanelli, Gruosso, Guerzoni

Iovene

Labellarte, Latorre, Legnini, Liguori, Longhi

Maconi, Malabarba, Mancino, Manzione, Marino, Martone, Mascioni, Micheli, Modica, Montagnino, Montalbano, Monticone, Montino, Morando, Murineddu, Muzio

Nieddu

Pagliarulo, Pascarella, Petrini, Piatti, Piloni, Pizzinato

Rollandin

Salvi, Scalera, Sodano Tommaso, Soliani

Tonini, Treu, Turci, Turrone

Vallone, Veraldi, Villone, Viserta Costantini, Vitali

Zancan, Zanda, Zavoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3716, di conversione in

legge del decreto-legge n. 272, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	230
Maggioranza	116
Favorevoli	148
Contrari	82

Il Senato approva.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 272, nonché l'ordine del giorno G1.

Il titolo del decreto-legge si intende conseguentemente integrato con le seguenti parole: «e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle attività produttive:

«Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale» (3756).

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, chiedo l'anticipazione, rispetto a quanto già previsto, di due punti dell'ordine del giorno: le disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari, per svolgerne il solo incardinamento e lasciare alla prossima settimana il prosieguo della discussione; l'esame della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riguardante i tabulati telefonici del senatore Carlo Vizzini, che riveste carattere d'urgenza.

PRESIDENTE. Ricordo che su tale proposta potranno intervenire non più di un oratore contro ed uno a favore.

MACONI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (*DS-U*). Signor Presidente, ci esprimiamo contro la proposta del collega Malan per due motivi: in primo luogo, perché in sede di Conferenza dei Capigruppo era stato pure posto il problema della revisione dell'ordine dei lavori e si era stabilito all'unanimità che nulla si variava, salvo l'introduzione del voto di fiducia appena conclusosi, mentre sarebbe rimasto in vigore il vecchio ordine dei lavori, così come era stato fissato; in secondo luogo, vi è una questione di merito: abbiamo appena terminato di votare la fiducia che riteniamo l'ennesima forzatura nei confronti del Parlamento da parte della maggioranza.

Ora, la proposta del collega Malan dimostra che vi è nuovamente una volontà di prevaricazione del Parlamento: il provvedimento sulle quote rosa è stato discusso lungamente in una fase precedente, rimandato in Commissione, tornato in Aula e per un voto della maggioranza è stato nuovamente rinviato in Commissione; oggi si vorrebbe nuovamente stravolgere l'ordine dei lavori per esclusivi interessi di parte.

Quindi, sia per quanto abbiamo discusso e stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, sia per rispetto di quanto si è stabilito e deciso sull'ordine dei lavori e per rispetto del calendario dell'Assemblea, siamo del parere che rimanga fissata la priorità data secondo l'ordine del giorno stabilito nella precedente Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. I senatori Tofani, Manzione, Boco e Schifani hanno chiesto di prendere la parola. Vista la rilevanza della questione, autorizzo a parlare un senatore per Gruppo.

TOFANI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (*AN*). Mi rimetto, signor Presidente, alle sue indicazioni iniziali di far parlare uno contro ed uno a favore. Pertanto, rinuncio ad intervenire, lasciando al senatore Schifani la dichiarazione a favore della proposta.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Tofani. Ricordo, però, che hanno chiesto di intervenire anche i senatori Boco e Manzione.

Propongo allora che possano prendere la parola soltanto per annuncio di voto.

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, rispettiamo il Regolamento!

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Il Presidente ha detto che parleremo uno per Gruppo!

SCHIFANI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, mi richiamo a lei per il rispetto del Regolamento al quale ci atteniamo tutti. Ringrazio il collega Tofani per aver consentito al sottoscritto di parlare a nome della maggioranza, una maggioranza che è unita e concorde – così com'era unita e concorde ieri in Conferenza dei Capigruppo – nel volere che oggi avvenga l'incardinamento del testo sulla parità di accesso alle cariche elettive e alle quote rosa.

Vorrei contestare al collega Maconi le sue affermazioni quando sostiene che ieri, in Conferenza dei Capigruppo, si era svolta una scena diversa da quella che è invece aderente alla realtà. Noi ci eravamo dichiarati disponibili all'incardinamento di questo disegno di legge, ma l'opposizione subordinava a tale modifica di calendario l'apertura di un'intera trattativa su tutto il calendario dei lavori che coinvolgeva le prossime settimane. Da lì, quindi, si riservava di aprire questo dibattito per poi portarlo in Aula.

A quel punto, noi abbiamo negato la disponibilità alla riapertura dell'intero calendario, pur avendo manifestato, ed è agli atti, che noi di Forza Italia, UDC, Lega e Alleanza Nazionale – che se ne era resa protagonista – eravamo d'accordo sull'incardinamento del testo sulla parità d'accesso alle cariche elettive.

Così si sono svolti i fatti. Noi oggi, coerentemente, torniamo ad insistere perché avvenga l'incardinamento, con la relazione del Presidente della Commissione sull'andamento dei lavori, per poi occuparci della discussione generale nei giorni a seguire della prossima settimana.

Questa è la nostra posizione. Ringrazio nuovamente il collega Tofani per aver consentito al sottoscritto di parlare a nome dell'intera maggioranza.

PRESIDENTE. Il Regolamento prevede che sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno parli un senatore a favore e un senatore contro, ma, per ragioni di cortesia, vista la rilevanza della materia, intendo permettere al senatore Manzione e al senatore Boco, che avevano chiesto di intervenire, soltanto di dire se sono a favore o se sono contro, ma di non andare oltre, altrimenti sarò costretto a togliere loro la parola.

Senatore Manzione, ha facoltà di parlare.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi impegno a rimanere nei due minuti. (*Proteste dai banchi della maggioranza*)

PRESIDENTE. No, no!

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la prego, mi lasci motivare!

PRESIDENTE. Senatore Manzione, ci dica solo se è a favore o se è contrario.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Mi dia un minuto per spiegare perché sono a favore. (*Proteste dai banchi del centro-destra*).

PASTORE (*FI*). Non è un annuncio di voto, signor Presidente!

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ma non decidete voi! In un minuto vorrei esprimere quella che è la mia volontà. (*Commenti dai banchi della maggioranza*).

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Manzione, le concedo un minuto.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Grazie, signor Presidente. È vergognoso che i problemi all'interno della Casa delle libertà, manifestati in Aula con una sospensiva che il collega Fasolino ha fatto votare e che è passata, voi pensiate di risolverli con le sceneggiate.

Detto questo, il nostro atteggiamento è sempre lo stesso: siamo d'accordo a che si vada avanti sulle quote rosa, a che il provvedimento si incardini in questa seduta e si discuta nella prossima. Siamo d'accordo, per *fair play* parlamentare, anche a fare in modo che venga discussa la questione del collega Vizzini.

Noi non cambiamo idea. (*Commenti dai banchi della maggioranza*).

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Siete voi che non avete la maggioranza!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Boco.

BOCO (*Verdi-Un*). Signor Presidente, anch'io in un minuto voglio ribadire che la nostra posizione era favorevole ieri ed è favorevole oggi.

Accettiamo la proposta Malan sul primo punto; riteniamo importante incardinare il testo sulle quote rosa e metterlo al primo punto dell'ordine del giorno, perché vogliamo che il dibattito su questo tema si svolga davanti a quest'Aula, dove ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Lo abbiamo sempre chiesto e quindi vi sfidiamo e sfidiamo questo ramo del Parlamento a deliberarne prima possibile l'incardinamento e la discussione. Per questo motivo, votiamo favorevolmente la proposta Malan.

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, alla votazione della proposta avanzata dal senatore Malan.

SCHIFANI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, le chiedo di ribadire qual è il senso e il contenuto della proposta Malan.

PRESIDENTE. La proposta Malan prevede l'incardinamento del disegno di legge sulle pari opportunità e poi, fra i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, l'esame della Relazione sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Vizzini.

Metto pertanto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Malan.

È approvata.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

MANZIONE (Mar-DL-U). Malan, fate ridere il Paese!

Discussione dei disegni di legge:

(3660) Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

(1732) DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

(2080) DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

(2598) ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuo-

vamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

(3051) Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006)

(3652) DATO. – Norme per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006) (ore 15,19)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 3660, 1732, 2080, 2598, 3051 e 3652.

Ha facoltà di parlare il presidente della 1^a Commissione permanente, senatore Pastore, per riferire sui lavori della Commissione stessa.

PASTORE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, ricordo soltanto che, a seguito della sospensiva approvata dall'Aula, il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione che presiedo, la quale ha doverosamente iscritto di nuovo il provvedimento all'ordine del giorno, dopo di che si è svolta una breve introduzione di chi vi parla e sono stati rinviati i lavori; poi vi è stato il richiamo in Aula e oggi siamo qui.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Pastore, i disegni di legge in questione, non essendosi concluso l'esame in Commissione, saranno discussi ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo la prossima settimana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Carlo Vizini (ore 15,20)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 11, recante: «Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore

Carlo Vizzini (nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 11725/05 R.G.N.R.), trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione ad acquisire tabulati telefonici relativi ad utenza privata del senatore Carlo Vizzini, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Chiedo al relatore facente funzioni, senatore Pirovano, se intende intervenire.

PIROVANO, *f. f. relatore*. Signor Presidente, la Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione all'esecuzione di un decreto di acquisizione di tabulati telefonici, avanzata dal procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Palermo e pervenuta alla Presidenza del Senato in data 18 gennaio 2006.

Emerge dalla discussione svoltasi in Giunta che la denuncia, nella quale il senatore dava il suo assenso all'acquisizione dei tabulati, concerne minacce di morte pervenutegli per telefono ad opera di uno sconosciuto nella serata del 2 gennaio 2006.

Con voto unanime, la Giunta propone all'Assemblea di concedere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici richiesti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

CONSOLO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (*AN*). Signor Presidente, colleghi, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole di Alleanza Nazionale a questa richiesta che – ricordo – è portata avanti nell'interesse esclusivo del parlamentare.

Come abbiamo avuto già occasione di dichiarare più volte, la norma, sia dell'articolo 68 della Costituzione, sia della legge n. 140 del 2003, è volta a tutela delle prerogative parlamentari e non è certo contro le medesime.

Per questo voteremo favorevolmente.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei confermare il voto favorevole del Gruppo della Margherita su una richiesta che si trasforma in un atto dovuto. È un atto dovuto perché è stato lo stesso senatore Vizzini a presentare una denuncia con la quale si lamentava con l'au-

torità giudiziaria di una serie di minacce che telefonicamente gli venivano rivolte.

Tale autorità, nella specie la procura della Repubblica di Palermo, per procedere alle indagini ha la necessità di disporre il sequestro dei tabulati telefonici del senatore Vizzini, così da tentare di individuare colui il quale procede alle molestie e alle minacce. Ecco perché, mai come in questo caso, siamo al cospetto di un atto dovuto.

Ecco perché la Giunta ha espresso parere favorevole, che qui in Aula viene confermato dal Gruppo della Margherita.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici richiesti.

È approvata.

Richiamo al Regolamento

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ho deciso di intervenire su una questione regolamentare perché, le confesso, mi ha fatto una certa impressione sentire autorevoli colleghi della maggioranza invocare il rispetto del Regolamento allorché alcuni Capigruppo o Vice presidenti di Gruppo dell'opposizione chiedevano di intervenire. Lei ha saggiamente deciso di estendere ai colleghi Manzione e Boco la possibilità di parlare, non senza suscitare le proteste dei colleghi di maggioranza.

Vorrei allora far loro osservare – lei forse non lo ha fatto non ritenendo di dover essere didascalico – che, al di là del comma 3 dell'articolo 56, che stabilisce che venga data la parola ad un oratore contro e a uno a favore per non più di dieci minuti, è altresì vigente l'articolo 92, che, per i richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno e per l'ordine delle discussioni o delle votazioni, conferisce espressa facoltà al Presidente, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo.

Era quanto noi, del tutto legittimamente, chiedevamo e quanto lei, per fortuna, ci ha concesso, nelle proteste di una maggioranza che oggi invoca il rispetto del Regolamento.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di aver valutato la situazione sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 92.

Sulla Giornata della Memoria

PIANETTA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA (*FI*). Signor Presidente, domani, 27 gennaio, è la Giornata della Memoria. Non dobbiamo dimenticare quegli orrori.

Per non dimenticare, voglio ricordare un tragico fatto, forse tra i più disumani ed orrendi: i venti bambini ebrei, tra i tanti provenienti da diverse località dell'Europa, che, nel 1944, furono trasportati nei lager di Auschwitz-Birkenau. Alla macchina della morte servivano giovani cavie.

Con un inganno, per non diffondere il panico, Mengele procurò i bambini per effettuare esperimenti sulla tubercolosi: «Chi vuole vedere la mamma, faccia un passo avanti». Venti bambini furono sottoposti ad esperimenti inutili e a sofferenze disumane. Dopo mesi, Mengele e i suoi criminali colleghi decisero di sopprimerli. Li fecero trasferire alla scuola di Bullenhusen Damm e poi impiccare. Quei corpicini, con i segni della sofferenza, furono poi bruciati per non lasciare tracce.

Venti bambini, tra i quali anche Sergio De Simone di Napoli; venti rose bianche per ricordare; venti rose bianche che ho visto nel giardino del Comune di Segrate, alla presenza di tanti bambini; venti rose bianche che mi auguro siano messe a dimora in ogni Comune d'Italia per non dimenticare, per ricordare Sergio De Simone e i suoi piccoli, sventurati compagni.

Venti rose bianche anche per sperare, come Anna Frank che scriveva nel suo diario: «...odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità». (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Basso*).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pianetta per questa dichiarazione. Sono certo che l'Assemblea vorrà associarsi ai sentimenti di sdegno che sono stati espressi dal senatore Pianetta su quella disgraziata vicenda.

Sospendo la seduta fino alle ore 16, quando riprenderà per l'esame degli atti di sindacato ispettivo.

(La seduta, sospesa, alle ore 15,29, è ripresa alle ore, 16,03)

Presidenza del vice presidente MORO

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,03)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02444 sulla criminalità nell'Alto Milanese.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fenomeno delle rapine in abitazione è relativamente recente e dal 2000 il Ministero dell'interno ha provveduto a monitorarlo, rilevando, nell'anno appena trascorso, un'estensione dalle regioni settentrionali ad ormai quasi tutto il territorio nazionale.

Gli eventi delittuosi più gravi sono sempre riconducibili all'attività di gruppi criminali – aventi una vera e propria struttura ed organizzazione oppure aggregati solo occasionalmente – in genere composti da extracomunitari molto mobili sul territorio ed in grado, quindi, di spostarsi velocemente tra diverse aree geografiche.

Sul piano delle iniziative anticrimine specifiche, oltre agli ordinari strumenti di prevenzione e repressione, è stato varato, alla fine del 2004, un piano tecnico-operativo per un più efficace coordinamento operativo tra le forze di polizia, attraverso la condivisione ed il confronto degli specifici patrimoni informativi e di polizia scientifica.

Il programma è stato varato in particolare per le regioni del Nord Italia, maggiormente colpite dal fenomeno.

Da ultimo, con circolare del Capo della Polizia del 29 novembre scorso sono state diramate specifiche direttive sia a livello nazionale che territoriale per dare ulteriore impulso alle strategie di prevenzione e di contrasto.

Per quanto riguarda la zona dell'Alto Milanese richiamata nel documento parlamentare, l'azione di prevenzione e contrasto è affidata all'Arma dei carabinieri attraverso specifici piani settimanali – per reparto territoriale e per compagnia – diretti al controllo del territorio in tutta la Provincia, ed in particolare nelle zone più esposte al fenomeno (Alta Brianza – Abbiatense e Magentino – immediata periferia del capoluogo).

Tali piani prevedono un incremento dei servizi in uniforme e di servizi preventivi coordinati da effettuarsi nelle ore serali e notturne, con posti di controllo e di blocco articolati sui nodi stradali più importanti e sulle

arterie che conducono alle zone residenziali. Ai piani di zona, è stata affiancata l'opera di sensibilizzazione compiuta dai comandanti delle stazioni affinché i proprietari delle abitazioni più a rischio installino sistemi di allarme collegati alle centrali operative dell'Arma. Nell'ambito dei nuclei operativi di Milano e Monza sono state costituite anche apposite squadre, con compiti di analisi criminale e di raccordo info-investigativo fra le varie compagnie.

Nella riunione di coordinamento delle forze di polizia del 23 novembre scorso, è stata disposta un'ulteriore intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio già pianificati. I servizi vengono svolti sia dall'Arma dei carabinieri, supportati dal personale della Compagnia di intervento operativo del 3° Battaglione Lombardia, che, nel territorio limitrofo alla città di Monza, dalla Polizia di Stato, che vi concorre con equipaggi del Reparto prevenzione crimine.

I fatti accaduti negli ultimi mesi hanno indotto ad incrementare l'attività investigativa e di contrasto delle forze dell'ordine sul territorio della Provincia nell'intento di favorire la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle rapine in villa. Il Comando Regione carabinieri Lombardia ha costituito un gruppo di lavoro a livello regionale con il compito di individuare linee comuni per le attività di carattere informativo e investigativo, sviluppare specifiche e mirate attività d'indagine nonché supportare gli organi investigativi procedenti per gli specifici eventi criminosi.

Inoltre nel quadro del progetto denominato «VESTA», avviato dalla Direzione centrale anticrimine del Dipartimento della Pubblica sicurezza, al fine di contrastare il fenomeno delle rapine in abitazione dal 17 al 22 scorso, le squadre mobili del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, della Toscana, delle Marche e dell'Umbria, hanno realizzato una vasta operazione anticrimine nei confronti di soggetti, prevalentemente stranieri, ritenuti operanti nel contesto criminale in argomento.

Le attività hanno consentito di operare l'arresto di 112 soggetti (di cui 91 stranieri), con lo svolgimento di 184 perquisizioni domiciliari. Nel corso della predetta operazione, sono stati sequestrati rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente, automobili, preziosi ed altri oggetti di provenienza furtiva, nonché, in Bologna, n. 4 pistole ed una mitraglietta, confermando che i soggetti dediti al reato in argomento perpetrano le rapine in abitazione, talvolta, in contesti criminali più ampi.

Per quanto riguarda, in particolare, la rapina nel Comune di Magnago, ricordata dal senatore Servello, informo che l'esito delle prime indagini tuttora in corso e condotte dalla stazione carabinieri di Castano Primo (in provincia di Milano) e dal Nucleo operativo della compagnia carabinieri di Legnano, è stato riferito alla competente autorità giudiziaria.

Preciso, inoltre, che, secondo quanto richiesto dai principali organi di stampa locali, la notizia della rapina veniva divulgata secondo le normali procedure e senza indicazioni specifiche, al fine di tutelare le vittime ed il riserbo investigativo.

Ricordo, infine, che ieri la Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge di modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela e in privato domicilio. In base al testo approvato sarà possibile anche ricorrere alle armi per difendere la propria o altrui incolumità o i propri beni nella propria casa.

SERVELLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO (AN). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, devo dire subito che non ho preso una posizione critica nei confronti dell'Arma dei carabinieri, né di altre unità operative nell'ambito dell'Abbatense, del Magentino e dell'Alto Milanese.

Più volte ho presentato interrogazioni su questo tema e più volte ho chiesto interventi più incisivi, una ramificazione più ampia e più articolata dell'attività di prevenzione, attraverso non soltanto il moltiplicarsi delle stazioni dei Carabinieri, ma anche mediante l'utilizzo di volantini soprattutto in attività notturna, in ragione del fatto che da qualche tempo, come lei onorevole Sottosegretario ha detto, vengono colpite in particolare abitazioni, ville e case isolate di ogni genere, che non sono soltanto di Magnago, ma anche quelle di Marcallo con Casone, di Magenta, di Turbigo, di Robecchetto e di altre località.

Bisogna vedere se le misure assunte sono adeguate alla crescente criminalità e alle diverse manifestazioni della stessa nel suo impressionante crescendo.

Questo è l'elemento che volevo porre in evidenza all'onorevole Sottosegretario per chiedere, ancora una volta, l'adeguamento ulteriore delle strutture e della stessa organizzazione delle forze dell'ordine in quella zona, la quale, oltretutto, avendo nelle vicinanze zone ad alta densità commerciale e industriale e avendo altresì alle spalle il grande aeroporto di Malpensa, attira criminalità diffusa, proveniente anche dalla città che espelle talune tossine, taluni ambienti di carattere criminale o paracriminale.

Oltretutto, si tratta indubbiamente di fenomeni che attengono ad una specifica area, soprattutto dal punto di vista ambientale: laddove ci sono molti disoccupati di origine extracomunitaria, il fenomeno della piccola, media e spesso alta criminalità, si alimenta maggiormente, a volte anche con alcune vittime.

Nella relazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Luciano Gottardo, all'inaugurazione dell'anno accademico 2006, si riferisce molto opportunamente che, nel corso dell'anno appena trascorso, sono stati effettuati ben 13.000 controlli preventivi a luoghi di aggregazione di stranieri provenienti da paesi a rischio. Si tratta ovviamente di misure anti-terrorismo, quanto mai opportune, ma di una natura decisamente diversa da quelle che invece si rendono necessarie per garantire la tranquillità della vita privata dei cittadini. I rapinatori dell'Alto Milanese non sono

terroristi islamici, ma banditi e rapinatori per lo più di origine rom o albanese. Non agiscono in nome di Allah ma in nome del proprio portafoglio.

Ottimo anche, nella relazione del comandante generale, il richiamo all'impegno dell'Arma nelle regioni caratterizzate dalla persistenza di fenomeni di tipo mafioso (leggi: Campania, Calabria, Sicilia), ma per prevenire le rapine in villa occorre rafforzare la presenza dei carabinieri sui territori a rischio del Nord Italia e non solo nelle *fiction* televisive.

In proposito, sono sintomatiche queste cifre, nel corso della citata prolusione: «Nel corso del 2005, come è stato rilevato, sono stati rintracciati in Italia circa 47.000 irregolari, mentre sono stati effettuati 900 arresti per reati connessi all'immigrazione illegale. In tema di criminalità diffusa, circa 390.000 persone sono state denunciate nell'ultimo anno, di cui più di 83.000 in stato di arresto. Oltre 18.000 chiamate sono pervenute giornalmente, in media, ai 112 e 9.000 interventi sono stati quotidianamente effettuati.

Questa è una vostra panoramica; ciò, però, rende indispensabile e indilazionabile, a mio avviso, un sondaggio sulle conclusioni di questi provvedimenti di polizia, essendo molto forte il sospetto che le persone arrestate finiscano in breve tempo per tornare libere, e ciò non certo per colpa dei carabinieri. Lei ha riferito di un provvedimento varato alla Camera qualche giorno fa, che però va inserito nel quadro della giustizia nel suo complesso.

Rilevo ancora dalla citata prolusione: «Nell'intento di rendere il dispositivo sempre più aderente allo sviluppo delle realtà locali, confermo l'impegno ad istituire 60 nuove stazioni e 3 comandi di compagnia, nonché a proseguire il programma di progressiva elevazione a tenenza delle stazioni ubicate nei Comuni a più forte crescita economica, sociale e demografica». Questa mi sembra un'esigenza che ancora non è stata compiutamente soddisfatta.

Le parole del comandante si attagliano perfettamente alle condizioni e alla situazione dell'Alto Milanese, e ricordo in proposito che a più riprese ho sollecitato, in passato, la creazione di due commissariati di pubblica sicurezza, uno a Magenta ed uno ad Inveruno, nonché di una stazione dei carabinieri a Magnago, proprio il luogo dove si è svolto l'ultimo episodio.

PRESIDENTE. Senatore Servello, le ricordo che il suo tempo sta per scadere.

SERVELLO (AN). Voglio sperare che un congruo numero delle stazioni pianificate trovi collocazione nei Comuni del territorio del Magentino e dell'Abbiatense, oggi dotati di dispositivi di difesa del cittadino non più adeguati.

Come ho più volte dichiarato, l'Alto Milanese necessita della presenza stabile, estesa e ramificata di carabinieri, o comunque di Forze dell'ordine più consistenti.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00816, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, sull'interpretazione della nuova legge elettorale.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, la predetta interpellanza potrà essere svolta per non più di dieci minuti e che dopo le dichiarazioni del Governo è consentita una replica per non più di cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il senatore Fabris per illustrare tale interpellanza.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, volevo riproporre al Governo e a lei segnatamente, che ha seguito per conto del Governo la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante: «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», questioni che abbiamo tentato di rappresentare nel dibattito che si è svolto in Aula e che riguardano, in modo particolare, la possibilità per tutti i partiti che hanno una struttura presente sul territorio nazionale di poter competere in maniera eguale alle prossime elezioni politiche.

Come lei ben sa, la legge appena approvata è stata oggetto di moltissime critiche da parte dei partiti dell'opposizione. Non vi è dubbio che la motivazione principale delle stesse è proprio quella che a noi sembra ci sia stato un intento molto chiaro volto a favorire alcuni partiti, segnatamente quelli della maggioranza, anche a costo di rendere molto più difficile la governabilità del Paese.

Sia chiaro che siamo d'accordo sul principio – se questo era l'intento del Governo – di rendere la competizione reale tra partiti effettivamente presenti sul territorio, tra forze che hanno una certa capacità di rappresentazione del corpo elettorale. Siamo dunque d'accordo sul fatto che si volesse evitare la ripetizione di quanto visto in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, cioè la presentazione di liste civiche o liste strane che servivano solo a creare elementi di disturbo alla competizione.

Questa però è cosa del tutto diversa rispetto agli artifici, ai marchinaggi che riscontriamo in questa legge e che credo vadano classificati come elementi che mortificano la libera e leale competizione tra i partiti. Una questione che lei ha sentito più volte, signor Sottosegretario, sia alla Camera che al Senato, proprio perché c'è una contestazione motivata e fondata da parte di partiti che hanno un radicamento e rappresentanze sul territorio a livello comunale, provinciale e regionale, che hanno Gruppi parlamentari alla Camera e al Senato, che hanno rappresentanze nel Parlamento europeo e che si vedono trattati in maniera assolutamente diversa rispetto ad altri partiti, magari di maggiore consistenza, almeno per la rappresentanza che attualmente hanno nelle Aule del Parlamento, ma che certamente, per storia e per radicamento, non possono dirsi distinti da chi si vede, come noi, penalizzato da questa normativa.

Le questioni che abbiamo posto nell'interpellanza sono sostanzialmente due e, se il signor Sottosegretario mi permette, alla luce di quanto è stato approvato in quest'Aula e anche ieri sera alla Camera in via definitiva con il decreto-legge n. 1 del 2006, volto a dimezzare il numero delle firme necessarie, vorrei anche sottoporre due altre questioni alle quali, se non avranno modo di trovare risposta nella replica del Sottosegretario, mi auguro possa rispondere il Ministero dell'interno, magari con un atto formale anche successivo, perché si aprono ulteriori problematiche alla luce, appunto, delle modifiche intervenute successivamente all'approvazione della legge oggetto di questa interpellanza.

Le questioni contenute nell'interpellanza riguardano sostanzialmente il tema del simbolo. Noi abbiamo più volte contestato la dizione di «simbolo identico», che viene appunto richiesta dalla normativa approvata. Abbiamo ritenuto di sottolineare nell'interpellanza il fatto che si debbano evitare elementi di confondibilità tra i simboli. Su questo siamo d'accordo, ma riteniamo che l'espressione imperativa «contrassegno che riproduca tale simbolo» non si possa ridurre alla definizione di simbolo assolutamente identico.

Sappiamo che attualmente è ancora in vigore l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, riguardante l'elezione della Camera dei deputati, che prevede che: «I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti» – e sottolineo tenuti – «a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo». In modo più specifico, al comma 3, si dispone che: «Non è ammessa la presentazione di contrassegni (...), identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti». Inoltre, al comma 4 si dispone che: «Ai fini di cui al terzo comma, costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».

Per noi l'espressione imperativa «contrassegno che riproduca tale simbolo» ha dunque significato completamente differente da quella, pure categorica, di «contrassegno identico», dovendosi intendere, come vuole la prassi consolidata, che, secondo la norma che ora ho richiamato e che non è stata modificata dalla legge n. 270 del 2005, sia sufficiente la riproduzione del simbolo e non la presentazione di un contrassegno identico, elemento che deve invece servire a caratterizzare, quindi, la sua non confondibilità con altri simboli. Tesi, questa, che viene confermata e rafforzata dal comma 3 e dalle espressioni, già riferite e ivi presenti, ai simboli «usati tradizionalmente da altri partiti», al solo fine di prevedere la preclusione a terzi dell'utilizzo di simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti in quanto costituirebbero «elementi di confondibilità» con gli stessi.

A nostro giudizio, pertanto, partiti che fanno notoriamente uso di un determinato simbolo, questi sì, sono tenuti a presentare le loro liste con contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non si capisce perché, allora, anche modifiche parziali della simbologia utilizzata (ad esempio il mettere o togliere dei nomi dal contrassegno) comportino, alla luce del testo approvato in quest'Aula, la necessità di raccogliere nuovamente le firme, come se si trattasse di un nuovo partito o di una nuova formazione politica. È evidente l'intento discriminatorio, limitativo della parità del confronto tra partiti che hanno magari uguale storia e uguale radicamento nel Paese.

Dunque, di fronte a tutto, questo chiediamo nuovamente con la nostra interpellanza se il Ministero dell'interno intenda chiarire, una volta per tutte, come le parole «contrassegno identico» vadano intese, nel senso che eventuali e marginali differenze fra il contrassegno utilizzato da una forza politica per le elezioni per il Parlamento europeo e quello depositato, ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, in occasione delle prossime elezioni politiche, tali da non compromettere la continuità e la tradizionale ed inequivocabile corrispondenza fra i due contrassegni, devono essere considerati non contrastanti con la locuzione «contrassegno identico» riferentesi all'espressione «contrassegno che riproduca tale simbolo» di valore imperativo superiore in quanto riferentesi a un momento del procedimento elettorale precedente e ineludibile alla sottoscrizione delle liste.

Questo è importante anche perché, come è stato sottolineato, così facendo si crea una discriminazione tra chi è costretto sostanzialmente, perché obbligato alla raccolta delle firme, a chiudere la compilazione delle proprie liste un mese prima rispetto a partiti che non hanno questo obbligo, perché possono depositare direttamente le liste in quanto i loro simboli sono riconosciuti tra quelli che non hanno l'obbligatorietà della raccolta delle firme.

Le questioni nuove che vorrei porre, inoltre, signor Sottosegretario – se può rispondermi in questa sede, altrimenti le chiedo di pensare veramente ad un provvedimento che chiarisca tutto prima dell'avvio dei prossimi adempimenti elettorali – sono le seguenti.

In primo luogo, poiché la legge dispone una responsabilità da parte del Ministero dell'interno circa la regolarità e la ammissibilità del contrassegno depositato, se non ritenga che, al momento del rilascio dell'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito del contrassegno, non sia lo stesso Ministero a comunicare all'Ufficio centrale nazionale, istituito presso la Corte di cassazione, se la lista debba procedere alla raccolta delle firme, ovvero ne sia esentata ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2, in modo tale che ci sia una univocità di interpretazione rispetto alle liste esentate dalle firme.

Sostanzialmente, eviteremmo così che siano appunto le singoli Corti d'appello a decidere sull'ammissibilità delle liste stesse, proprio perché è il Ministero dell'interno obbligato a comunicare all'Ufficio centrale nazionale quali siano le liste che non hanno l'obbligo di raccolta delle firme.

In secondo luogo, il Ministero dell'interno dovrebbe chiarire, alla luce del disposto della sentenza della Corte di cassazione 26 febbraio del 1994, se la *ratio* della riduzione delle firme approvata ieri da ultimo dalla Camera dei deputati sia riferibile solo al numero minimo di firme e non anche al numero massimo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testé svolta.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, premetto innanzitutto che la questione interpretativa posta dai senatori interroganti non potrà essere risolta in sede di adeguamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994, con la disciplina introdotta dalla legge n. 70 del 2005 per motivi tecnico-giuridici concernenti la gerarchia delle fonti normative, secondo una posizione già espressa dal Governo in occasione del relativo esame parlamentare.

Va precisato, infatti, che l'intervento regolamentare in questione riguarderà l'introduzione di quelle modificazioni al citato decreto presidenziale, come recita l'articolo 7, comma 1, della legge n. 270, strettamente necessario al fine di coordinare le disposizioni in esso contenute con quelle previste dalla nuova legge elettorale.

Aggiungo che il comma 2 dello stesso articolo 7 stabilisce che, qualora alla data di indizione dei comizi elettorali, tale intervento regolamentare non fosse stato adottato, saranno applicate le disposizioni del Regolamento attualmente vigente in quanto compatibili.

Detto questo, ricordo che un'eventuale attività di carattere interpretativo in merito alla locuzione «contrassegno identico», contenuta nell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla citata legge n. 270, è demandata agli appositi uffici centrali circoscrizionali per la Camera e agli Uffici elettorali regionali per il Senato retti, come è noto, da magistrati.

Per ciò che concerne, infine, i soggetti effettivamente abilitati e preposti alla autenticazione delle firme per la presentazione delle liste elettorali, la normativa vigente prevede – all'articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – che, per la Camera, l'autenticazione delle firme può essere effettuata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990.

L'articolo 14 elenca tra i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni: «i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle Province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, i Presidenti e i Vice presidenti dei Consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal Presidente della Provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri co-

munali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente, al Presidente della Provincia e al sindaco».

Tali disposizioni, sono applicabili anche per l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 533 del 1993.

In ordine, poi, alle modalità di autenticazione delle firme per le liste della Camera e del Senato nella Circoscrizione Estero, preciso che risulta applicabile la norma speciale prevista dall'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, concernente l'autenticazione dell'ufficio consolare delle firme apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti.

Con riferimento alle ulteriori questioni poste dal senatore Fabris, mi permetto di precisare – naturalmente a braccio – che per quanto riguarda la prima, che rientra perfettamente in quanto già detto in risposta all'interpellanza, non ritengo che il Ministero possa dare indicazioni da fornire ai magistrati competenti sui principi di identità del contrassegno.

Per quanto concerne il secondo punto, per quello che ho ascoltato dal senatore Fabris, mi pare che la richiesta fosse se l'indicazione del dimezzamento del numero di firme necessarie da raccogliere sia da riferire all'intera forbice, quindi tanto alla cifra minima quanto a quella massima; ebbene, secondo quanto ha già giustamente ricordato proprio il senatore Fabris, citando la sentenza della Corte di cassazione, credo che la metà valga per entrambe le cifre indicate dalla citata legge n. 270.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*). Ringrazio il Governo, quanto meno perché il Sottosegretario ha voluto anticipare alcune risposte anche alle due ultime questioni che avevo posto.

Da questo punto di vista, signor Sottosegretario, ho citato una sentenza che dice in maniera chiara non che la forbice vale sia nel minimo che nel massimo, ma che vale solo per il minimo; o meglio, il riferimento al ridimensionamento delle firme è da riferire al minimo. La Corte di cassazione è stata molto netta in questo senso con la sentenza del 26 febbraio del 1994. Vorrei che ciò rimanesse correttamente agli atti; peraltro, in riferimento alla citata sentenza, l'interpretazione è molto chiara.

Mi chiedo, comunque, se nelle norme che andrete a dettare nei prossimi giorni non sia il caso di far riferimento a quanto già stabilito, in modo che non vi siano equivoci circa il numero sul quale va calcolata la metà delle firme necessarie ora per presentare le liste.

Per quanto riguarda il resto, è ovvio che siamo in presenza – al di là della buona volontà e della disponibilità di cui do volentieri atto al signor Sottosegretario – di un confronto tra sordi. Ognuno continua a richiamare, dopo due mesi di confronto parlamentare, questioni sulle quali non c'è verso d'intendersi, anche se mi rifiuto di pensare che il Sottosegretario

e la stessa maggioranza, il Governo e i tanti colleghi della Casa delle libertà non abbiano colto effettivamente il senso delle nostre osservazioni, che sono chiarissime.

Non vogliamo difendere partiti inesistenti, né vogliamo difendere chi non c'è, liste civetta e quant'altro. Volevamo solo ribadire in questa sede che siamo in presenza di un atteggiamento discriminatorio, immotivato – non si capisce neanche bene perché – e sostanzialmente punitivo. Infatti, non credo che partiti come il nostro o altri di pari dimensioni si siano macchiati di atti così gravi nei confronti della maggioranza da dover essere sottoposti a questo tipo di rappresaglie politiche.

C'è un non senso probabilmente riferito alla paura, da parte della maggioranza, di vedersi magari presentare oggi, con riferimento a liste che hanno raccolto un consenso alle recenti elezioni europee con un simbolo in cui erano contenute più voci (come temeva il ministro Calderoli per qualche lista del Sud), liste che fanno riferimento a qualche Lega Sud inesistente.

Se il piccolo calcolo di bottega è questo, è chiaro che a soffrirne è la legittimità di un confronto libero e aperto. Non credo che la Lista pensionati-Lega Sud sia tale da poter impensierire e sminuire le possibilità di vittoria dell'attuale maggioranza; forse sarà altro a penalizzare la maggioranza nel giudizio degli elettori.

Tuttavia, poiché, mi si dice, si è fatto intendere che le paure sono queste, non si vede perché si debbano colpire in maniera indiscriminata partiti, come il nostro, ad esempio, in cui uno dei protagonisti della vita politica italiana, il cui nome era riportato nel simbolo presentato alle elezioni europee, ha deciso di ritirarsi dalla vita politica attiva: solo e unicamente per questo motivo ci troviamo nella necessità, ora, di raccogliere le firme.

Nella sostanza, il nostro simbolo non cambia: rimaniamo il partito con la scritta UDEUR-Popolari ben visibile e grande, con il campanile che nella simbologia rimane; sparisce solo il nome, come dicevo, di uno dei personaggi che avevamo presentato come *testimonial*, per così dire, nella campagna elettorale per le elezioni europee.

È semplicemente un non senso, ma ci sembra – ed è la cosa più grave – un atto di discriminazione che sostanzialmente permane, alla luce di quanto il Governo ha qui riferito oggi con le dichiarazioni rese dal Sottosegretario, che comunque ringrazio per la disponibilità al confronto che ha messo in campo, anche nelle settimane precedenti, nel dibattito parlamentare.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Eufemi ha comunicato alla Presidenza la propria volontà di trasformare l'interrogazione 3-02409 in interrogazione a risposta scritta, che prenderà il numero 4-10069.

L'interrogazione 3-02380 sarà trattata in altra data.

Avverto, infine, che il senatore Crema ha comunicato alla Presidenza la propria volontà di trasformare l'interrogazione 3-02450 in interrogazione a risposta scritta, che prenderà il numero 4-10070.

Lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 31 gennaio 2006

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 31 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile (3715) (*Relazione orale*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (3717) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (3723).

3. Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (3731) (*Relazione orale*).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).

– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

– DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).

(Relazione orale).

2. Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari (3660) *(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006).*

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732) *(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006).*

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080) *(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006).*

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598) *(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006).*

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051) *(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006).*

– DATO. – Norme per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (3652) *(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006).*

3. Disciplina delle attività nel settore funerario (3310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria (1265).

(*Relazione orale*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (3463) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Mariani Paola; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Conte Gianfranco ed altri; Didoné e Polledri*).

– MAGNALBÒ. – Istituzione del marchio *Made in Italy* per la tutela della qualità delle calzature italiane (405).

– STANISCI. – Istituzione del marchio «*made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane (1404).

– GUERZONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per i capi del tessile e dell'abbigliamento prodotti interamente in Italia (1595).

– BASTIANONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1646).

– CURTO. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1736).

– GRECO ed altri. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione (2698).

– MAGNALBÒ. – Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili (3278).

(*Relazione orale*).

2. Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti*) (*Relazione orale*).

3. GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (1968).

V. Relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

VI. Ratifiche di accordi internazionali.

VII. Discussione del disegno di legge:

Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale (3473) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

*Relazioni della giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari*

1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina nei confronti dei signori Antonio Santacroce e Andrea Leanza per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (*Doc. IV, n. 10*).

2. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma – I sezione civile – nei confronti del senatore Achille Occhetto (*Doc. IV-ter, n. 15*).

3. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Agrigento – Sezione civile – nei confronti del senatore Calogero Sodano (*Doc. IV-ter, n. 16*).

4. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter, n. 17*).

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001 (3449).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004 (3646).

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002 (3644).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004 (3645).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003 (3663) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (3649).

7. Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997 (3703) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004 (3704) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004 (3705) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

10. Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati (3707) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

11. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003 (3708) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

12. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002 (3324) (*Relazione orale*).

13. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005 (3670) (*Relazione orale*).

14. Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa (3694) (*ove concluso dalla Commissione*).

15. Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998 (3383) (*ove concluso dalla Commissione*).

16. Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003 (3685) (*ove concluso dalla Commissione*).

17. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004 (3289) (*ove concluso dalla Commissione*).

18. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004 (3545) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*).

19. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002 (3706) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*).

20. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002 (3709) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*).

21. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto

a Roma il 21 maggio 2003 (3740) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione).*

22. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003 (3741) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione).*

23. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000 (3742) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione).*

24. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004 (3743) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione).*

25. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999 (3744) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione).*

26. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002 (3745) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione).*

27. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004 (3746) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione).*

28. Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998 (3747) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione).*

La seduta è tolta (ore 16,36).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (3716)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (3716)

(Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.2000 SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO
LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO
DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE

1.2000 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 272

All'articolo 1, al comma 2, dopo le parole: «limite di spesa» inserire la seguente: «massimo» e sopprimere il comma 5.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis. - (*Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura*). - 1. Le somme del Fondo unificato di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. A tal riguardo, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 1-ter. - (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*). - 1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3, le parole: "All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale";

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. - (*Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia*). - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 497-ter. - (*Possesso di segni distintivi contraffatti*). - Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:

a) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

b) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nella lettera precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.";

c) all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: "con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato in divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;" sono sostituite dalle seguenti: "il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;".

2. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: "Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi", sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, fuori dei casi previsti, dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi".

3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "sono proibite la raccolta e la detenzione" sono sostituite dalle seguenti: "sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita";

b) al primo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.";

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato";

d) al quarto comma, le parole: "con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila".

4. All'articolo 5-bis del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni".

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto. Per coloro che già esercitano le attività di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ivi previsto».

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per l'espletamento dei compiti di istituto connessi all'attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al contrasto dell'immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle Questure e degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nonché degli altri compiti attribuiti al Ministero dell'interno, sono autorizzati nel triennio 2006-2008 nell'ambito dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'Interno:

a) per 48 unità della carriera prefettizia l'assunzione utilizzando la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale n. 103 del 31 dicembre 2002, e per 3 unità la procedura di riammissione prevista dall'articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per 30 unità di dirigenti di seconda fascia dell'area 1 l'incremento della dotazione organica;

c) per 250 unità nei profili dell'area funzionale C l'incremento delle relative dotazioni organiche;

1-*ter*. L'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del comma 1-*bis* è pari a 3.764.000 euro per il 2006, a 9.525.000,00 euro per il 2007 ed a 13.752.000,00 euro a decorrere dal 2008.

1-*quater*. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione, a decorrere dall'anno 2006, dell'articolo 1-*quinqüies*, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, e dall'applicazione dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

1-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-*ter* e 1-*quater* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Misure urgenti per la funzionalità dell'amministrazione civile dell'Interno)».

All'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquanta unità appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

1-ter. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire un concorso straordinario, per colloquio e prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 3 della legge — 81 — 23 dicembre 1980, n. 930 e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di età.

1-quater. In attesa dell'espletamento del concorso di cui al comma 2 e al fine di assicurare la continuità del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il personale indicato nel medesimo comma 2, venticinque unità di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco. Le predette assunzioni decorrono dalla data in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumerà la gestione diretta del predetto servizio.

1-quinquies. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.835.000 euro per l'anno 2006, a 1.700.000 euro per l'anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

All'articolo 4:

Al comma 1, in fine, sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis – 1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope";

b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga –, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà";

d) al comma 2, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14"; la parola: "otto" è sostituita dall'altra: "sei" e le parole: "lire cinquanta milioni a lire seicento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 26.000 a euro 300.000";

e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.";

f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.";

g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui all'articolo 73 commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.".

Art. 4-ter. - 1. L'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 75. - (*Condotte integranti illeciti amministrativi*). - 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comun-

que detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-*bis*, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
- b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 12 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 12. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 12. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, even-

tualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al tribunale per i minori. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 12.

5. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.

7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 12, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenni al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 12. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

10-bis. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.

13. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno."

Art. 4-*quater*. 1. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

"Art. 75-bis. - (*Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica*). - 1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle

condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.

5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.

6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.

7. Qualora l'interessato sia minorenni, competente a provvedere ai sensi dei commi dal 2 al 4 è il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio".

Art. 4-*quinquies*. 1. All'articolo 78 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-*ter*, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-*bis*.";

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 4-*sexies*. 1. All'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l'attuazione del programma.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale pur-

ché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva";

c) al comma 5, le parole: "al comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e";

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura."

Art. 4-septies. 1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".

b) al comma 2 dopo la parola: "concessa ", sono inserite le seguenti: "e la relativa domanda è inammissibile";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonché le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato";

d) al comma 4 le parole da: "ed il tribunale ai fini dell'accertamento" fino alla fine del comma, sono soppresse;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni."

Art. 4-octies. 1. All'articolo 91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso";

- c) il comma 3 è abrogato;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio.

Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354".

Art. 4-novies. 1. All'articolo 92 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "indicato nella richiesta", sono inserite le seguenti: "o all'atto della scarcerazione";
- b) al comma 3, le parole: "o al pretore" sono soppresse.

Art. 4-decies. 1. All'articolo 93 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione".

Art. 4-undecies. 1. All'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del pro-

gramma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del citato decreto legislativo";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni";

c) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero.

L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alla quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione";

e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura".

Art. 4-duodecies. 1. All'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia";

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

"6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonché alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento Giustizia Minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, al Servizio Sanitario Nazionale.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e dell'università."

Art. 4-terdecies. 1. L'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 97. - (*Attività sotto copertura*). – 1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre, d'intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive all'inizio delle attività.

3. Dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all'autorità giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.

4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al presente articolo. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.

5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni".

Art. 4-*quaterdecies*. 1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 113. – (*Competenze delle Regioni e delle Province Autonome*). – 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze

nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:

a) le attività di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;

b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116;

c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, garantisce la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;

d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologia di accertamento;

3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;

5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione."

Art. 4-*quinqüesdecies*. L'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 116. - (*Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private*). - 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto;

d) presenza di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attività prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare Accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

6. L'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:

a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;

b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;

c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione;

7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attività identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.

9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee."

Art. 4-*sexiesdecies*. 1. L'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - (*Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali*). - 1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'art. 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. L'esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni."

Art. 4-*septiesdecies*. 1. Dopo l'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

"Articolo 122-*bis*. - (*Verifiche e controlli*). - 1. Il Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le Tossicodipendenze e dalle Comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all'efficacia dei programmi medesimi."

Art. 4-*duodevicies*. 1. All'articolo 123 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonché di affidamento in prova in casi particolari";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'Azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C previste dall'articolo 14.";

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Deve, altresì, essere comunicata all'autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato".

Art. 4-*undevicies*.1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: «ovvero a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «o sei»; al terzo periodo, le parole: «nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono sostituite dalle seguenti: «o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico»;

b) al comma 6, le parole: «prescritta o necessaria, questa» sono sostituite dalle seguenti: «utile, questa, salvi i casi di inammissibilità,»;

c) al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.»;

d) al comma 9, lettera a), dopo le parole «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Art. 4-*vicies*. 1. Al comma 1 dell'articolo 671 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».

Art. 4-*vicies semel*. 1. Al comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «e ogni altro effetto penale» sono sostituite dalle seguenti: «detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.».

Art. 4-*vicies bis*. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui al numero 2) del comma 1 può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura.».

Art. 4-*vicies ter* 1. All'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera e), il n. 2) è sostituito dal seguente:

"2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;"

2. All'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2";

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate".

3. L'articolo 14 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (*Criteria per la formazione delle tabelle*). - 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I sono indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgescica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

b) nella sezione A della Tabella II sono indicati:

- 1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
- 2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
- 3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
- 4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;

c) nella sezione B della Tabella II sono indicati:

- 1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
- 2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;
- 3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

d) nella sezione C della Tabella II sono indicati:

- 1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

e) nella sezione D della Tabella II sono indicati:

- 1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
- 2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
- 3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

f) nella sezione E della Tabella II sono indicati:

- 1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi

attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.

2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.

4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela".

4. All'articolo 26 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14".

5. All'articolo 31 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B»;

6. All'articolo 34 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze

stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.".

7. All'articolo 35 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B».

8. All'articolo 36 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II»;

b) al comma 3, le parole: «delle preparazioni ottenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti».

9. All'articolo 38 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.

I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative.».

10. Il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-

venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso."

11. All'articolo 41 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole: «previste dall'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, sezione A, di cui all'articolo 14»;

b) al comma 1-bis, la parola: «farmaci» sostituita dalla seguente: «medicinali»;

12. All'articolo 42 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio scarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.";

c) al comma 2 le parole: «delle predette preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»;

d) al comma 3, le parole: «delle preparazioni acquistate» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali acquistati» e le parole: «delle preparazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali stessi».

13. L'articolo 43 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 43. - (*Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari*). -

1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

3. Nella ricetta devono essere indicati:

a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;

b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;

c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata.

4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.

5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuto ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.

6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autorizzazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato.

Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autorizzazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.

7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattarsi da parte del farmacista.

10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta medica".

14. L'articolo 45 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - "(Dispensazione dei medicinali). – 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.

2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal

comma 1 dell'articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.

3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del scarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.

4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del scarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1.

5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.

10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti."

15. All'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;

b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni » sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».

16. All'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;

b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».

17. All'articolo 54 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B,»;

b) al comma 2 le parole: «I, II, e III» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezione A,».

18. L'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 60. - (*Registro di entrata e uscita*). - 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.

2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.

3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14.

4. Il registro di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.

5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.

6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.".

19. All'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle cui all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.".

20. All'articolo 62 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, e C dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.".

21. All'articolo 63 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione."

22. Il comma 1 dell'articolo 65 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;

c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;

d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.».

23. All'articolo 66 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli

stupefacenti o sostanze psicotrope nonché dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente."

24. Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.

25. All'articolo 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14".

26. All'articolo 82 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste» sono sostituite dalle seguenti: «i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista».

27. All'articolo 114 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai Comuni e dalle Comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.";

28. All'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola : "ausiliari" è soppressa;

29. All'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.»;

b) al comma 3, le parole: «dell'unità» sono sostituite dalle seguenti: «delle Aziende unità» e dopo le parole: «unità sanitarie locali, » sono inserite le seguenti: «e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116,»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116";

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.";

30. All'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente";

b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» è inserita la seguente: «e»;

c) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.».

31 All'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi."

32. Le tabelle previste dagli articoli 13 e 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

Articoli 13, comma 1 e 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
2C-B	4-bromo-2,5-dimetossifenetilamina		
2C-I	2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina		
2C-T-2	2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina		
2C-T-7	2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina		
4-metilaminorex	4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina		
4-MTA	4-metiltioamfetamina		
Acetil-alfa-metilfentanil	N-[1-(alfa-metilfeniletil)-4-piperidil]acetanilide		
Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico	estere acetico del 9,10-dideidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide		
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfinano		
Acetorfina	3-O-acetiltetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina	acetato di etorfina	
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico		
Alfacetilmetadolo	alfa-3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	alfa-acetilmetadone	
Alfameprodina	alfa-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina		
Alfametadolo	alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Alfametilfentanil	N-[1-(alfa-metilfeniletil)-4-piperidil]propioanilide	3-metilfentanil	
Alfametiltofentanil	N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propioanilide	3-metiltofentanil	
Alfaprodina	alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina		
Allilprodina	3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina		
Amfetamina	(±)-alfa-metilfeniletilamina		
Amide dell'acido lisergico	9,10-dideidro-6-metilergolina-8-beta-carbossamide		
Aminorex	2-amino-5-fenil-2-ossazolina		
Anileridina	estere etilico dell'acido 1-para-aminofeniletil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	Alidina	
Benzetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	benzilossietilnorpetidina	
Benzilmorfina	3-O-benzilmorfina	ipesandrina	
Benzitramide	1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3-propionil-1-benzimidazolil)-piperidine		
Betacetilmetadolo	beta-3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano		
Beta-idrossifentanil	N-[1-(beta-idrossifeniletil)-4-piperidil]propioanilide		
Betameprodina	beta-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina		
Betametadolo	beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo		
Betaprodina	beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Butirrato di diossafetile	4-morfolino-2,2-difenilbutir- rato di etile		
Catha edulis pianta			
Catina	(+)-norpseudoefedrina		
Catinone	(-)-(S)-2-aminopropiofenone		
Chetobemidone	4-meta-idrossifenil-1-metil-4- propionilpiperidina		
Clonitazene	2-para-clorobenzil-1-dietila- minoetil-5-nitrobenzimidazolo		
Coca foglie			
Cocaina	estere metilico della benzoil- lecgonina		
Codossima	diidrocodeinone-6-carbossi- metilossima		
Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)			
Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)	(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetra- idro-6,6,9-trimetil-3-pentil- 6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo		
Desomorfinina	Diidrodesossimorfina		
Destroamfetamina	(+)-alfa-metilfeniletilamina		
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-dife- nil-4-(1-pirrolidinil)butil]- morfolino		
DET (N,N-dietiltriptamina)	3-[2-(dietilamino)etil]indolo		
Diampromide	N-[2-(metilfeniletilamino)- propil]propioanilide		
Dietiltiambutene	3-dietilamino-1,1-di-(2'-tie- nil)-1-butene		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico		
Diidroetorfina	7,8-diidro-7-alfa-[1-(R)-idrossi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetraidrooripavina		
Diidromorfina	(5-alfa, 6-alfa)-4,5-epossi-17-metil-morfinan-3,6-diolo	paramorfano	
Dimefeptanolo	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo		
Dimenossadolo	2-dimetilaminoetil-1-etossi-1,1-difenilacetato		
Dimetiltiambutene	3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene		
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	fenilpiperone	
DMA (2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-2,5-dimetossi-alfa-metilfenilettilamina		
DMHP (1-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]pirano)	3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo		
DMT (N,N-dimetiltriptamina)	3-[2-(dimetilamino)etil]indolo	N,N-dimetil-1H-indol-3-etanamina	
DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-bromo-2,5-dimetossi-alfa-metilfenilettilamina	brofamfetamina	
DOET (4-etil-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-etil-2,5-dimetossi-alfa-fenilettilamina		
DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina)	2,5-dimetossi-alfa,4-dimetilfenilettilamina	STP	
Drotebanolo	3,4-dimetossi-17-metilmorfinan-6-beta,14-diolo	ossimetebanolo	

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Ecgonina	acido 3-beta-idrossi-1-alfa-H-, 5alfa-H-tropan-2-beta-carbossilico		
Eroina	Diacetilmorfina	diamorfina	
Estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico			
Etlorvinolo	1-cloro-3-etil-1-penten-4-in-3-olo		
Etifossina	6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4-fenil-4H-3,1-benzossazina		
Etilciclidina	N-etil-1-fenilcicloesilamina	PCE	
Etilmetiltiambutene	3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene		
Etilmorfina	3-O-etilmorfina		
Etonizatene	1-dietilaminoetil-2-para-etossibenzil-5-nitrobenzimidazolo		
Etorfina	tetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoetenoripavina		
Etosseridina	estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		
Etriptamina	3-(2-aminobutil)indolo	alfa-etilriptamina	
Fenadoxone	6-morfolin-4,4'-difenil-3-eptanone	morfodone; eptazone	
Fenampramide	N-(1-metil-2-piperidinoetil)propioanilide		
Fenazocina	2'-idrossi-5,9-dimetil-2-fenilettil-6,7-benzomorfano	fenetilazocina; fenobenzorfanone	
Fenetillina	7-[2-[(alfa-metilfenilettil)amino]etil]teofillina		
Fenmetrazina	3-metil-2-fenilmorfina		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Fenomorfano	3-idrossi-N-feniletilmorfano		
Fenoperidina	estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		
Flunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one		
Folcodina	Morfoniletilmorfina	omocodeina	
Funghi del genere strobilaria, conocybe e psilocybe			
Furetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		
Gamma-butilrolattone (GBL)			
Idromorfino	14-idrossidiidromorfina		
Idrossipetidina	estere etilico dell'acido 4-meta-idrossifenil-1-metilpiperidin-4-carbossilico	demidone; ossipetidina	
Isometadone	6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone		
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesano		
Levoamfetamina	(-)-(R)-alfa-metilfeniletilamina		
Levofenoacilmorfano	(1)-3-idrossi-N-fenacilmorfano		
Levometamfetamina	(-)-N,alfa-dimetilfeniletilamina		
Levometorfano	(-)-3-metossi-N-metilmorfano		
Levomoramide	(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil] morfolina		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfina		
Lophophora Williamsii pianta (Peyote)			
LSD (Dietilamide dell'acido lisergico)	9,10-dideidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide	(+)-lysergide; (+)-N,N-dietil-lysergamide; LSD 25	
MBDB (N-metil-(3,4-metilendioossifenil)-2-butanamina)	N-metil-alfa-etil-3,4-metilendiossi-feniletilamina		
MDA (3,4-metilendiossiamfetamina)	Tenamfetamina	alfa-metil-3,4-(metilendiossi)- feniletilamina	
MDEA (3,4-metilendiossietilamfetamina)	(±)-N-etil-alfa-metil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	MDE; N-etil-MDA	
MDMA (3,4-metilendiossimetamfetamina)	(±)-N,alfa-dimetil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	N,alfa-dimetil-omopiperonilamina	
Meclofenossato	estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico		
Messalina	3,4,5-trimetossifeniletilamina	TMPEA	
Mesocarb	3-(alfa-metilfeniletil)-N-(fenilcarbamoil) sidnone ammina		
Metadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone		
Metadone intermedio	4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano		
Metamfetamina	(+)-(S)-N,alfa-dimetilfeniletilamina	desossiefedrina; (+)-2-metilamino-1-fenilpropano	
Metazocina	2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfanone	metobenzorfanone	
Metilcatinone	2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one	metcatinone	
Metildesorfina	6-metil-delta-6-deidrossimorfina		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Metildiidromorfina	6-metil-diidromorfina		
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato	
Metopone	5-metil-diidromorfinone		
Mirofina	Miristilbenzilmorfina	3-benzil-6-miristil-morfina	
MMDA (5-metossi-3,4-metilendioossiamfetamina)	2-metossi-alfa-metil-4,5-(metilendiossi) feniletilamina		
Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico	9,10-dideidro-N-etil-N-[1-idrossi-metil]propil]-1,6-metilergolina-8-beta-carbossamide		
Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico	9,10-dideidro-N-etil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide		
Morferidina	estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	morfolinetilnorpetidina	
Morfina	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano		
Morfolide dell'acido (+) lisergico			
MPPP	estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo		
N-etilamfetamina	N-etil-alfa-metilfeniletilamina		
Nicocodina	6-nicotinilcodeina		
Nicodicodina	6-nicotinildiidrocodeina	NDHC	
Nicomorfina	3,6-dicotinilmorfina		
N-idrossi-MDA	(±)-N-[alfa-metil-3,4-(metilendiossi) feniletil] idrossilamina		
Noracimetadolo	(±)-alfa-3-acetossi-6-metilamino-4,4-difenileptano		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Norcodeina	N-demetilcodeina		
Norlevorfanolo	(-)-3-idrossimorfinano	(-)-morfinan-3-olo	
Normetadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3- esanone	desmetilmetadone	
Normorfina	Demetilmorfina	morfina N-demetilata	
Norpipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-esa- none		
Oppio			
Paglia di papavero			
Paraesil	3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo[b,d]pi- ran-1-olo	5'-metil-delta6a-10a-tetra- drocannabinolo	
Para-fluorofentanil	4'-fluoro-N-(1-feniletil-4-pi- peridil)propionilide		
PCE (eticiclidina)	N-etil-1-fenilcicloesilamina	cicloesamina	
PCP (fenciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)piperidina		
Pemolina	2-amino-5-fenil-2-ossazolin- 4-one		
PEPAP	estere acetico dell'1-feniletil- 4-fenil-4-piperidinolo		
Petidina	estere etilico dell'acido 1-me- til-4-fenilpiperidin-4-car- bossilico	meperidina	
Petidina intermedio A	1-metil-4-ciano-4-fenilpiperi- dina		
Petidina intermedio B	estere etilico dell'acido 4-fe- nilpiperidin-4-carbossilico	normeperidina; norpetidina	
Petidina intermedio C	acido 1-metil-4-fenilpiperidin- 4-carbossilico	acido meperidinico; acido petidinico; acido geveli- nico	
PHP (rolaciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina	PCPY	

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Piminodina	estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidin-4-carbossilico	anopridina	
Pirintramide	amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4-carbossilico	pirintramide	
Pirrolidide dell'acido (+) lisergico			
PMA (para-metossiamfetamina)	para-metossi-alfa-metilfenil-etilamina		
PMMA (para-metossiametamfetamina)	para-metossi-N,alfa-dimetilfenil-etilamina		
Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)			
Proeptazina	1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossiazacicloeptano	dimefeprimina	
Prolintano	1-[1-(fenilmetil)butil]pirrolidina		
Properidina	estere isopropilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	ipropetidina; gevelina; isopedina	
Propiram	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide		
Psilocibina	diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	indocibina	
Psilocina	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	psilotsina	
Racemetorfano	(±)-3-metossi-N-metilmorfina	deossidiidrotebacodina; metorfano	
Racemoramide	(±)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]-morfolina		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Racemorfanolo	(±)-3-idrossi-N-metilmorfina	metorfanolo	
Salvia divinorum pianta			
Salvinorina A			
TCP (tenociclidina)	1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina		
Tebacolo	6-acetossi-4,5-epossi-3-metossi-N-metil-morfina-6-ene	acetildiidrocodeinone	
Tebaina	6,7,8,14-tetraidro-4,5alfa-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfina	paramorfina	
Tilidina	(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cicloesene-1-carbossilato		
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina)	(±)-3,4,5-trimetossi-alfa-metilfeniletilamina		
TMA-2	2,4,5-trimetossiamfetamina		
Trimeperidina	1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	dimetilmepetidina	

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±) -2-amino-1-fenilpropan-1-olo) come da D.Lgs. 258/96.

(*) Per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di principio attivo, in quanto, pur essendo dette sostanze sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli individuali di consumo. Per tali sostanze, il Ministero della salute, ove se ne presentino le condizioni, provvede all'indicazione della quantità di principio attivo mancante con la procedura di cui all'articolo 13 comma 1.

Articoli 13, comma 1 e 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

TABELLA II SEZIONE A

Ricetta a ricalco

I medicinali contrassegnati con ** possono essere utilizzati per il trattamento del dolore se- vero in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-*bis*)

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfinano	
Alfentanil	N-[1-[2-(4-etil-4,5-diidro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamide	
Amobarbital	acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico	acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico
Buprenorfina**	21-ciclopropil-7-alfa-[(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etan-6,7,8,14-tetraidrooripavina	
Ciclobarbitil	acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbiturico	tetraidrofenoarbitale; tetraidrogardenale
Codeina**	3-O-metilmorfina	
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipicotico	
Diidrocodeina**	3-metossi-4,5-eossi-6-idrossi-N-metilmorfinano	
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	Fenilpiperone
Eptabarbitil	acido 5-(1-cicloepten-1-il)-5-etilbarbiturico	
Etilmorfina	3-O-etilmorfina	
Fentanil**	1-feniletil-4-N-propionilanilino-piperidina	
Flunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	

Segue: TABELLA II SEZIONE A

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Folcodina	morfoniletilmorfina	Omocodeina
Glutetimide	2-etil-2-fenilglutarimide	
Idrocodone**	3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metil-morfinano	diidrocodoinone
Idromorfone**	3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-epossi-morfinano	Diidromorfinone
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesano	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano	
Mecloqualone	3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metadone**	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone	
Metaqualone	3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato
Morfina**	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano	
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodicodina	6-nicotinildiidrocodoinone	NDHC
Norcodeina	N-demetilcodeina	
Ossicodone**	14-idrossidiidrocodoinone	
Ossimorfone**	14-idrossidiidromorfinone	
Pentobarbital	acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina
Propiram	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide	
Remifentanil	estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carbonilettil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico	
Secobarbital	acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Sufentanil	N-[4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil] propioanilide	

Segue: TABELLA II SEZIONE A

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Tebaina	6,7,8,14-tetraidro-4,5alfa-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano	paramorfina
Tiofentanil	N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide	
Zipeprolo	alfa-(alfa-metossibenzil)-4-(beta-metossifeniletil)-1-piperazina etanolo	

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Sono espressamente esclusi dalla presente tabella: Destrometorfano e Destroorfano.

TABELLA II SEZIONE B

Per le preparazioni galeniche: ricetta da rinnovarsi volta per volta

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico		
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico	
Alazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2,2,2-tifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Allobarbitale	acido 5,5-diallilbarbiturico	
Alossazolam	10-bromo-11b-(orto-fluorofenil)-2,3,7,11b-tetraidroossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one	
Alprazolam	8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Amfepramone	2-(dietilamino)propiofenone	dietilpropione
Amineptina	7[(10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]ciclopten-5il)amino]acido eptanoico	
Aprobarbitale	acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico	
Barbexaclone	fenobarbitale propilesedrina	
Barbital	acido 5,5-dietilbarbiturico	dietilmalonilurea
Benzfetamina	N-benzil-N,alfa-dimetilfeniletilamina	N-benzil-N-metilamfetamina
Brallobarbitale	acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico	
Bromazepam	7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Brotizolam	2-bromo-4-(orto-clorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a] [1,4] diazepina	
Butalbital	acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico	
Butallilone	acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbiturico	sonbutal
Butobarbitale	acido 5-butil-5-etilbarbiturico	
Butorfanolo	(-)-N-ciclobutilmetil-3,14-diidrossimorfinano	

Segue: TABELLA II SEZIONE B

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Camazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-(N,N-dimetilcarbamoil)1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Clobazam	7-cloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dione	
Clonazepam	5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Clorazepato	acido 7-cloro-2,3-diidro-2-ossi-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Clordiazepossido	7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina 4-ossido	metaminodiazepossido; clopossido
Clossazolam	10-cloro-11b-(orto-clorofenil)-2,3,7,11b-tetraidrossazolo-[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one	
Clotiazepam	5-(orto-clorofenil)-7-etil-1,3-diidro-1-metil-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one	
Delorazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	clordemetildiazepam
Destropropossifene	alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionato	
Diazepam	7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Estazolam	8-cloro-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina	
Etil loflazepato	estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-2-ossi-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Etinamato	1-etinilcicloesanolcarbamato	carbamato di 1-etil cicloesile
Etizolam	4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina	
Fencamfamina	N-etil-3-fenil-2-norbornanamina	2-etilamino-3-fenil-norcanfano
Fendimetrazina	(+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolina	
Fenobarbital	acido 5-etil-5-fenilbarbiturico	

Segue: TABELLA II SEZIONE B

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Fenproporex	(±)-3-[(alfa-metilfeniletil)amino]propionitrile	
Fentermina	alfa,alfa-dimetilfeniletilamina	
Fludiazepam	7-cloro-5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Flurazepam	7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Ketazolam	11-cloro-8,12b-diidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]ossazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione	
Lefetamina	(-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamina	SPA
Loprazolam	6-(orto-clorofenil)-2,4-diidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one	
Lorazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Lormetazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	N-metillorazepam
Mazindolo	5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-olo	
Medazepam	7-cloro-2,3-diidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina	
Mefenorex	N-(3-cloropropil)-alfa-metilfeniletilamina	
Meprobamato	2-metil-2-propil-1,3-propandiolo dicarbamato	estere dicarbamico del 2-metil-2-propil-1,3-propandiolo
Metarbitale	acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico	
Metilfenobarbitale	acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico	
Metiprilone	3,3-dietil-5-metil-piperidin-2,4-dione	
Midazolam	8-cloro-6-(orto-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazol[1,5-a][1,4]benzodiazepina	
Nimetazepam	1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	

Segue: TABELLA II SEZIONE B

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Nitrazepam	1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Nordazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	desmetildiazepam; nordiazepam
Ossazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Ossazolam	10-cloro-2,3,7,11b-tetraidro-2-metil-11b-fenilosazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-2-one	
Pentazocina	(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-olo	
Pinazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Pipradrolo	1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo	
Pirovalerone	1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone	
Prazepam	7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Propilesedrina	1-cicloesil-2-metilaminopropano	
Quazepam	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-tione	
Secbutabarbitale	acido 5-sec-butil-5-etilbarbiturico	
Temazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	N-metilossazepam; 3-idrossi diazepam
Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato)		
Tetrazepam	7-cloro-5-(1-cicloesen-1-il)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Tramadolo	2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metossifenil) cicloesano	
Triazolam	8-cloro-6-(orto-clorofenil)-1-metil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina	

Segue: TABELLA II SEZIONE B

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Vinilbital	acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico	
Zaleplon	N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)fenil]-N-etilacetamide	
Zolpidem	N,N-6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-acetamide	
Zopiclone	estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7-ossi-5H-pirrolo-[3,4-b]-pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1-piperazincarbossilico	

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

TABELLA II SEZIONE C

Ricetta da rinnovarsi volta per volta

Composizioni medicinali contenenti:

BARBEXACLONE

DESTROPROPOSSIFENE

FENOBARBITAL

PENTAZOCINA

TABELLA II SEZIONE D

Ricetta da rinnovarsi volta per volta

Per i medicinali contrassegnati con ** prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (allegato III-bis): Ricetta a ricalco

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24h (FU Tabella n. 8) contengono acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, compreso tra l'1 per cento e il 2,5 per cento inclusi o per le composizioni monodose una quantità superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di 0,100 g per unità di somministrazione e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,500 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi non stupefacenti, contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina, espresso come base anidra, non superiore allo 0,05 per cento; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato.

COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina come minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina.

COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa.

COMPOSIZIONI per uso diverso da quello iniettabile, le quali contengono destropropossifene in associazione con altri principi attivi

COMPOSIZIONI contenenti tramadolo

COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti:

CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)
DIAZEPAM
LORAZEPAM
MIDAZOLAM

TABELLA II SEZIONE E

Ricetta medica

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24 h (FU Tabella n. 8) contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, non superiore all'1 per le composizioni multidose, o per le composizioni monodose una quantità non superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,250 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B.

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti:

ALAZEPAM
ALPRAZOLAM
BROMAZEPAM
BROTIZOLAM
CLOBAZAM
CLONAZEPAM
CLORAZEPATO
CLORDIAZEPOSSIDO
CLOTIAZEPAM
DELORAZEPAM
DIAZEPAM
ESTAZOLAM
ETIZOLAM

FLURAZEPAM
KETAZOLAM
LORAZEPAM
LORMETAZEPAM
MEDAZEPAM
MEPROBAMATO
MIDAZOLAM
NIMETAZEPAM
NITRAZEPAM
NORDAZEPAM
OSSAZEPAM
OSSAZOLAM
PINAZEPAM
PRAZEPAM
QUAZEPAM
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZALEPLON
ZOLPIDEM
ZOPICLONE

All'articolo 5

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 5, comma 4, del», inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Lotta alla contraffazione*) – 1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al primo periodo, le parole: "da 100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500 euro"».

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato l'emendamento 1.2000 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Assunzione di personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, nell'ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l'anno 2006 per la Polizia di Stato, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dal 10 gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 610 e del 620 corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l'anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell'anno 2006 nell'ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di

Stato, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana – 4 serie speciale – n. 36 dell'8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Articolo 2.

(Personale della carriera prefettizia)

1. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2009».

Articolo 3.

(Finanziamenti per le Olimpiadi invernali)

1. All'articolo 11-*quindiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".».

Articolo 4.

(Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero)

1. L'articolo 94-*bis* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è soppresso.

2. La disposizione di cui alla lettera *c*) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcool dipendenti, che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata e l'interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.

Articolo 5.

(Adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e in previsione della scadenza elettorale, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4 milioni per l'aggiornamento degli schedari consolari, al fine della unificazione dei dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. - *In considerazione del loro numero, gli emendamenti al testo del decreto-legge e l'ordine del giorno G1, non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, non vengono pubblicati nell'Allegato A e sono disponibili in bozza di stampa nel fascicolo n. 1 del 23 gennaio 2006 e nel fascicolo n. 1 annesso III del 25 gennaio 2006.*

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI**Interrogazione sulla criminalità nell'Alto Milanese**

(3-02444) (19 gennaio 2006)

SERVEILLO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

a seguito dei ripetuti allarmi dovuti all'intensificarsi di rapine e aggressioni ai danni di cittadini e famiglie abitanti nella zona dell'Alto Milanese il Ministero in indirizzo, rispondendo ad una precisa richiesta avanzata dall'interrogante, assicurò a suo tempo il rafforzamento dei servizi mobili di sorveglianza notturna;

tali assicurazioni hanno per un breve periodo tranquillizzato la popolazione, al punto che la gente si era convinta che il fenomeno fosse finito;

le violenze e le rapine, ai danni soprattutto di imprenditori e delle loro famiglie, sono riprese con vigore a cominciare da una rapina compiuta nei giorni scorsi in una villa di Marcallo con Casone, seguita, la sera dopo, da un'altra analoga in una villa sita nel Comune di Magnago, lo stesso Comune per il quale l'interrogante aveva chiesto, a suo tempo, l'istituzione di una stazione dei carabinieri;

il grave fenomeno rappresentato dai sistemi adottati dagli aggressori, i quali minacciano le loro vittime di gravi conseguenze qualora esse parlino con la stampa, favorisce i criminali;

nell'Alto Milanese è stata rilevata la presenza di un nucleo di delinquenti prevalentemente di provenienza est europea, fortemente radicato sul territorio, in grado di conoscere nomi, proprietà e abitudini delle vittime designate, per lo più agiati professionisti o imprenditori dimoranti in ville singole, che rappresentano gran parte del patrimonio abitativo della zona,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che della rapina effettuata a Magnago non sia stata fornita, dalle autorità intervenute, alcuna notizia ai giornalisti;

se non si ritenga urgente un ulteriore potenziamento delle strutture anticrimine.

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, sull'interpretazione della nuova legge elettorale

(2-00816 p.a.) (11 gennaio 2006)

FABRIS, FILIPPELLI, DENTAMARO, D'AMBROSIO, RIGHETTI.

– *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la legge 21 dicembre 2005, n. 270, «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», pub-

blicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213/L del 30 dicembre 2005, ha introdotto un nuovo sistema elettorale per le elezioni politiche;

che nella legge, all'articolo 1, comma 6, che modifica il comma 2 dell'art. 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, si stabilisce che – con riferimento alla sottoscrizione delle liste di candidati – nessuna sottoscrizione è richiesta, fra l'altro, «per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14»;

che per «contrassegno identico» si vuole evidentemente sottolineare l'esigenza della sussistenza di un elemento di continuità nella identificazione di una forza politica attraverso un contrassegno inequivocabilmente e sostanzialmente corrispondente a quello utilizzato in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo;

che tali caratteristiche di continuità e di corrispondenza verrebbero comunque soddisfatte anche qualora sussistessero piccole differenze fra il contrassegno utilizzato da una stessa forza politica per il Parlamento europeo – le cui ultime elezioni si sono svolte nel 2004 – e quello che la stessa forza volesse utilizzare in occasione delle prossime elezioni politiche, sempre che gli elementi comuni dei due contrassegni fossero nettamente prevalenti e chiaramente identificabili rispetto a elementi eventualmente diversi;

che l'aggiunta o la soppressione di un nome all'interno di un contrassegno elettorale, tradizionalmente utilizzato da una forza politica, non comporta certamente una modifica sostanziale dello stesso, ma un adeguamento alle circostanze immanenti al momento della presentazione del contrassegno, ferma la sostanziale e inequivocabile corrispondenza del simbolo con quello già utilizzato in occasione delle elezioni europee;

che «identico» deve avere quindi, a giudizio degli interpellanti, il valore estensivo di conforme, cioè contrassegno utilizzato da un soggetto politico di cui non si possa confonderne l'identità, come appunto è il caso di contrassegno utilizzato per le elezioni al Parlamento europeo cui venisse sottratto un nome, dall'ambito di una grafica e di un disegno e di colori sostanzialmente uguali;

che l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», prevede, al comma 2, che «I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo» e al comma 3 che «Non è ammessa la presentazione di contrassegni (...), identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti» ed inoltre al comma 4 che «Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione gra-

fica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica»;

che quindi l'espressione imperativa «contrassegno che riproduca tale simbolo» ha significato completamente differente da quella, pure categorica, di «contrassegno identico», dovendosi intendere – come vuole la prassi consolidata – che secondo la norma ora citata del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati – che, come sottolineato, non è stata modificata dalla legge 270 del 2005 – sia necessaria e sufficiente la riproduzione del simbolo e non la presentazione di un contrassegno identico, elemento che deve invece servire a caratterizzare, quindi, la sua non confondibilità con altri simboli, tesi questa che viene confermata e rafforzata dal comma 3 – così come novellato dalla legge 270 – e dalle espressioni, già riferite e ivi presenti, ai simboli «usati tradizionalmente da altri partiti», al solo fine di prevedere la preclusione a terzi dell'utilizzo di simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti in quanto costituirebbero «elementi di confondibilità» con gli stessi;

che essendo il momento della presentazione del contrassegno prodromico a tutto il procedimento elettorale, inclusa la presentazione delle liste elettorali, e in assenza del quale verrebbe invalidata anche la stessa presentazione delle liste elettorali, deve ritenersi applicabile sin da questo momento il disposto di cui al comma 2, articolo 14, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in palese e ridondante contraddizione con l'espressione «contrassegno identico» del medesimo testo (art. 18-*bis*), come novellato dall'articolo 1, comma 6, della legge 270; questa circostanza di fatto non può valere solo per la esenzione dalle sottoscrizioni per i soggetti che presentino «contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14», proprio perché il riferimento è all'articolo 14, che come si è visto, al comma 2, indica le esatte modalità di presentazione del simbolo: «I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo»,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se il Ministro dell'interno, in sede di adeguamento e novella del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, così come previsto dall'articolo 7 della legge in oggetto, non intenda apportare la – a giudizio degli interpellanti – imprescindibile interpretazione volta a stabilire che le parole «contrassegno identico» vadano intese nel senso che eventuali marginali differenze fra il contrassegno utilizzato da una forza politica per le elezioni per il Parlamento europeo e quello depositato, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico sull'elezione della Camera dei deputati, in occasione delle prossime elezioni politiche, tali da non compromettere la continuità e la tradizionale e inequivocabile corrispondenza fra i due contrassegni, devono essere considerate non contrastanti con la locuzione «contrassegno identico» e riferentesi alla

espressione «contrassegno che riproduca tale simbolo» di valore imperativo superiore in quanto riferentesi a un momento del procedimento elettorale precedente e ineludibile alla sottoscrizione delle liste;

se non si ritenga che la interpretazione, da parte del Ministero dell'interno, della norma riguardante i contrassegni, si renda necessaria soprattutto per evitare l'alea dell'incertezza e la possibilità di differenti interpretazioni della norma da parte delle Corti di appello, circostanza che comporterebbe conseguenze evidenti sul risultato elettorale su scala nazionale delle elezioni politiche;

se non si intenda, infine, dare una chiara interpretazione di quali siano i soggetti effettivamente abilitati e preposti alla autenticazione delle firme per la presentazione delle liste elettorali alle elezioni politiche.

Interrogazione sull'aggressione ad un parlamentare europeo

(3-02409) (20 dicembre 2005)

Trasformata nell'interrogazione a risposta scritta 4-10069

EUFEMI. – *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere:

ogni elemento sulla vile aggressione squadristica all'on. Borghezio, aggredito e malmenato insieme a due poliziotti polfer sul treno Torino-Milano nel tardo pomeriggio del 17 dicembre 2005 dopo la conclusione della manifestazione anti TAV;

quali azioni siano state poste in atto per individuare i responsabili dell'aggressione e quali siano i risultati delle indagini rispetto a un così grave episodio di violenza nei confronti di un rappresentante delle istituzioni;

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su una vicenda inquietante, che non può essere sottovalutata per il contesto in cui si è verificata, per il clima di odio in cui è maturata, per le complicità che si sono registrate.

Interrogazione sull'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini temporaneamente residenti all'estero

(3-02380) (30 novembre 2005)

Rinviata

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, GUASTI, MANFREDI, PASINATO, SAMBIN, SCARABOSIO, SCOTTI, TREDESE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la Costituzione italiana prevede agli articoli 56 e 57 che 12 deputati e 6 senatori sono eletti all'estero;

la legge n. 459 del 27/12/2001 prevede che hanno diritto di votare i cittadini italiani permanentemente residenti all'estero;

tali cittadini possono votare in Italia nel proprio comune di origine o all'estero per corrispondenza;

accertato che:

il personale consolare e diplomatico, che da mesi è impegnato a permettere a molti italiani di votare all'estero, non potrà esercitare tale diritto essendone preclusa la possibilità;

ai nostri militari, esercito e carabinieri, presenti nel mondo per varie missioni umanitarie o per assicurare situazioni di sicurezza ai nostri Consolati e alle nostre Ambasciate, è precluso, non avendo i requisiti previsti dall'attuale normativa, di votare nel proprio collegio per corrispondenza o all'estero;

cittadini italiani impegnati in organizzazioni non governative e comunque per servizio all'estero, possono votare solo rientrando in Italia, si chiede di sapere:

se non si ritengano immotivate ed incomprensibili tali concrete preclusioni;

se non si intenda promuovere ogni possibile iniziativa, amministrativa o legislativa, per porre tempestivamente fine a tale effettiva discriminazione, e permettere, eventualmente con norme straordinarie e limitatamente alle prossime consultazioni politiche, al nostro personale consolare e diplomatico, ai nostri militari, a nostri cittadini temporaneamente all'estero di poter esercitare il proprio diritto/dovere di elettori.

Interrogazione sulla sindrome da affaticamento cronico

(3-02450) (25 gennaio 2006) (Già 4-09591)

Trasformata nell'interrogazione a risposta scritta 4-10070

CREMA. – *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che la CFS (Sindrome da Affaticamento Cronico) o ME (Encefalomielite Mialgica) è una grave ed invalidante patologia fisica, che costringe chi ne è affetto ad una vita più simile a quella di un vegetale che di un essere umano e all'isolamento sociale, rubando loro la possibilità di costruire il proprio futuro, costringendo ad abbandonare studi e passioni cui ci si era precedentemente dedicati e, a volte, abbandonando anche il proprio lavoro, a causa delle grandi sofferenze fisiche e conseguentemente anche psichiche;

che in Italia tale patologia non è stata ancora riconosciuta, anche se viene studiata da almeno 15 anni da alcune strutture pubbliche, mentre invece i cittadini britannici affetti da tale malattia già dal gennaio 2002 hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale e nel 2004 il Governo inglese ha stanziato diverse migliaia di sterline per l'apertura dei centri di diagnosi e cura per i malati di CFS,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano promuovere iniziative normative per migliorare la vita delle persone

che convivono con questa patologia cronica, promuovendo un'informazione capillare da parte della comunità medico-scientifica, attraverso i canali del Sistema sanitario nazionale sull'esistenza della CFS (peraltro già inclusa tra le patologie del *Clinical Evidence* del 2002) e sulla relativa diagnostica; codificando la CFS anche in Italia ed inserendola fra le patologie croniche ed invalidanti con diritto ad una pensione, data l'impossibilità di svolgere una normale attività lavorativa da parte di chi ne è affetto.

Allegato B

Parere espresso dalla 1^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 3716 e sui relativi emendamenti

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri;

– parere non ostativo sull'emendamento 1.0.522, invitando tuttavia a valutare se la previsione di un mero parere delle regioni nell'ambito del procedimento di finanziamento ivi disciplinato costituisca una forma di coinvolgimento sufficiente delle stesse, alla luce delle competenze regionali in materia di edilizia popolare;

– parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.528 e 1.0.533, osservando tuttavia come la disciplina degli accessi rurali in questione, ancorché riconducibile alla materia del governo del territorio, appare di eccessivo dettaglio;

– parere non ostativo sull'emendamento 2.0.521, nel presupposto che tale novella non possa intendersi – nel mutato assetto costituzionale – come imposizione o conferma di una condizione per l'accesso a contributi regionali, posta con norma statale:

– parere contrario sull'emendamento 2.0.561, con il quale si dispone la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale ivi indicato, in assenza di procedure selettive (alla cui soppressione provvede infatti il comma 1 della proposta in esame), da parte della Regione siciliana: detta proposta, oltre ad apparire in contrasto con il principio del pubblico concorso come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, appare altresì configgente con l'autonomia organizzativa della regione medesima;

– parere non ostativo sull'emendamento 3.0.516, osservando tuttavia come esso intervenga con norma di eccessivo dettaglio in una materia – quella della promozione di attività culturali – in cui vengono in rilievo competenze legislative regionali;

– parere non ostativo sul complesso dei restanti emendamenti.

Sen. BOSSETTO
Estensore del parere

Integrazione all'intervento del senatore Tredese nella discussione sulla questione di fiducia sull'emendamento 1.2000 interamente sostitutivo del disegno di legge 3716

L'innovativo strumento, pur tenendo in considerazione gli indici di consumo abitualmente riscontrati nella popolazione tossicodipendente, si

discosta nettamente dalla nozione di D.M.G. (dose media giornaliera) prevista dal testo originario della Jervolino-Vassalli: il parametro non fa diretto riferimento ai concetti di dosaggio o di consumo abituale e, contrariamente alla D.M.G., non si basa su nozioni medico legali (confutabili sul piano clinico e sulla base delle diverse esperienze medico-scientifiche). I valori non sono correlati con le dosi (minime, medie, massime, letali), né con il periodo di assunzione (dose giornaliera, dose settimanale, dose mensile).

Per di più le soglie in parola, pur confrontandosi indirettamente in fase di determinazione con le complesse questioni relative al grado di dipendenza e/o dell'intensità dell'abuso (finalizzate a stimare, in termini quantitativi, la dose abitualmente assunta nelle 24 ore), esprimono un deciso cambiamento di rotta e la netta volontà del legislatore di svincolarsi dallo stallo procedurale che aveva caratterizzato il sistema prerreferendario della D.M.G., in ossequio ad una esigenza (sempre maggiormente avvertita dall'opinione pubblica) di sicurezza e di ordine pubblico. Appare, infatti, chiaro che la D.M.G. e la innovativa soglia quantitativa sono due criteri quantitativi di natura essenzialmente diversa: la prima, relativa al consumo, rappresentava la quantità di sostanza stupefacente necessaria alle esigenze quotidiane di una persona tossicodipendente, mentre la seconda, legata al concetto di detenzione, costituisce il limite massimo di principio attivo al di sotto del quale si applicano sanzioni amministrative anziché penali.

È del tutto evidente che l'introduzione della soglia consente la disponibilità di un limite quantitativo obiettivo e predefinito, in quanto tale esente dalle critiche e dalle riserve avanzate nei confronti del concetto di D.M.G., la cui abrogazione è stata solo in parte giustificata dall'inopportunità di fissare, per legge, un valore quantitativo rappresentativo dei livelli individuali di consumo per ogni sostanza stupefacente, in effetti estremamente variabile, in considerazione del grado di dipendenza e/o dell'intensità dell'abuso di ciascun tossicodipendente.

Al contrario, il valore della soglia, diversamente dalla D.M.G., smette di essere una misurazione effettuata sulla base di valutazioni di carattere clinico-scientifico, per trasformarsi in un «parametro investigativo» utile all'azione delle Forze dell'ordine in fase di accertamento del reato. Infatti, adottando il parametro quantitativo in parola, agli operatori di polizia che hanno intercettato la sostanza stupefacente nella disponibilità di un individuo (non altrimenti qualificabile come spacciatore) non resta che rilevarne il peso per potersi determinare, senza possibilità di errore, in ordine alla denuncia all'autorità giudiziaria ovvero all'avvio l'iter sanzionatorio di carattere amministrativo. A nulla rilevarebbe in questa sede l'obiezione, pur fondata, in ordine alle difficoltà di individuare nell'immediato la quantità di principio attivo contenuta nella sostanza rinvenuta, soprattutto in presenza di quantitativi particolarmente esigui. Strumenti di natura regolamentare o applicativa potrebbero efficacemente orientare l'azione degli operatori di polizia giudiziaria indicando adeguati valori di riferimento in termini di sostanza lorda. Sarebbe, poi, compito delle successive analisi

di laboratorio definire esattamente le qualità narcolettiche dello stupefacente sequestrato in vista dell'avvio della fase processuale e della determinazione della pena da applicare.

Insomma, con le nuove soglie, il legislatore, riprendendo un motivo propagandistico caro agli oppositori più strenui della D.M.G., non intende più sostituirsi al medico ma, al contrario, individua uno strumento in grado di agevolare concretamente il compito delle Forze dell'ordine nel contrasto del fenomeno dello spaccio.

Quanto alla consistenza delle soglie, i quantitativi espressi per ciascuna sostanza rappresentano valori relativamente cospicui, e, comunque superiori a quelli fissati per la D.M.G., nel tentativo, da una parte, di evitare che consumatori con livelli di abuso anche considerevoli incappino nelle sanzioni penali e nelle misure restrittive della libertà personale e, dall'altra, di avviare al recupero un maggior numero di persone consumatrici o tossicodipendenti, offrendo loro la possibilità di accedere, sulla base del proprio grado di dipendenza, a percorsi terapeutici e socio-riabilitativi o informativo-educativi, in luogo della sanzione penale.

Per altro verso, la previsione della soglia impedirà, nel futuro, che la detenzione di non irrilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti possa essere giustificata con l'approvvigionamento su mandato dei destinatari ultimi della sostanza finalizzato al cosiddetto «uso di gruppo» e con l'asserita costituzione della «riserva per uso personale» da utilizzare in particolari situazioni e/o in un consistente arco temporale.

Ma una diversa e più chiara determinazione del parametro quantitativo potrebbe anche corrispondere alle esigenze dello stesso consumatore (non spacciatore) delle sostanze stupefacenti che, per i motivi esattamente opposti a quelli delle Forze dell'Ordine, sarebbe in grado di conoscere con certezza il limite massimo di sostanza detenibile senza il rischio di incorrere, suo malgrado, nei rigori della violazione di carattere penale.

E, peraltro, possibile che un dispositivo legislativo di questo genere, basato su un parametro quantitativo rigido, disancorato dal concetto stesso di dose, possa riverberare anche effetti benefici sulla riduzione del consumo di stupefacenti, provocando una contrazione della domanda di droga. La parcellizzazione dello stupefacente detenibile, infatti, rendendo difficile e rischioso, per ovvie e facilmente immaginabili ragioni di carattere pratico, l'approvvigionamento della sostanza, potrebbe risultare, almeno in parte, un elemento di dissuasione per i consumatori (soprattutto quelli non cronici come i giovanissimi utilizzatori della *cannabis* e dei suoi derivati), costretti a rinunciare allo stoccaggio anche di piccole quantità da destinare al consumo personale nel tempo, per non incorrere nella violazione del dettato normativo.

Senza contare che l'intensificarsi delle transazioni aventi per oggetto le sostanze stupefacenti, rendendo maggiormente evidente l'attività di spaccio, potrebbe offrire alle Forze dell'ordine più numerose opportunità investigative di individuarne ed arrestarne gli autori.

La previsione di soglie quantitative per le principali sostanze d'abuso presuppone ovviamente un sostanziale ripensamento dell'impianto tabel-

lare. Come più avanti meglio specificato (cfr. 2.4.2.), gli stupefacenti vengono raccolti in due tabelle, una delle sostanze psicotrope *tout court*, l'altra dei medicinali contenenti principi attivi stupefacenti, con il duplice scopo di ridurre sensibilmente il numero delle sostanze cui far corrispondere un limite quantitativo massimo e di prevedere sanzioni quantitativamente diverse a seconda della sostanza oggetto della condotta criminosa prevista dall'articolo 73.

In ordine, peraltro, alle modifiche dei limiti edittali delle sanzioni penali previste dall'articolo 73 è opportuna un'ulteriore riflessione circa il fermo proposito degli ispiratori del progetto di riforma di perseguire «senza sconti» gli autori di reati insopportabili, quali il traffico e lo spaccio di droga, e, per altro verso, di creare le premesse per un'anticipata presa in carico da parte degli operatori pubblici e del privato sociale dei consumatori e dei tossicodipendenti che incorrono nel reato a motivo della propria dipendenza. Sia nel caso del primo comma dell'articolo 73 (spaccio-traffico), in cui il limite minimo di pena è significativamente ridotto da 8 a 6 anni, sia nell'ipotesi del quinto comma (lieve entità) del medesimo all'articolo 73, in cui, nonostante l'accorpamento dei diversi regimi sanzionatori previsti nella norma vigente, il limite massimo resta fissato in 6 anni, tali limiti di pena vanno a collimare esattamente con il nuovo margine edittale stabilito per l'accesso alle misure alternative al carcere di cui agli articoli 90 e 94 del Testo unico.

Come meglio si dirà in seguito (cfr. 2.2), con queste complementari modifiche dei valori edittali sui contrapposti fronti della sanzione e dell'accesso ai benefici in parola, il legislatore della riforma ha inteso favorire quanto più possibile la possibilità di evitare l'ingresso nel circuito carcerario, o di uscirvi anticipatamente, alle persone tossicodipendenti responsabili di reati non gravi, (compreso lo spaccio delle sostanze stupefacenti) che abbiano seriamente intrapreso un percorso di recupero e di uscita dalla propria dipendenza.

Alla luce del nuovo impianto, tale atteggiamento di disponibilità e di apertura del legislatore nei confronti del tossicodipendente e della sua drammatica e complessa situazione, è mantenuto anche qualora questa persona è colta in possesso di quantitativi superiori a quelli previsti dalle soglie quantitative. Ciò è riscontrabile non solo nella fase di accertamento, in flagranza, della detenzione della sostanza, ma anche in quella, immediatamente successiva, dell'eventuale applicazione della misura cautelare in carcere. Infatti, non solo è largamente prevedibile che situazioni di confine in ordine al superamento della soglia quantitativa possano qualificarsi, ai sensi del richiamato comma 5 dell'articolo 73, di «lieve entità» e, pertanto, valutate da parte della polizia giudiziaria non necessariamente nell'ottica dell'arresto (articolo 380, comma 2, lettere *h*) codice procedura penale), ma, con la riformulazione dell'articolo 89 (cfr. 2.2), si prevede la possibilità che, in tutti quei casi in cui non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, possano essere disposti gli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare in carcere ovvero la sostituzione di questa

misura con quella degli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica ove l'interessato ha deciso di intraprendere il percorso di recupero.

Il filo conduttore della riforma – puntare, in ogni modo, al completo recupero del tossicodipendente – non incontra deroghe neppure nel caso in cui il soggetto che ha commesso reati non intenda sottoporsi al programma terapeutico e di recupero. In base al nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 73, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, può applicare, in luogo delle sanzioni detentive e pecuniarie, quella del lavoro sostitutivo di pubblica utilità, andando oltre i limiti di pena previsti dalla legge che ha introdotto tale strumento nell'ordinamento, il decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274: tale lavoro potrà svolgersi anche nelle strutture iscritte all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico.

Poiché, in assenza di tale istituto, l'autore dell'illecito non potrebbe in alcun modo evitare l'espiazione della pena, in un'ottica di gradualità gli si offre un'ulteriore possibilità di riscatto. La scelta di porsi a disposizione della collettività è meno impegnativa rispetto all'ingresso in una comunità, ma non manca di esercitare un condizionamento costruttivo sul responsabile del reato, il quale può essere anche un mero assuntore di sostanze stupefacenti, e non necessariamente un tossicodipendente.

Per evitare l'uso strumentale dell'istituto si precisa che esso non può concedersi più di due volte e che va revocato nell'ipotesi della violazione degli obblighi assunti.

Più in generale il nuovo articolo 73 del testo unico prevede le sanzioni penali nei confronti delle condotte illecite in materia di sostanze stupefacenti. La struttura della fattispecie presenta talune novità rispetto a quella vigente.

In primo luogo, come già accennato, è stata abolita la differenziazione tra «droghe cosiddette »pesanti« e »droghe cosiddette «leggere» peraltro accreditata nella normativa vigente soltanto sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. Nel progetto di revisione, le condotte illecite riguardanti ogni tipo di sostanza stupefacente rientrante nella tabella I, sono punite con le sanzioni previste nel comma 1 dell'articolo 73; sono, invece, ritenute meritevoli di un trattamento sanzionatorio più attenuato le condotte illecite relative ai farmaci elencati nella tabella II, sezioni A, B, C.

La punizione è configurata non solo per le attività di spaccio e, più in generale, di destinazione a terzi della sostanza stupefacente, a prescindere, ovviamente, dal quantitativo della stessa, ma anche per le attività di importazione, esportazione, acquisto, detenzione, che, per le circostanze dell'azione ovvero per le oggettive modalità di presentazione della sostanza stupefacente, con riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, appaiono finalizzate alla cessione a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente individuale.

Relativamente alle sostanze incluse nella tabella II, fatta eccezione per quelle inserite nella sezione A, il cui regime è assimilabile, anche per quanto riguarda la semplice detenzione, a quello delle sostanze della

tabella I, per quanto riguarda i medicinali inclusi nelle sezioni B e C il ricorso alla sanzione penale è previsto solo per le attività di spaccio e, più in generale, di destinazione a terzi. In linea con questa impostazione sono previste sanzioni amministrative per le condotte detentive dei medicinali compresi nelle medesime sezioni B e C della tabella II in assenza di un titolo legittimante rappresentato dalla prescrizione medica o dal piano terapeutico (cfr. il riferimento all'articolo 72, comma 2, del testo unico).

L'articolo 75 del testo unico dà seguito alle convenzioni internazionali vigenti in materia di sostanze stupefacenti (in particolare, le citate convenzioni sulle sostanze stupefacenti di New York del 1961, di Vienna del 1971 e di Vienna del 1988): in base ad esse lo Stato è tenuto a vietare anche il semplice uso delle sostanze stupefacenti, pur con la possibilità di prevedere sanzioni diverse da quella penale per le infrazioni di minore gravità.

In tale prospettiva, peraltro, ci si è mossi avendo di mira una pluralità di obiettivi. Innanzitutto, si è inteso creare un sistema amministrativo sanzionatorio adeguato (in quanto completato con le sanzioni previste dall'articolo 75-bis-v. *infra*), in grado di rappresentare un deterrente per contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti, così da fungere anche da idonea pressione psicologica nei confronti del trasgressore per indurlo a sottoporsi ad un programma di recupero.

Il fatto amministrativo viene così caratterizzato dall'uso esclusivamente individuale, senza possibilità di riserva e/o accumulo, ritenuto che, al di sopra della quantità di cui è tollerata la detenzione (per le sostanze di cui alla nuova tabella I) ovvero in assenza di prescrizione o al di fuori dei quantitativi prescritti (per le sostanze di cui alla nuova tabella II, sezione A), lo stesso uso è pericoloso per la salute individuale dell'assuntore e foriero del rischio di una destinazione anche solo parziale allo spaccio (è la figura del tossicodipendente-spacciatore).

In tale ottica, si esclude dalla mera rilevanza amministrativa anche il cosiddetto uso di gruppo, ritenuto dalla giurisprudenza sanzionabile amministrativamente (per tutte, cfr. sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, n. 4 del 28 maggio 1997, Iacolare), ma che, in realtà, integra una condotta potenzialmente pericolosa in tema di diffusione di sostanze stupefacenti, specie quando si caratterizza nella forma del cosiddetto mandato ad acquistare che i componenti del gruppo «rilasciano» ad uno di loro per procacciare la droga sul mercato illecito.

Nella stessa prospettiva si esclude dalla mera rilevanza amministrativa quella condotta che, per quantità o modalità di presentazione (suddivisione in dosi, quantitativi anche al lordo delle sostanze cosiddette da taglio utilizzate per la preparazione, così via) della sostanza, faccia escludere oggettivamente l'ipotesi dell'assunzione individuale da parte del detentore. Il fatto di rilievo penale, sotto questo profilo, non è, quindi, solo quello caratterizzato da condotte inequivocabilmente volte a soddisfare il fabbisogno di terzi ovvero caratterizzate dall'accertamento in flagranza dell'attività di spaccio; è tale anche quello qualificato dalla mera detenzione, quando questa, per determinate caratteristiche obiettive (quantità

della sostanza e/o modalità di presentazione della stessa), sia incompatibile con l'uso individuale.

Si sottolinea, infine, che, per scelta consapevole, tra le condotte solo amministrativamente sanzionabili non è stata ricompresa quella della coltivazione. Infatti, rispetto al testo dell'attuale articolo 75, alle condotte di acquisto, importazione e detenzione è stata aggiunta solo quella dell'esportazione. È noto, in proposito, quell'orientamento giurisprudenziale che ha ipotizzato, rispetto alla disciplina attuale, finanche una pretesa in-costituzionalità per il trattamento diversificato derivatone per la condotta di coltivazione rispetto a quella della detenzione. Si è ritenuto però di aderire all'opinione prevalente, fatta propria anche dalla Corte costituzionale, secondo cui la coltivazione di sostanze è intrinsecamente più grave rispetto alla mera detenzione, perché comunque aumenta il quantitativo di droga circolante: sì da meritare un trattamento sanzionatorio diverso e più grave.

Come già accennato, il sistema delle sanzioni amministrative non è contenuto soltanto nella disciplina tratteggiata dall'articolo 75, ma è completato dall'articolo 75-bis, con l'obiettivo di contrastare in modo efficace le condotte più pericolose. Quanto alla disciplina contenuta nella norma in commento, va segnalato, in primo luogo, come novità significativa rispetto alla norma contenuta nel vigente articolo 75, la costruzione di sanzioni amministrative diversificate, soprattutto sotto il profilo preventivo: si mira a costruire un sistema in cui la dotazione di uno strumentario idoneo possa fungere da «pressione psicologica indiretta» per il soggetto sì da determinarlo, qualora ne ricorrano le condizioni, a seguire il programma terapeutico e di recupero.

All'articolo 75-bis, comma 1, si è tenuto conto del fatto che il sistema normativo originario contenuto nel testo unico era modulato per fare fronte in maniera efficace alle reiterate violazioni al divieto di drogarsi, prevedendo nell'articolo 76 del testo unico abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171, un sistema sanzionatorio più severo nei confronti del tossicodipendente recidivo, che più volte avesse trasgredito i provvedimenti prefettizi adottati a norma dell'articolo 75.

Detto sistema è stato sovvertito col *referendum* del 1993, essendone conseguita, per quello che qui interessa, l'abrogazione dell'intero articolo 76 del Testo unico. Attualmente il sistema sanzionatorio amministrativo è fondato quindi in via esclusiva sulla figura del prefetto e sul meccanismo configurato nell'articolo 75.

Tale situazione appare non soddisfacente, giacché il quadro sanzionatorio amministrativo si presenta come inadeguato a fronteggiare adeguatamente i comportamenti reiteratamente trasgressivi, in quanto mancano, per l'intervenuta abrogazione del citato articolo 76, le più gravi sanzioni originariamente ivi previste che possano affiancarsi a quelle più miti elencate nell'articolo 75.

Va chiarito, peraltro, che la volontà referendaria si è espressa contro la persistenza della disposizione di cui all'articolo 76 essenzialmente nella

parte in cui finiva con il fondare il rischio di una responsabilità penale a carico del tossicodipendente recidivo (cfr. articolo 76, comma 12, nel testo abrogato).

Affermato un giudizio di disvalore sociale nei confronti delle condotte di cui al comma 1 del novellato articolo 75 e la loro rilevanza amministrativa, con l'articolo 75-bis si è inteso garantire la collettività nei casi in cui dalle citate condotte, tenuto conto dei precedenti dell'agente e delle modalità e circostanze dell'azione, possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica.

Così, ad esempio, è di tutta evidenza la pericolosità della disponibilità di stupefacente da parte di chi, già in passato sanzionato per eccesso di velocità, esca a tarda ora da una discoteca ove ha avuto modo di assumere superalcololici ed abbia la disponibilità di una autovettura di grossa cilindrata. Parimenti allarmante è la presenza, nei pressi delle scuole in orario di entrata ed uscita degli alunni, di chi, già condannato, ad esempio, per violazione dell'articolo 73, abbia la disponibilità di droghe. Dunque, mentre le sanzioni di cui all'articolo 75 costituiscono il deterrente per una condotta a cui si riconnette un giudizio di disvalore sociale, il nuovo articolo 75-bis si differenzia radicalmente da quello abrogato in quanto non prevede l'inasprimento delle sanzioni per il tossicodipendente recidivo, bensì persegue immediatamente l'obiettivo di limitare il più possibile la pericolosità sociale di chi ha tenuto condotte che destano allarme nella collettività. Al fine di non ampliare eccessivamente l'ambito di operatività della norma ed anche in considerazione della necessità di prevedere delle sanzioni penali di «chiusura del sistema», è parso adeguato, rispetto alle finalità perseguite, prevedere che destinatari delle più rigorose prescrizioni previste dall'articolo 75-bis possano essere coloro che, oltre ad aver tenuto la condotta di cui all'articolo 75 con modalità o in circostanze tali da poter creare pericolo per la sicurezza pubblica, siano già incorsi in violazioni o comportamenti che, posti in relazione alla disponibilità di stupefacenti, destano particolare allarme sociale.

In coerenza con la disciplina sulla violenza in occasione di manifestazioni sportive, si è previsto che dette limitazioni, disposte dal questore con provvedimento motivato, debbano essere convalidate dall'autorità giudiziaria. In relazione ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, attesa la natura amministrativa delle sanzioni, tenuto altresì conto della capillare diffusione sul territorio dei giudici di pace e della inopportunità di gravare ulteriormente la magistratura professionale, si è ritenuto di attribuire al predetto giudice onorario la competenza a provvedere.

La competenza territoriale è stata determinata con riguardo al luogo di residenza o domicilio dell'interessato; ciò consentirà al giudice di pace di meglio mirare le prescrizioni con riguardo alla personalità dell'interessato ed alle peculiarità della realtà locale.

Spicca, nel comma 1, l'inserimento della misura sanzionatoria del divieto di guida dei veicoli a motore, ritenuta non solo particolarmente efficace sotto il profilo della repressione, ma, soprattutto utile in un'ottica di tutela della collettività, soddisfatta con la conseguente interdizione della

circolazione di mezzi condotti da soggetti della cui idoneità alla guida può dubitarsi.

Ai commi 4 e 5 l'obiettivo della riforma è sia quello di scoraggiare le condotte di cui al comma 1 dell'articolo 75 e di limitare la pericolosità di colui che le ha poste in essere, sia quello di indurre il soggetto, qualora egli faccia uso di stupefacente, a seguire un programma terapeutico adeguato rispetto alle sue effettive esigenze; in tale ottica si è previsto che, qualora l'interessato si sia sottoposto con esito positivo al citato programma, venga disposta senza indugio la revoca di tutti i provvedimenti limitativi adottati.

Al comma 6, l'intervento ha lo scopo, a prescindere dalla qualità di tossicodipendente del soggetto (rilevante solo al fine della revoca delle prescrizioni stesse all'esito del programma di recupero), di limitare la pericolosità dell'interessato. Così al fine di dare compiutezza al sistema è stata prevista la sanzione penale per i trasgressori.

L'articolo 78 del Testo unico, sostanzialmente modificato dagli interventi abrogativi del *referendum* del 1993, accoglie la rinnovata previsione di un decreto del Ministero della salute da emanarsi in relazione all'evoluzione delle conoscenze, con il quale, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Sempre nell'ottica di potenziare gli strumenti investigativi destinati alla Forze dell'ordine, il legislatore della riforma provvede a modificare l'articolo 97 del Testo unico con cui è regolamentata l'attività di «acquisto simulato» delle sostanze stupefacenti. L'intento è quello di recepire sul piano normativo le istanze di aggiornamento emerse in oltre quattordici anni di pratica operativa e di allineare il fronte della lotta alla droga a quello del contenimento di altri fenomeni delinquenziali particolarmente gravi nell'ambito dei quali sono attualmente impiegati con successo analoghi strumenti operativi (pedopornografia, antiterrorismo, criminalità organizzata). Come peraltro evidenziato anche nella nuova rubrica, sotto il profilo tecnico-operativo, l'attività di «acquisto simulato» è trasformata in attività «sotto copertura», gettando in tal modo le basi per un più proficuo impiego di ufficiali di polizia giudiziaria «addetti alle unità specializzate antidroga» in qualità di «infiltrati» nelle organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti.

Superando i limiti imposti dall'attuale normativa, sarà possibile applicare anche alle eventuali condotte contrarie alla legge, ma strumentali all'acquisto simulato di droga, compiute dagli agenti sotto copertura nell'ambito di complesse operazioni di polizia, la medesima esimente specifica prevista per l'acquisto dello stupefacente.

È stato inoltre previsto, con straordinarie prospettive in termini di efficacia dell'azione di polizia giudiziaria, che l'esimente attualmente riservata agli appartenenti alle Forze dell'ordine possa essere estesa, a determi-

nate condizioni anche ad ausiliari ed interposte persone (informatori o collaboranti) impieganti nelle operazioni di acquisto simulato.

2.2. MAGGIOR ACCESSO ALLE MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE

All'articolo 89, comma 1, del Testo unico, al fine di contemperare al meglio le esigenze di tutela della sicurezza pubblica da una parte e della salute del tossicodipendente dall'altra, si è integrato il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere con la previsione della obbligatoria sottoposizione agli arresti domiciliari, da scontare anche presso le strutture private iscritte all'albo di cui all'articolo 116.

Poiché sovente i tossicodipendenti commettono i delitti di rapina ed estorsione aggravata, si è ritenuto di estendere a tali reati (cfr. comma 4) l'applicabilità della disposizione, subordinandola tuttavia, in considerazione del particolare allarme sociale da essi destato, all'esecuzione di un programma terapeutico residenziale. Nel comma 2 sono state introdotte modifiche analoghe a quelle del comma 1 e, al fine di consentire all'autorità giudiziaria la migliore valutazione dello stato di tossicodipendenza, la previsione della indicazione della procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti.

Nel comma 4 l'originario riferimento ai delitti di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale è stato sostituito con quello ai reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di avere un quadro di riferimento organico. Invero, poiché le modifiche introdotte (cfr. anche la presente relazione nella parte relativa all'articolo 656 del codice di procedura penale) mirano ad evitare che il tossicodipendente faccia ingresso in carcere, è parso opportuno richiamarsi alla norma (nel tempo già più volte modificata) che costituisce il punto di riferimento per quanto riguarda il sistema di ammissione alle misure alternative. Per le ragioni esposte con riferimento al comma 1, si è ritenuto di introdurre una distinzione per quanto riguarda i reati di rapina ed estorsione aggravata, purché in assenza di elementi sintomatici di collegamento con la criminalità organizzata.

Nel comma 5 si è provveduto ad una mera modifica di coordinamento resa necessaria dalla previsione, nel comma 1, dell'obbligatorietà degli arresti domiciliari.

Il comma 5-bis, infine, introduce uno specifico obbligo di segnalazione a carico dei responsabili delle strutture di recupero, così da evitare usi strumentali degli istituti di favore. L'omissione della segnalazione, quando la violazione commessa dalla persona sottoposta al programma integri una fattispecie di reato, comporta la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 116 e della convenzione di cui all'articolo 117. In taluni casi, nel valutare la condotta omissiva, dovrà tenersi conto del peculiare ruolo del responsabile e delle inevitabili ripercussioni della denuncia sulla prosecuzione e sulle possibilità di successo del programma di recupero. Ad esempio, in caso di allontanamento del tossico-

dipendente dalla struttura, potrà considerarsi perfezionata l'ipotesi di omissione solo al trascorrere di un congruo arco temporale utile a consentire l'espletamento di ogni iniziativa finalizzata a ricondurre, in tempi ragionevoli, il soggetto all'interno della struttura stessa.

All'articolo 90, comma 1, del Testo unico, dal momento che la consumazione di reati unitamente all'uso di stupefacente costituisce indice di pericolosità sociale, si è ritenuto di eliminare la parte «o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo», riservando l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva solo a coloro che si sono già sottoposti con esito positivo al programma e preferendo, per coloro che ancora hanno problemi di tossicodipendenza, il diverso istituto dell'affidamento il quale, attraverso le relative prescrizioni, appare meglio contenere le esigenze di tutela della collettività da una parte e della salute dell'interessato dall'altra. Si è tenuto conto dell'assimilazione alle strutture sanitarie pubbliche di quelle private iscritte nell'albo di cui all'articolo 116. È stato soppresso il riferimento al reato di cui all'articolo 73, comma 5, del Testo unico, che appare sempre più spesso riferibile ad una particolarmente accorta modalità di spaccio.

È stata introdotta la previsione della possibilità di sospendere, qualora l'interessato versi in disagiate condizioni economiche, l'esecuzione della pena pecuniaria non ancora riscossa (cfr. la relazione nella parte inerente all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354). Poiché è frequente che i tossicodipendenti commettano numerosi reati di modesto allarme sociale che li portano ad essere condannati a pene le quali, cumulate, eccedono il limite attualmente vigente, sono state recepite le indicazioni del programma triennale del Governo relative all'innalzamento dei limiti di pena entro i quali si può fruire del beneficio. Tuttavia, si sono esclusi dal citato innalzamento i titoli esecutivi relativi a condanne per reati compresi nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali, tenuto conto del maggiore allarme sociale, è parsa opportuna una più rigorosa tutela dell'interesse pubblico alla piena attuazione della pretesa punitiva ed alla sicurezza. A tale valutazione non è rimasta estranea la considerazione che, per effetto della possibilità della riduzione di un terzo della pena collegata alla scelta del rito abbreviato, sovente la sanzione in concreto comminata non rispecchia la gravità del fatto e dell'offesa né la pericolosità del reo.

Ai fini del coordinamento con il disposto di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale nel comma 2 dell'articolo 90 è stata esplicitamente affermata la inammissibilità della domanda. Nel comma 4, attese le nuove disposizioni contenute nel comma 1 relativamente alle pene cumulate, è stata soppressa l'ultima parte. L'introduzione del disposto di cui al nuovo comma 4-bis consentirà, risolvendo alcuni dubbi interpretativi, di applicare all'istituto le disposizioni di cui agli articoli 47 e 51-bis della legge penitenziaria (legge n. 354 del 1975) in materia di declaratoria di estinzione della pena e di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi.

All'articolo 91 del Testo unico l'originario comma 1 è stato abrogato per coordinamento con le modifiche introdotte nell'articolo 656 del codice

di procedura penale. Il comma 2 è stato modificato per coordinamento con il nuovo disposto dell'articolo 90. Il comma 3 è stato abrogato per coordinamento con l'articolo 656; la conseguente applicabilità del disposto di quest'ultimo permetterà da un lato di applicare le preclusioni di cui al comma 9 del medesimo articolo, evitando la automatica, indiscriminata sospensione per chi si è macchiato di reati particolarmente allarmanti (comunque restando riservata alla più approfondita ma sempre rapida valutazione del magistrato di sorveglianza, l'eventuale concessione provvisoria del beneficio), dall'altro di non interrompere l'eventuale esperienza terapeutica di chi nel frattempo fosse stato ammesso agli arresti domiciliari. Il comma 4 è stato modificato per uniformare la disciplina in questione a quella generale introdotta dalla legge 27 maggio 1998, n. 165 (secondo la dinamica: persona libera – sospensione automatica del pubblico ministero; persona detenuta – provvedimento d'urgenza discrezionale del magistrato di sorveglianza), nonché per riservare alla pronta valutazione del magistrato di sorveglianza l'ammissione nei casi di reati particolarmente gravi per i quali si è esclusa l'automatica sospensione del pubblico ministero.

All'articolo 92 del Testo unico è stata aggiornata la rubrica che faceva ancora riferimento alla sezione di sorveglianza. Nel comma 1, al fine di evitare ritardi nella definizione del procedimento, è stata prevista l'inammissibilità della domanda anche in caso di impossibilità della notifica al domicilio indicato al momento della scarcerazione. Nel comma 3 è stato eliminato il riferimento al pretore per la sopravvenuta riforma del giudice unico.

All'articolo 93, comma 1, sono state apportate modifiche di coordinamento con il nuovo disposto dell'articolo 90 e con l'ultimo comma dello stesso articolo 93. Anche il comma 2 è stato modificato per coordinamento con il nuovo disposto dell'articolo 90; è stata aggiunta una disposizione finalizzata ad evitare incertezze sull'individuazione del tribunale competente per territorio. Il comma 2-*bis* viene introdotto per evitare che i tempi necessari alla definizione dei procedimenti provochino ingiustificato nocimento al condannato meritevole del beneficio.

Con la modifica dell'articolo 94, comma 1, del Testo unico si è tenuto conto dell'assimilazione alle strutture sanitarie pubbliche di quelle private iscritte nell'albo di cui all'articolo 116. Il limite di pena è stato determinato secondo quanto esposto nella parte della relazione inerente al nuovo articolo 90. Inoltre, poiché all'innalzamento dei limiti di pena deve corrispondere una verifica rigorosa e approfondita dei presupposti per accogliere la domanda, per un verso sono state recepite le indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo le quali l'affidamento terapeutico non consegue automaticamente alla allegazione della documentazione relativa ai presupposti (bensì richiede la verifica della idoneità della misura alternativa a prevenire il pericolo di recidiva), per altro verso – ai fini del successivo comma 3 – si è previsto che nella certificazione attestante lo stato di dipendenza debba essere indicata espressamente la procedura di accertamento dell'uso abituale.

Il comma 2 è stato modificato per uniformare la disciplina in questione a quella generale dell'affidamento ordinario di cui alla legge n. 165 del 1998; tuttavia, poiché l'affidamento terapeutico presuppone il persistere della condizione di tossicodipendenza e questa, unitamente alla previa consumazione di reati, costituisce indice di pericolosità sociale, si è previsto che il magistrato di sorveglianza possa concedere in via provvisoria il beneficio piuttosto che sospendere l'esecuzione della pena (decisione quest'ultima che avrebbe comportato la totale assenza di vincoli o prescrizioni a carico del condannato sino alla decisione collegiale).

Nel comma 3 è stata inserita una disposizione di coordinamento. Il comma 4, così come già fatto nel comma 3 dell'articolo 93, è stato modificato per evitare che i tempi necessari alla definizione dei procedimenti provochino ingiustificato nocimento al condannato meritevole del beneficio.

È stato introdotto il comma 6-*bis* per consentire a coloro che hanno terminato positivamente la parte più strettamente terapeutica del programma di evitare soluzioni di continuità nel processo di recupero e reinserimento. Invero, attesa l'elevazione del limite di pena a sei anni per la concessione di detto beneficio, con tale disposizione si evita che l'interessato, eseguito positivamente un programma terapeutico biennale, sia costretto a rientrare in carcere per espiare il residuo anno di pena necessario a essere ricondotto nei limiti dell'affidamento ordinario. Le ragioni dell'introduzione del comma 6-*ter* sono state esplicitate sopra nella parte della relazione inerente all'articolo 89.

Nei commi 5 ed 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale sono state introdotte modifiche di coordinamento e volte ad evitare che con una domanda pretestuosa od *ictu oculi* inammissibile, il condannato possa ottenere il differimento dell'esecuzione sino alla non sempre solerte decisione del tribunale di sorveglianza. Nel comma 6 è stata introdotta una modifica necessaria per coordinamento con la previsione dei casi di inammissibilità e finalizzata ad evitare che il condannato sfrutti, con istanze pretestuose, i lunghi tempi sovente necessari per la decisione. La modifica del comma 9 è stata introdotta per il coordinamento con il disposto di cui all'articolo 89 del Testo unico: consentirà di evitare soluzioni di continuità tra gli arresti domiciliari e la concessione dei cosiddetti «benefici penitenziari».

Per la speciale considerazione che deve meritare l'esistenza della particolare pulsione costituita dalla droga sulla realizzazione di reati, si è resa necessaria la modifica dell'articolo 671 del codice di procedura penale, prevedendo espressamente che fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi sia la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. In tal modo, anche in sede di esecuzione, la sanzione, quale che sia la sua entità, deriverà non dalla somma aritmetica delle pene conseguenti a condotte illecite apparentemente slegate, ma da un puntuale adeguamento della pena alla realtà soggettiva del reo.

Se è difficile che le problematiche relative alla tossicodipendenza riguardino condannati per violazione degli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, è più frequente che esse vengano addotte da condannati per violazione dell'articolo 74 del Testo unico; poiché «l'associazione» è indice di pericolosità particolarmente elevata ed in tale caso l'esigenza di tutela della collettività appare prevalente, è stato inserito l'inciso relativo agli istituti del Testo unico all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354; ciò consentirà anche, nei casi di cui al terzo periodo del comma 1, di evitare che venga concesso l'affidamento terapeutico senza verifica dell'eventuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Per quanto riguarda l'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, da più parti è stata segnalata la incongruità della mancata previsione della estinzione anche della pena pecuniaria. Invero, è stato osservato che il persistere di tale pena costituisce un ostacolo al reinserimento dell'interessato il quale ha invece ormai dato prova, eseguendo positivamente l'affidamento, di meritare il massimo aiuto. In tale direzione muovono peraltro sia l'istituto della remissione del debito sia alcune pronunce della magistratura di sorveglianza, divenute definitive, che hanno dichiarato l'estinzione anche della pena pecuniaria. A favore di tali decisioni militano anche la necessità di evitare che lo Stato spenda denaro ed impieghi risorse nell'improbabile recupero e l'inopportunità che, in caso negativo, si sottoponga il debitore alle limitazioni proprie della libertà controllata, in contraddizione col buon esito del beneficio. A fronte di tali considerazioni si è osservato che la previsione automatica dell'estinzione della pena pecuniaria avrebbe comportato possibili censure di incostituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni nonché non agevoli interventi di coordinamento su altre norme. Si è così pervenuti alla soluzione proposta la quale si ritiene vada esente da possibili censure in quanto subordina l'estinzione alla specifica, individuale verifica del buon esito dell'affidamento e dell'esistenza di disagiate condizioni economiche. Per converso, se la pena pecuniaria è stata riscossa, deve ritenersi che l'interessato fosse in grado di provvedervi e che pertanto non vi fosse alcun motivo da parte dello Stato di rinunciare alla relativa pretesa. Interventi di coordinamento con la modifica dell'articolo 47 sono stati effettuati sugli articoli 90, comma 1, e 93, comma 1, del Testo unico.

2.3. ADEGUAMENTO DEL PRIVATO SOCIALE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE

La riformulazione degli articoli 113 e 116 del Testo unico risponde all'idea che l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, possa essere svolta, in condizione di uniforme parità, sia dai servizi pubblici già esistenti presso le Unità sanitarie locali (Ser.T.) sia da strutture private, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 116.

Queste ultime abbisognano, però, di una iscrizione ad un albo regionale utile anche per lo svolgimento delle funzioni di assistenza di compe-

tenza degli enti locali (diverse da quelle regionali). Avviene così un trasferimento di poteri in capo alla struttura privata che consente ad essa di svolgere il servizio pubblico dopo essere stata «selezionata» attraverso il vaglio dell'iscrizione all'albo. Con le modifiche apportate agli articoli 113 e 116, quindi, accanto ai Ser.T. opereranno in condizione del tutto paritaria le strutture private. Esse dovranno però iscriversi al citato albo, dimostrando il possesso dei requisiti descritti nell'articolo 116. L'iscrizione all'albo consente alle strutture private di svolgere le funzioni di assistenza di competenza degli enti locali ai sensi dell'articolo 114, di accedere ai contributi di cui agli articoli 128 e 129, di rilasciare la certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche nonché di predisporre il piano terapeutico di cui all'articolo 43, comma 5. La principale prerogativa delle strutture private iscritte all'albo regionale è però quella di svolgere, con pari dignità e condizioni con i servizi pubblici già esistenti, le funzioni di prevenzione e d'intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Con l'iscrizione all'albo, pertanto, la struttura privata è abilitata a svolgere una funzione o servizio pubblico ed è elevata allo stesso livello dei servizi pubblici già funzionanti, rendendosi indipendente da essi.

Per il coordinamento con le altre modifiche, il disposto dell'articolo 123 è stato esteso anche all'affidamento in prova. Per la struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116, in quanto parificata, sono stati previsti gli stessi oneri del servizio pubblico. È stato aggiunto un ulteriore comma al fine di responsabilizzare quanto più possibile le strutture pubbliche e quelle private.

2.4. DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

2.4.1. *Le nuove tabelle*

Come sopra accennato (cfr. 2.1), le modifiche introdotte con gli articoli 73, 75 e 75-bis presuppongono una serie di interventi di coordinamento, anche sostanziali, sull'impianto tabellare.

A tal proposito, l'articolo 13, comma 1, riduce il numero delle tabelle da sei a due, determinando la creazione di un nuovo sistema di valutazione e controllo delle sostanze vietate. Nella tabella I trovano posto quelle che «non trovano nessun impiego terapeutico» e che, quindi, non possono essere prescritte. Nella tabella II sono, invece, raggruppate, in cinque differenti sezioni, le sostanze aventi proprietà curative (e, pertanto, definite, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, «medicinali») che, avendo in sé la capacità di indurre dipendenza fisica o psichica, possono diventare oggetto d'abuso. Più in particolare, tutti i medicinali a base di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, regolarmente registrati nel nostro Paese, sono collocati nella tabella II; nella tabella I vengono catalogati i principi attivi a cui, *tout court*, non è riconosciuto in Italia alcun impiego terapeutico (e che, pertanto, non possono essere

prescritti o, salvo in presenza di particolari autorizzazioni, commercializzati). Tale nuova classificazione, che, senza più tenere in alcuna considerazione il diverso potere tossicomano di ciascuna sostanza, supera nettamente la distinzione fra le droghe cosiddette «pesanti» e le droghe cosiddette «leggere», è in linea con le più recenti ed accreditate conclusioni della scienza tossicologica e riguarda essenzialmente la *cannabis* e i suoi derivati. Va, infatti, sottolineato che da alcuni anni la percentuale del principio attivo, il tetraidrocannabinolo (o THC) presente in questa sostanza, in base ai dati che derivano dai sequestri, è incomparabilmente maggiore rispetto al passato. Nella sostanza, dallo 0,5/1,5 per cento di THC che caratterizzava i derivati della *cannabis* negli anni Settanta-Ottanta si è passati a valori attuali pari al 20-25 per cento, con punte anche superiori, normalmente a motivo di diversificate modalità di coltivazione.

Si evidenzia che, come già avveniva nel sistema regolato dalla D.M.G., non per tutte le sostanze stupefacenti incluse nella tabella I è stato possibile individuare un quantitativo massimo di principio attivo (come soglia per l'erogazione delle sanzioni), in quanto, pur essendo dette sostanze poste sotto controllo in osservanza di Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, non sono disponibili, al momento, dati epidemiologici aggiornati riferibili ai livelli di consumo nell'ambito di fenomeni d'abuso. Occorre tener, peraltro, presente che, qualora i preposti organismi nazionali o comunitari dovessero denunciare il diffondersi sul mercato clandestino di queste sostanze proibite, il nuovo meccanismo di aggiornamento delle tabelle previsto dagli articoli 2 e 13 permetterà con celerità l'inserimento in tabella delle relative soglie quantitative massime.

L'ulteriore distinzione, invece, in più sezioni all'interno della tabella II si è resa necessaria per assoggettare a regimi diversi, in tema di fabbricazione, lavorazione, commercializzazione, prescrizione e dispensazione gruppi di sostanze omogenee tra di loro.

Peraltro, la suddivisione in sezioni consente di dedicarne una (sezione A) ai medicinali impiegati nella cosiddetta «terapia del dolore» (allegato III-*bis* al vigente Testo unico) e ad altre sostanze (flunitrazepam, ketamina, GHB, e così via) che sovente sono utilizzate come sostanze d'abuso. Tali sostanze non solo possono indurre una dipendenza fisica e psichica di intensità e gravità paragonabili a quelle delle sostanze indicate nella tabella I, ma risultano più comunemente oggetto di commercio clandestino. Il diverso regime a cui sono sottoposte dette sostanze si estrinseca nella loro assimilazione, in caso di detenzione in assenza della prescrizione od oltre i quantitativi prescritti, alle sostanze della tabella I, per le quali, in tale circostanza, è prevista la sanzione penale, anziché amministrativa.

Inoltre, l'inserimento della *cannabis* nella nuova tabella I e la possibilità di prevedere, nella nuova tabella II, una sezione dedicata a medicinali preparati con le sostanze stupefacenti precedentemente incluse nella tabella I impongono di effettuare opportune rettifiche di alcuni articoli del testo unico (42, comma 1; 43, comma 1; 45, commi 1 e 2; 46, comma 1; 47, comma 1) finalizzate ad eliminare il riferimento, foriero di equi-

voci, ad ipotetici prodotti farmaceutici a base di *cannabis*, non presenti nella farmacopea ufficiale italiana.

Si è, inoltre, dato seguito all'esigenza di semplificare e velocizzare il procedimento, oggi particolarmente lungo e farraginoso, per l'inserimento nelle tabelle delle sostanze da sottoporre a controllo. In futuro, pur prevedendo l'acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, non sarà più necessario che la decisione di includere una nuova sostanza stupefacente nelle tabelle, sancita con decreto del Ministero della salute, sia preventivamente sottoposta al vaglio dell'Istituto superiore di sanità.

All'articolo 14 viene definita la nuova formulazione dei criteri per l'inclusione delle sostanze nelle tabelle, rispondente alla necessità di suddividere le sostanze stupefacenti in due gruppi quanto più possibile omnicomprensivi: sostanze d'abuso da un lato, medicinali preparati con l'impiego di sostanze stupefacenti e psicotrope dall'altro. Peraltro, i criteri di inclusione non si discostano, sostanzialmente, da quelli della vigente normativa. Le sostanze già ricomprese nella vigente tabella II (derivati della *cannabis*) vengono incluse nella tabella I, mentre quelle contenute nell'allegato III-*bis* al Testo unico (medicinali ad azione narcotico-analgessica impiegati nella terapia del dolore) e quelle di cui alle attuali tabelle III, IV, V e VI, salvo particolari eccezioni, sono ripartite tra le cinque sezioni della tabella II.

La predisposizione delle nuove tabelle allegate al testo unico ha consentito, inoltre, di colmare definitivamente lacune evidenziate dalla pratica operativa come quella relativa alla mancata menzione, come per la *cannabis* ed altre droghe di origine vegetale, della pianta della *catha edulis* accanto ai principi attivi in essa contenuti.

Direttamente connessa ai due precedenti interventi è la modifica prevista al numero 2 della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del Testo unico, con la quale si conferisce al Ministero della salute, in concorso con il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, il compito di completare e aggiornare le tabelle di cui all'articolo 13.

2.4.2. *Il sistema delle autorizzazioni, delle prescrizioni e della dispensazione*

Con l'articolo 38 si è consentito ai farmacisti di cedere o acquisire da altri farmacisti medicinali contenenti sostanze stupefacenti, verificandosi la necessità di sopperire a carenze in casi di particolare urgenza.

Nell'articolo 40 si prevede che il Ministero della salute, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale contenente sostanze stupefacenti e psicotrope già tabellate, individua la tipologia di confezione e la sezione della tabella II ove collocare il medicinale stesso.

Nell'articolo 43, per far fronte alle necessità di particolari soggetti o categorie professionali, si introduce la possibilità che gli stessi si approv-

vigionino di medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope presso le farmacie o i grossisti di medicinali.

In questo articolo, inoltre, è eliminato il riferimento alle tabelle I e II del testo vigente, sostituendolo con la sola tabella II, sezioni A, B e C, in coerenza con la nuova elencazione delle sostanze sotto controllo che non prevede, nella tabella I, la presenza di medicinali a base di sostanze stupefacenti registrati, in commercio o prescrivibili in Italia, salvo le eccezioni indicate nella tabella II. Analoghi interventi sono stati effettuati in tutti gli articoli del testo vigente che fanno riferimento ai soli medicinali (articoli 42, 43, 45, 46 e 47).

Attraverso la revisione degli articoli 43 e 45, si è inteso ridisegnare, anche alla luce della diversa collocazione dei medicinali nelle sezioni della tabella II, la disciplina della loro prescrizione e successiva dispensazione. Il nuovo assetto prevede in particolare:

– Tabella II, sezione A (ad eccezione dei medicinali utilizzati nella terapia del dolore): ricetta non ripetibile (autocopiante) per un solo medicinale, per un dosaggio di trenta giorni;

– Tabella II, medicinali della sezione A utilizzati nella citata terapia del dolore compresi nell'allegato III-*bis*: ricetta non ripetibile (autocopiante) per un massimo di due medicinali, per un dosaggio di trenta giorni;

– Tabella II, sezioni C e D: ricetta non ripetibile;

– Tabella II, sezione E: ricetta medica ripetibile.

Per effetto delle modifiche introdotte da questo articolo, è abrogato l'articolo 71.

A corredo delle precedenti disposizioni, nell'articolo 43 vengono inoltre inserite norme idonee a disciplinare con maggiore incisività l'istituto dell'autoricettazione da parte dei medici chirurghi e dei medici veterinari che, per uso professionale urgente, sono chiamati ad approvvigionarsi, trasportare e detenere medicinali contenuti nella tabella II, sezione A.

Sempre al fine di tutelare le persone che, per motivi terapeutici, entrano in contatto con i medicinali a base di sostanze stupefacenti contenuti nella tabella II, sezione A, e, in particolar modo, per corrispondere alle esigenze di determinate categorie di pazienti che sono costretti a ricorrere a specialità farmaceutiche impiegate nella terapia del dolore, è stato previsto l'utilizzo nella prescrizione di un particolare tipo di ricetta medica a più copie, una delle quali da consegnare all'assistito. Tale garanzia opera anche nei confronti dei soggetti tossicodipendenti in trattamento ai quali, per ragioni di cura, è consegnato in affidamento il medicinale oppioide prescrivibile. È previsto, infatti, che a tali soggetti sia consegnata copia della prescrizione medica o del piano terapeutico da esibire in caso di controllo. Così, in linea con le indicazioni programmatiche del Governo, viene contemporaneamente fornito alle Forze di polizia uno strumento operativo immediato e indispensabile in fase di accertamento dei reati previsti dall'articolo 73, comma 1-*bis*, lettera *b*).

Negli articoli 60, 61, 62, 63 e 65 sono stati effettuati interventi volti ad aggiornare la numerazione delle tabelle, nonché, nel merito, a razionalizzare le modalità di tenuta dei registri sui quali deve essere annotato, a cura di particolari soggetti, il carico e lo scarico delle sostanze stupefacenti e dei medicinali.

Con la modifica dell'articolo 66 si è intervenuti sulle norme che regolano la trasmissione di notizie e dati trimestrali da parte degli enti e delle imprese autorizzate all'importazione, esportazione, fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, con la finalità di rafforzare le attività di monitoraggio.

Sen. TREDESE

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Antonione, Baldini, Bosi, Colombo, Cursi, D'Alì, Giuliano, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

D'Ippolito, per attività della 10^a Commissione permanente; Brignone, Gubbetti e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Budin, Contestabile, Danieli Franco, De Zulueta, Giovanelli, Gubert, Manzella, Mulas, Nessa, Occhetto, Provera e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; dalle ore 14.30 Battisti e, dalle ore 15, Bobbio, Borea, Caruso Antonino, Fassone e Ziccone, per attività della 2^a Commissione permanente; dalle ore 16.00, Dini, per attività di rappresentanza del Senato.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) ha trasmesso, in data 18 gennaio 2006, alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 18 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale (*Doc. XVII, n. 24*).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Collavini Manlio, Amoroso Francesco Maria, Biondi Alfredo, Camo Giuseppe, Catanoso Basilio, Cuccu Paolo, D'Agrò Luigi, Di Teodoro Andrea, Fontanini Pietro, Fragalà Vincenzo, Fratta Pasini Pieralfonso, Gallo

Giuseppe, Iannuccilli Sergio, Lavagnini Roberto, Lorusso Antonio, Lucchese Francesco Paolo, Mancuso Filippo, Marinello Giuseppe Francesco Maria, Messa Vittorio, Milanese Guido, Nan Enrico, Nicotra Benedetto, Onnis Francesco, Patria Renzo, Pezzella Antonio, Pittelli Giancarlo, Romoli Ettore, Rosso Roberto, Russo Antonio, Sanza Angelo, Scaltritti Gianluigi, Stefani Stefano, Stradella Francesco, Tarantino Giuseppe, Tarditi Vittorio, Vascon Luigino, Verdini Denis, Vito Alfredo, Zama Francesco, Masini Mario

Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonché disposizioni nazionali e relativo sistema sanzionatorio (3754)

(presentato in data 26/01/2006)

C.31 approvato in testo unificato da 13^o Agricoltura (TU con C.2743);

On. Ascierio Filippo, La Russa Ignazio, Cannella Pietro, Gamba Pierfrancesco Emilio Romano, Conte Giorgio, Lisi Ugo, Menia Roberto, Lamorte Donato

Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (3755)

(presentato in data 26/01/2006)

C.3437 approvato dalla Camera dei deputati (TU con C.4376, C.5400).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Pessina Vittorio

Abrogazione del Consiglio generale degli italiani all'estero (3753)

(presentato in data 26/01/2006);

Ministro Attività produttive

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-III)

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale (3756)

(presentato in data 26/01/2006).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

10^a Commissione permanente Industria

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale (3756)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 13^a Ambiente; È stato inoltre deferito alla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 26/01/2006);

11^a Commissione permanente Lavoro

Sen. Ulivi Roberto

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (3722)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio
(assegnato in data 26/01/2006);

Commissioni 1^a e 4^a riunite

Dep. Ascierto Filippo ed altri

Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (3755)

previ pareri delle Commissioni 2^a Giustizia, 5^a Bilancio, 6^a Finanze, 9^a Agricoltura

C.3437 approvato dalla Camera dei deputati (TU con C.4376, C.5400);
(assegnato in data 26/01/2006).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e Commissione speciale in materia di infanzia e minori:

Dep. Tarditi ed altri. – «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli» (3537) (*Approvato dalla Camera dei deputati*). *Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: Gentile ed altri. – «Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori» (902); Callegaro. – «Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli» (1036); Bucciero. – «Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare» (1276); Danieli Paolo ed altri. – «Istituzione dell'affidamento condiviso dei figli di genitori separati» (2253).*

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare» (2768-2786-3139-3292-3316-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Giaretta ed altri; Pedrizzi e Palombo; Manzione ed altri; Giaretta e Montagnino; Rigoni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).

Affari assegnati

In data 25 gennaio 2006 è stato deferito alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare relativo alle questioni inerenti l'istituzione di nuove province (Atto n. 787).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 23 gennaio 2006, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, della legge 11 ottobre 1990, n. 292, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge recante ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), per l'anno 2004 (*Doc. CXV*, n. 5).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 23 gennaio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, per l'anno 2004 (*Doc. CXXXIV*, n. 5).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente.

Autorità per l'energia elettrica e il gas, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 24 gennaio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, una segnalazione sul decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante «Differimento dell'efficacia di taluni disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas» (Atto n. 788).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 6^a e alla 10^a Commissione permanente.

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 19 gennaio 2006, ha inviato il Piano triennale 2006-2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente.

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ha inviato una relazione preliminare sull'indagine relativa alle convenzioni autostradali stipulate dall'ANAS e la società autostradale SpA (Atto n. 790).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 20 gennaio 2006, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 12 dell'11 gennaio 2006, depositata il successivo 20 gennaio in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 45, comma 3, dello statuto della regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione n. 101 dell'8 ottobre 2004;

dell'articolo 46, comma 2, del citato statuto;

dell'articolo 47, comma 2, del citato statuto;

dell'articolo 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, del citato statuto;

in via consequenziale dell'articolo 86, commi 1, 2 e 4, del citato statuto, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il predetto documento (*Doc.* VII, n. 242) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 gennaio 2006)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 183

- BETTONI BRANDANI ed altri: sul ritiro delle confezioni di latte contaminato da inchiostro tipografico (4-09837) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- CASTAGNETTI: su un'inchiesta su una squadra di calcio genovese (4-08886) (risp. PESCANTE, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)
- CORTIANA: sull'installazione di un impianto di antenne per la telefonia mobile nel comune di Gualdo Tadino (Perugia) (4-05057) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- DALLA CHIESA ed altri: sullo sgombero di un campo nomadi abusivo a Milano (4-09076) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- DE PAOLI: sulle indagini su alcune società calcistiche italiane (4-08252) (risp. PESCANTE, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)
- FAVARO: sulla riforma scolastica e il liceo della comunicazione (4-09570) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- FILIPPELLI: su alcuni atti intimidatori della criminalità organizzata calabrese (4-07150) (risp. SAPONARA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
su alcuni atti intimidatori della criminalità organizzata calabrese (4-07796) (risp. SAPONARA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- FLORINO: sulla situazione di conflittualità tra sindacati ed insegnanti dopo la riforma scolastica (4-02747) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
su un appalto irregolare per la gestione dei rifiuti urbani in un comune della provincia di Napoli (4-07894) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- FORMISANO: sulla sanatoria per l'ottenimento del permesso di soggiorni (4-04126) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- GARRAFFA ed altri: sulla sperimentazione di qualità nella RAI siciliana (4-08400) (risp. LANDOLFI, *ministro delle comunicazioni*)
- GASBARRI: sulla vicenda occorsa in una scuola elementare di Tivoli (4-07350) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- GUERZONI: sul lavoro in Italia dei cittadini extracomunitari (4-07996) (risp. MARONI, *ministro de lavoro e delle politiche sociali*)
sull'insufficienza di uffici postali in un paese in provincia di Modena (4-08744) (risp. LANDOLFI, *ministro delle comunicazioni*)
- IOVENE: su alcuni atti intimidatori della criminalità organizzata calabrese (4-08281) (risp. SAPONARA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

- MANIERI: su di una nomina al vertice del settore giovanile scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio (4-08345) (risp. PESCANTE, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)
- MONTALBANO: sul miglioramento del Centro di permanenza temporanea di Lampedusa (4-08414) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- PACE ed altri: sulla gestione amministrativa di un istituto scolastico di Roma (4-03990) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- PEDRINI: sulla crisi della società calcistica napoletana (4-06788) (risp. PESCANTE, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)
- RIPAMONTI: sull'iter di rilascio di documenti presso l'Ambasciata italiana a Colombo (4-09777) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- SODANO Tommaso: sul ritiro delle confezioni di latte contaminato da inchiostro tipografico (4-09771) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- SPECCHIA: sulla realizzazione dell'opera pubblica denominata «Corridoio 8» (4-09402) (risp. VICECONTE, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- TOGNI: sulle pratiche per la regolarizzazione degli immigrati (4-05116) (risp. D'alia, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- ULIVI: sulla carenza di uffici postali in un comune dell'Appennino Pistoiese (4-07867) (risp. LANDOLFI, *ministro delle comunicazioni*)
sulla riforma scolastica e il settore moda (4-08382) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

Interpellanze

- MARITATI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che: il Ministro delle attività produttive ha avviato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la procedura per lo scioglimento del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce per motivi di ordine pubblico conseguenti a presunte irregolarità nella rilevazione del numero delle imprese iscritte, da cui sarebbe dipesa l'errata determinazione del numero dei consiglieri (30 anziché 25); i dati relativi al numero delle imprese è determinato, ai sensi della predetta legge n. 580/93 e relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 472/95), considerando il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritti o annotati nel Registro delle imprese, nonché dei soggetti il cui inizio di attività sia stato denunciato alla Camera di commercio, ivi comprese le sedi secondarie e le unità locali; in virtù di tale normativa, il numero delle imprese rilevato il 31.12.2002 fu di poco superiore alle 80.000 unità, con conseguente nomina di un Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura composto da 30 unità; in seguito ad una ispezione del Ministero dell'economia e delle finanze è stata evidenziata una presunta irregolarità nella rilevazione del nu-

mero delle imprese, tal da far decrescere il numero delle stesse al di sotto della soglia delle 80.000 unità, con conseguente necessaria riduzione del numero dei consiglieri a 25 unità;

gli strumenti di rilevazione del numero delle imprese e la metodologia di calcolo utilizzata dall'ispettore ministeriale non hanno rispettato la normativa vigente – poiché, ad esempio, erroneamente esclude dal computo le imprese per le quali era stata avanzata richiesta di cancellazione – e ciò è alla base del diverso risultato numerico conseguito, che deve ritenersi dunque non corrispondente al reale numero di imprese esistente alla data della prima rilevazione (31.12.2002);

ad ogni buon conto, il numero delle imprese attualmente iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce è ben superiore alle 80.000 unità e dunque lo scioglimento del Consiglio interverrebbe in un momento in cui la composizione dell'organo rispetta la previsione legislativa;

nel caso di specie, non appaiono ricorrere le condizioni tassativamente individuate dalla legge al fine di poter avviare la procedura di scioglimento del Consiglio, che ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 580/93 può avvenire: «a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo; d) nel caso di mancata elezione del presidente»;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda proseguire nella richiesta di scioglimento del Consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce o se, al contrario, non ritenga più utile e corretto dover chiedere una verifica dei risultati dell'inchiesta condotta dall'ispettore del Ministero dell'economia e delle finanze.

(2-00826)

CURTO, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che il comma 2 dell'articolo 23 (Riserve dell'impresa e definizione delle controversie), «Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici», della legge della Regione Puglia n. 13 dell'11-5-2001, così recita: «Qualora, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'impresa sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in aumento rispetto all'importo contrattuale, l'impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a favore dell'Amministrazione pari allo 0,5 per cento dell'importo del maggior costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per l'Amministrazione per il collaudo dell'opera. Tale deposito

deve essere effettuato in valuta presso la Tesoreria dell'ente o polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con riportata la causale entro quindici giorni dall'apposizione delle riserve. Decorso tale termine senza il deposito delle somme suddette, l'impresa decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da tale deposito verrà detratta la somma corrisposta al collaudatore e il saldo verrà restituito all'impresa in uno con il saldo dei lavori», gli interpellanti chiedono di conoscere:

se la garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94, prestata su di un lavoro non coperto da finanziamento regionale, e per la quale l'impresa non ha mai provveduto all'automatica riduzione in concomitanza degli stati d'avanzamento, così come previsto dalla legge 109/94, tanto che al momento del collaudo risulti integra, possa essere considerata anche a copertura della polizza fideiussoria che l'impresa avrebbe dovuto presentare ai sensi della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, a garanzia dei maggiori oneri per l'Amministrazione per il collaudo dell'opera;

se si ritenga che nella fattispecie trovi applicazione quanto definito dall'Autorità sui lavori pubblici con determinazione n. 28 del 23 ottobre 2000, con la quale è stato ribadito che la garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94, è garante di ogni obbligazione derivante dal contratto.

(2-00827 p. a.)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

EUFEMI. – *Al Ministro dell'interno.* – (Già 3-02409)

(4-10069)

CREMA. – *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – (Già 3-02450)

(4-10070)

RONCONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che a quanto si apprende da fonti giornalistiche sarebbe intenzione del partito di Rifondazione comunista candidare come capolista per la circoscrizione Umbria per la Camera dei deputati per le prossime elezioni politiche l'importante esponente dell'OLP in Italia Ali Rashid, da diversi anni residente ad Orvieto;

che evidentemente per essere candidato Ali Rashid dovrebbe ottenere la cittadinanza italiana;

che la richiesta di cittadinanza sarebbe stata avanzata dalla prefettura di Terni solo lo scorso dicembre 2005 al Ministero dell'interno;

che generalmente per ottenere la cittadinanza italiana necessitano per incombenze burocratiche e per le necessarie indagini preliminari almeno 4-5 mesi;

che Ali Rashid fu in passato oggetto di interrogazioni parlamentari tese ad ottenere l'espressione da parte del Governo di «persona non grata»;

che l'eventuale elezione di Ali Rashid determinerebbe prevedibilmente una reazione conflittuale con lo Stato di Israele e con la Comunità ebraica italiana;

che l'eventuale conferimento della cittadinanza italiana dovrebbe essere concesso, pena la non candidabilità di Ali Rashid alle prossime elezioni politiche, entro la data di convocazione dei comizi elettorali e dunque presumibilmente entro i primi giorni di febbraio;

che l'ottenimento della cittadinanza italiana in tempi utili per la candidatura al Parlamento italiano significherebbe un'abnorme accelerazione dell'*iter* burocratico comunque assolutamente inusuale soprattutto se interessante un membro del corpo diplomatico di un paese straniero in cui le attività terroristiche sono frequenti,

si chiede di conoscere:

se si ritenga opportuno concedere, in tempi utili per la candidatura al Parlamento italiano di Ali Rashid, la cittadinanza italiana;

se tale richiesta, anche per le attività svolte sino ad oggi da Ali Rashid, sia compatibile con la sicurezza del nostro paese anche nella considerazione che un parlamentare ha generalmente accesso anche a documentazioni riservate e inerenti la sicurezza nazionale;

se sia possibile che Ali Rashid possa ottenere la cittadinanza italiana in tempi assolutamente abbreviati e comunque inusuali per la generalità dei casi e, se fosse, con l'intervento di chi otterrebbe questo trattamento privilegiato.

(4-10071)

VALDITARA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il regolamento ufficiale del Conservatorio di musica «Benedetto Marcello» di Venezia prevedeva l'iscrizione ai corsi di prepolifonia solamente ad allievi che avessero conseguito in precedenza un diploma musicale ovvero ad allievi interni;

da notizie giunte allo scrivente, il suddetto regolamento sarebbe stato disatteso sin dal momento dell'istituzione del corso e, precisamente, da quando era stato nominato un monaco benedettino che, nel corso degli anni, avrebbe acconsentito all'iscrizione di candidati esterni, senza che gli stessi possedessero i diplomi di accesso richiesti;

la prima anomalia affiorò, per la prima volta, nel 1984 quando venne istituito un liceo culturale interno al Conservatorio, per cui si rendeva necessaria la presenza di un secondo insegnante di prepolifonia;

nello stesso anno, per l'insegnamento al nuovo corso, furono presentate due domande di cui una da parte di una candidata priva dei requisiti richiesti;

a seguito di ricorsi presentati dalla candidata esclusa, il TAR del Veneto annullava le graduatorie, incaricando la stessa commissione del Conservatorio a rielaborarle. Ne risultava che le nuove graduatorie, sebbene in contrasto tra di loro, favorivano sempre la stessa candidata, a parere dello scrivente, priva dei titoli e dei requisiti richiesti;

negli anni successivi al 1984, la candidata esclusa ha presentato nuove domande per l'insegnamento della prepolifonia al Conservatorio «B. Marcello», senza esito, considerato che l'altra concorrente avrebbe continuato a insegnare pur con il titolo di «provvisoria»;

quanto descritto ha recato un danno ingiusto all'interessata, per molti anni, sia in termini di carriera, sia in termini economici,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di accertare le irregolarità rilevate nelle procedure di accesso al Conservatorio di cui in premessa;

se, valutata ogni circostanza, non ritenga di assumere iniziative volte al riconoscimento dei diritti negati alla candidata interessata.

(4-10072)

DONATI, BOCO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e per la tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la delibera Cipe del 21 dicembre 2001 in attuazione della legge obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443) ha previsto tra gli elenchi di opere strategiche, uno stanziamento di 155.000 euro per l'elaborazione di uno studio di fattibilità relativo al collegamento autostradale Lucca-Modena;

l'ANAS S.p.A., in data 26 ottobre 2004, ha affidato, mediante gara di appalto, la realizzazione di tale studio alla cordata composta dalla società Bonifica S.p.A. e CSST S.p.A. ma, ad oggi, non ha provveduto a presentarne i risultati;

nell'Allegato Infrastrutture al Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2005-2008 e nella «Nota Integrativa del 2° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2005 – 2008, Piano delle Infrastrutture Strategiche, Legge n. 443 del 21 dicembre 2001», approvato dalla Conferenza unificata nella seduta del 14 ottobre 2004, è riportato il titolo «Viabilità di collegamenti transappenninici toscano-emiliani. Viabilità di scorrimento nell'area urbana di Lucca» con la previsione di uno «studio di fattibilità per una possibile nuova tratta Lucca-Modena», stabilendo inoltre che «Tale viabilità dovrà definirsi d'intesa con la Regione Toscana, la Provincia di Lucca e gli altri Enti locali interessati»;

le integrazioni alla lista delle opere strategiche previste dal DPEF 2005-2008, dopo aver ottenuto il parere sopra richiamato della Conferenza unificata, sono state approvate dal Cipe il 18 marzo 2005: tra queste è in-

serito anche l'«Asse tangenziale di Lucca», che, però, sulla base del parere espresso dalla Regione Toscana, è uno studio di fattibilità;

inoltre nel citato «Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008», nell'Allegato Infrastrutture, l'Asse tangenziale dell'area urbana di Lucca è stato inoltre inserito impropriamente nel «Corridoio 1 Asse Nord Sud Berlino-Palermo» con una previsione di spesa denominata «esigenza per la fruibilità dell'opera» quantificata in 480 milioni di euro, ma tale inserimento non risulta corrispondere al vero, atteso che il corridoio Berlino-Palermo è inserito nell'Asse «Brennero Bologna Firenze Napoli Palermo» ed è un sistema esclusivamente ferroviario che non include alcun asse autostradale;

anche nell'Allegato Infrastrutture al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2006-2009, presentato dal Governo a luglio 2005, è previsto soltanto uno «studio di fattibilità per una possibile nuova tratta Lucca-Modena, stabilendo sempre che »tale viabilità dovrà definirsi d'intesa con la Regione Toscana, la Provincia di Lucca e gli altri Enti locali interessati« e che il costo stimato è pari a 480 milioni di euro; considerato che:

il 16 giugno 2005 il consiglio di amministrazione di ANAS S.p.A. ha approvato il progetto preliminare relativo al «sistema tangenziale della città di Lucca», corredato dallo studio di impatto ambientale;

l'ANAS S.p.A., in data 23 giugno 2005 ha avviato le procedure di valutazione di impatto ambientale dell'opera, pubblicando il progetto preliminare e lo studio allegato, e richiedendo alla Regione di rimettere ai Ministeri dell'ambiente e per la tutela del territorio e per i beni e le attività culturali le osservazioni di competenza, pertinenti alla procedura di VIA, nonché di rimettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i comuni interessati, «le proprie valutazioni in ordine all'approvazione del progetto preliminare per l'approvazione dell'opera ai fini urbanistici ed edilizi».

gli elaborati progettuali inviati sono costituiti da due diversi progetti: uno riguardante la tangenziale est, di collegamento tra Ponte a Moriano e il nuovo casello autostradale della A11 in località Frizzone, con aggiunta della diramazione verso il casello di Lucca est della A11; l'altro riguardante la tangenziale ovest che collegherebbe Ponte a Moriano con la bretella autostradale Lucca-Viareggio, attraversando prevalentemente in galleria i territori in riva destra del fiume Serchio;

la tangenziale ovest non è prevista da alcun atto di programmazione territoriale o trasportistico e sarebbe di grande impatto in un territorio di particolare pregio ambientale, paesaggistico e storico;

l'ambito collinare in cui verrebbe inserita l'opera sconvolgerebbe il paesaggio e l'economia della zona che oltre sull'attività agricola di pregio è basata su una fiorente attività agrituristica che vede molte iniziative di recupero del patrimonio edilizio semi-abbandonato e di tutela dello straordinario paesaggio tradizionale della lucchesia;

l'ambito collinare che verrà attraversato dal nuovo asse viario presenta molte e gravi situazioni di fragilità geologica e idrogeologica sulle quali sarebbe assai pericoloso ed impattante intervenire con opere così imponenti ed estese e che lo studio e la procedura di valutazione di impatto ambientale in corso, che viene effettuata in modo semplificato sul progetto preliminare grazie alle procedure della legge obiettivo, non valuta in modo rigoroso;

secondo il proponente ANAS la tangenziale ovest è un progetto infrastrutturale che costituisce il primo modulo dell'autostrada «Modena-Lucca», nonostante che la legge obiettivo e tutte le norme conseguenti ed integrative indichino per questo progetto la necessità di uno studio di fattibilità che dovrà essere valutato anche dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, come concordato nell'Intesa del 18 aprile 2003;

l'opera è stata presentata con un metodo inaccettabile, senza un coinvolgimento delle istituzioni locali e senza tenere conto delle priorità che erano state concordate con Stato e Regione che prevedevano un intervento a sud e ad est della città e, allo stesso tempo, e lo spostamento su rotaia una parte importante del traffico merci e passeggeri;

sia la Provincia di Lucca sia la Regione Toscana hanno ufficialmente manifestato la loro contrarietà alla realizzazione del progetto relativo alla Tangenziale ovest, primo tratto dell'autostrada Modena-Lucca, contestando alla radice la stessa applicazione della legge obiettivo e l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale;

appare evidente, a giudizio degli interroganti, come sia stata applicata una procedura illegittima con l'obiettivo di avviare la realizzazione per tratti del collegamento autostradale fra Lucca e Modena, applicando le semplificazioni previste dalla procedura del decreto legislativo 190/2002, nonostante che tale intervento non risulti tra quelli da realizzare in attuazione della legge obiettivo, ma esclusivamente oggetto di uno studio di fattibilità,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo:

non ritengano che per il sistema tangenziale di Lucca, primo tratto dell'autostrada Modena-Lucca, sia stata applicata in modo illegittimo la procedura prevista dalla legge obiettivo per l'autorizzazione e valutazione ambientale dell'opera;

non ritengano necessario richiedere all'ANAS S.p.A. il ritiro del progetto preliminare presentato e sottoposto in modo illegittimo alle procedure di valutazione di impatto ambientale;

non ritengano opportuno richiedere all'ANAS S.p.A. la presentazione dei risultati dello studio di fattibilità relativo al collegamento autostradale Modena-Lucca, e i cui esiti non sono mai stati resi noti, al fine di avviare un confronto pubblico sui risultati;

non ritengano comunque, a causa dell'impatto ambientale e paesaggistico dell'opera, di esprimere un parere negativo di valutazione ambientale sul progetto preliminare presentato dall'ANAS sul sistema tangenziale di Lucca.

(4-10073)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Risulta all'interrogante che:

sul territorio palazzolese era attiva dal 1901 una storica Società cooperativa di volontariato sociale, la «Case popolari di Palazzolo sull'Oglio», conosciuta come «Case Operaie», la cui attività specifica era rappresentata dalla gestione degli immobili di sua proprietà (stiamo parlando di circa 140 unità abitative) da offrire in locazione a soggetti in situazioni di difficoltà in relazione alla propria condizione sociale, economica, di età o di salute, a costi inferiori a quelli del mercato immobiliare;

la maggior parte degli inquilini delle Case Operaie sono persone anziane, che vivono negli alloggi della Cooperativa anche da 40/50 anni, ma vi sono persino casi in cui le locazioni durano da oltre 70 anni;

fino a tutto il 2004, fra i soci della Cooperativa vi erano alcuni degli stessi inquilini della case popolari;

nel settembre del 2004 veniva prospettata all'assemblea generale dei soci una fusione della cooperativa Case Popolari nella Cooperativa Sociale Palazzolese Onlus per incorporazione, motivata con non meglio precisate esigenze legate alla riforma del diritto societario e con la possibilità di ottenere, tramite la fusione, l'accesso ai finanziamenti regionali per la ristrutturazione dei vecchi fabbricati;

ai soci della cooperativa Case Popolari veniva successivamente fatta firmare una dichiarazione con cui, letteralmente, «presentavano le proprie dimissioni da soci con effetto immediato e chiedevano al consiglio la liquidazione delle quote sociali». Ai soci veniva detto che tale dichiarazione costituiva un passo formale inevitabile e necessario per procedere alla fusione e che successivamente sarebbero state conferite le azioni della cooperativa incorporante;

in realtà, nessuno dei vecchi soci è poi entrato a far parte della Cooperativa Sociale Palazzolese; ma vi è di più: nel progetto di fusione del 14/12/2004 veniva evidenziato che l'intero capitale sociale della Cooperativa Case Popolari era già interamente posseduto dalla Cooperativa Sociale Palazzolese;

di fatto la Cooperativa Sociale Palazzolese non ha mai riscontrato le richieste formulate dai soci delle Case Popolari, tramite il proprio legale, atte a fornire copia del verbale dell'assemblea dei soci in cui fosse stata deliberata la cessione di quote;

nello stesso progetto di fusione si ribadiva che «non si sarebbe verificata alcuna assegnazione di quote della società incorporante e che gli attuali soci avrebbero mantenuto le quote in loro possesso»;

agli inquilini delle «Case Operaie», alcuni, come detto ex soci, veniva data immediatamente conferma dell'avvenuta fusione, nuovamente motivata con «l'esigenza di rendere più agevole l'accesso ai finanziamenti regionali indispensabili per dare inizio alla ristrutturazione dei fabbricati»;

contestualmente ai soci delle «Case Operaie» veniva trasmesso l'assegno corrispondente al solo valore nominale delle quote, che, come intuibile, non superava le poche centinaia di euro;

in definitiva, la Cooperativa Sociale Palazzolese, con l'esborso di una somma irrisoria, si trovava a gestire un ingente patrimonio immobiliare, il tutto, a giudizio dell'interrogante, approfittando ad arte della buona fede e, occorre dirlo, dell'evidente ingenuità e sprovvedutezza dei soci delle «Case Operaie»;

la Cooperativa Sociale Palazzolese risulta così gestita in via esclusiva da imprenditori e professionisti. Il Presidente, dott. Bruno Ambrosetti, è un commercialista, che guarda caso, è il fratello del notaio che ha predisposto l'atto di fusione, mentre il Vice Presidente, Vincenzo Gaspari, dirige un'azienda tessile. I due gestiscono insieme anche altre società: fra di esse, a ruoli invertiti (Gaspari Presidente e Ambrosetti suo vice), la Cooperativa E.C.C.A.L., particolarmente attiva, essendo impegnata in questo periodo in un'altra vasta operazione immobiliare sempre a Palazzolo sull'Oglio.

nel Consiglio di amministrazione della nuova cooperativa è stato inserito anche il Presidente della cooperativa incorporata, Alberto Bonari, il quale pertanto non risulta estraneo all'intera operazione;

nel corso del 2005, la Cooperativa Sociale Palazzolese otteneva dalla Regione Lombardia, per la ristrutturazione della case popolari, un finanziamento di 5.000.000 di euro;

nell'ottobre dello stesso anno, a sorpresa, la Cooperativa Sociale Palazzolese rinuncia al finanziamento regionale, con delibera all'unanimità del Consiglio di amministrazione. In definitiva, veniva rifiutato quel finanziamento che aveva costituito la ragione unica della fusione;

in molti hanno visto in questa inattesa rinuncia un chiaro indice della volontà di escludere qualsiasi ingerenza e/o attività di gestione e controllo pubblici. A giudizio dell'interrogante non è di poco conto il fatto che tutti i lavori di costruzione o ristrutturazione immobiliare commissionati dalle società gestite dal «duo» Ambrosetti-Gaspari vengano puntualmente affidati ai medesimi soggetti (fra questi l'architetto Felice La Bianca e il geometra Armando Marini, che avevano redatto anche le perizie sulla base delle quali era stato ottenuto il finanziamento regionale);

rifiutato il finanziamento regionale, la Cooperativa Sociale Palazzolese ha pertanto presentato un progetto di ristrutturazione delle «Case Operaie» autofinanziato per 9.000.000 di euro, che prevedeva una serie di interventi scaglionati nel tempo e la vendita di una parte degli alloggi (in particolare quelli siti in Via Marconi e in Via Vico);

formalmente, il Presidente della cooperativa manifestava la volontà di privilegiare gli inquilini di tali alloggi attraverso un'offerta di vendita ad un «prezzo politico» estremamente vantaggioso;

nella realtà gli inquilini ricevevano una proposta di vendita assolutamente sproporzionata, con sopravvalutazione della metratura (oltre l'80 per cento in più rispetto alla superficie calpestabile) ed un costo al metro quadro quasi raddoppiato rispetto al valore di mercato, se si considera che si tratta di immobili vetusti (oltre 100 anni) ed in condizioni precarie, come evidenziato da innumerevoli perizie. Si trattava, in definitiva, di

un proposta che, a giudizio dell'interrogante, chiaramente si voleva che venisse rifiutata;

tutti i contratti di locazione degli immobili da vendere scadranno nel prossimo 2007; il Presidente della cooperativa ha già fatto sapere che nei confronti degli inquilini che non intenderanno acquistare, verrà dato corso alle procedure di sfratto;

a giudizio dell'interrogante, è lecito avere più di qualche sospetto che non soltanto siano stati traditi i cardini solidaristici posti alla base dell'attività della cooperativa, ma che siano inoltre, state compiute operazioni palesemente oltre il limite della legalità,

si chiede di sapere se:

il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga che taluni aspetti in ordine alla regolarità della fusione, all'esclusione dei soci delle «Case Operaie», al rifiuto del finanziamento regionale e alle successive operazioni immobiliari, meritino un approfondimento, considerando anche il fatto che la situazione rischia di avere gravissime ripercussioni sull'intero tessuto sociale della zona.

(4-10074)

MALABARBA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la soppressione del treno Agrigento-Milano sta generando tensioni ed allarmismi nella società civile, nel mondo politico e sindacale e tra la cittadinanza dei comuni dell'Agrigentino;

in particolare, il comune di Palma di Montechiaro sta vivendo i giorni più difficili nella storia dei trasporti ferroviari; lo sconforto dei cittadini, che utilizzavano settimanalmente la corsa Agrigento- Milano, ha raggiunto livelli insostenibili;

la scelta di cancellare il treno Agrigento-Milano determinerà anche il trasferimento di venticinque lavoratori delle ferrovie, che dovranno recarsi a Palermo fino a nuovo avviso;

il Consiglio Comunale di Palma di Montechiaro ha approvato una mozione, firmata da maggioranza e opposizione, contro la soppressione della corsa ferroviaria Agrigento-Milano,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, per favorire un programma di potenziamento delle infrastrutture nella provincia di Agrigento e in particolare di quelle ferroviarie;

se non intenda intervenire, per quanto di competenza, per far recedere Trenitalia dalla scelta di cancellare il treno Agrigento- Milano.

(4-10075)

PAPANIA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la malasanità in Sicilia continua a mietere vittime gettando nello sconforto le famiglie e lasciando incredula un'intera regione;

a morire sono neonati ed adulti senza che mai si conosca la verità sulle cause dei decessi;

la Regione Sicilia non riesce ad assicurare *standard* di qualità sanitaria uguali a quelli delle altre regioni specialmente del Nord;

i genitori del neonato di Messina, deceduto 10 giorni or sono, hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica contro la Direzione sanitaria del reparto di neonatologia del Policlinico di Messina;

in provincia di Agrigento, nell'Ospedale Baro di Canicattì, la mancanza dell'unità di terapia intensiva neonatale ha portato alla morte di un altro neonato;

tali drammatiche vicende evidenziano le carenze strutturali del sistema sanitario regionale, tra cui: sale operatorie sprovviste di strumentazione e di regolari autorizzazioni per esercitare; mancanza di postazioni del Servizio 118 nelle vicinanze di presidi ospedalieri; un servizio di elisoccorso che dispone solo di 4 basi di pronto intervento per tutta l'isola, di cui solo 3 abilitate al volo notturno;

dopo gli ultimi casi di malasanità siciliana, che hanno avuto come vittime altri due bambini, la gravità della situazione ha spinto il Codacons a chiedere interventi urgenti a tutela della salute dei cittadini della Regione e inoltre le dimissioni dei responsabili e la chiusura dei presidi sanitari non sicuri;

è necessario che, oltre ai controlli disposti dal Ministro negli ospedali coinvolti, si proceda con le ispezioni anche in quelli non coinvolti, al fine di accertare il livello di efficienza degli stessi e le condizioni di lavoro degli operatori, per prevenire nuove tragedie umane,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di intervenire, oltre che con i controlli ispettivi, anche con provvedimenti ministeriali per cancellare ogni forma di lottizzazione e spartizione di nomine e incarichi, effettuati senza alcuna valutazione di capacità, di moralità, di produttività, né tanto meno di professionalità;

se non si ritenga di adottare urgentemente tutti i provvedimenti che rimettano ordine nel sistema sanitario siciliano e restituiscano credibilità e trasparenza istituzionale al mondo sanitario.

(4-10076)

